

STUDI ETUDES EMIGRAZIONE MIGRATIONS

Numero speciale

La cura dei migranti secondo il Motu Proprio « Pastoralis Migratorum Cura » e l'Istruzione « De Pastoralis Migratorum Cura ».

Magistero Pontificio da Leone XIII a Paolo VI.

*rivista trimestrale / revue trimestrelle
del / du*

**CENTRO STUDI EMIGRAZIONE
ROMA**

55

Il « Centro Studi Emigrazione » di Roma, promosso dai Missionari Scalabriniani che si occupano di emigrazioni dal 1887, è un'istituzione con finalità culturali sorta nel 1963 per studiare i problemi dell'emigrazione italiana e internazionale.

* * *

Il CSER ha come scopo statutario « la puntualizzazione e l'approfondimento dei problemi relativi al fenomeno migratorio ».

* * *

La rivista « Studi Emigrazione » è espressione del « Centro Studi Emigrazione ».

Direzione e Amministrazione

Centro Studi Emigrazione
Via Calandrelli, 11
00153 Roma
Tel. 58.27.41/58.09.764

Abbonamento annuo:

Esteri L. 14.000 (\$ 19.00)
Italia L. 12.000

Dopo un anno un fascicolo si considera arretrato e costa il doppio.

C.C.P. 57678005 intestato a
« CENTRO STUDI EMIGRAZIONE »
(specificare la causale del versamento)

Autorizzazione del Tribunale di Roma
25 giugno 1964, n. 9887

Iscrizione al Registro Nazionale Stampa, 7 febbraio 1977, n. 1132

Direttore Responsabile:
Gian Battista Sacchetti

Le « Centre d'Etudes pour les Migrations » de Rome, créé en 1963 à l'initiative des Missionnaires Scalabriniani qui s'occupent d'émigration depuis 1887, est une institution culturelle créée en 1963 pour étudier les problèmes de l'émigration italienne et internationale.

* * *

Selon ses statuts, le CSER a pour but « la mise au point et l'approfondissement des problèmes relatifs au phénomène migratoire ».

* * *

La revue « Etudes Migrations » est l'expression du « Centre d'Etudes pour les Migrations ».

Direction et Administration

Centro Studi Emigrazione
Via Calandrelli, 11
00153 Roma
Tel. 58.27.41/58.09.764

Abonnement annuel:

Etranger L. 14.000 (\$ 19.00)
Italie L. 12.000

Numéros des années écoulées: prix double.

C.C.P. 57678005, à diriger au
« Centro Studi Emigrazione »,
en spécifiant le motif du versement.

Autorisation du Tribunal de Rome,
25 Juin 1964, n. 9887

Inscription au Registre National de
Presse, 7 février 1977, n. 1132

Directeur Responsable:
Gian Battista Sacchetti



Associato all'USPI - Unione Stampa Periodica Italiana

STUDI EMIGRAZIONE

ETUDES MIGRATIONS

rivista trimestrale del

revue trimestrielle du

CENTRO STUDI EMIGRAZIONE - ROMA

COMITATO DI DIREZIONE

Gianfausto Rosoli (Direttore), Angelo Negrini, Antonio Perotti, Giovanni Battista Sacchetti, Lidio Tomasi

COMITATO DI REDAZIONE

Anna Maria Birindelli, Claudio Calvaruso, Francesco P. Cerase, Luigi Favero, Giuseppe Lucrezio, Umberto Marin, Maria Rosaria Ostuni, Tarcisio Pozzi, Luigi Taravella, Graziano Tassello

COMITATO SCIENTIFICO

Sabino Acquaviva	Università di Padova
Achille Ardigò	Università di Bologna
Carmelo D'Agata	Università Lateranense, Roma
Giuseppe De Rita	CENSIS, Roma
Nino Falchi	Ministero Affari Esteri, Roma
Antonio Golini	Università di Roma
Mario Grandi	Università di Modena
Massimo Livi Bacci	Università di Firenze
Stefano Minelli	Direttore « Morcelliana », Brescia
Nereide Rudas	Università di Cagliari
Tullio Tentori	Università di Roma

Michael Banton	Università di Bristol
Ivo Baucic	Università di Zagabria
Gunther Beyer	Centro europeo di studi della popolazione, l'Aia
W. R. Böhning	BIT, Ginevra
René Clemens	Università di Liegi
G. Destanne de Bernis	Università di Grenoble
Herman H. Hagmann	Università di Ginevra
Hans J. Hoffmann-Nowotny	Università di Zurigo
Bernard Kayser	Università di Tolosa, Consulente dell'OCDE
Denis Maillat	Università di Neuchâtel
Alti Majava	Direttore « Emigration Research Project », Helsinki
Marios Nikolinakos	Università di Atene
Sheila Patterson	Commission for Racial Equality, Londra
David Stephen	Direttore « Runnymede Trust », Londra
Georges Tapinos	INED, Parigi
Silvano Tomasi	Center for Migration Studies, New York
Nermin Abadan Unat	Università di Ankara
Rudolph Vecoli	Immigration History Research Center, St. Paul
Dietrich von Delhaes Günther	Università di Essen
Jonas Widgren	Arbetsmarknadsdepartementet, Stoccolma

SOMMARIO

- 337 — Uno studio di cui si sentiva la necessità, *Giulivo Tessarolo*
- 341 — LA CURA DEI MIGRANTI SECONDO IL MOTU PROPRIO « PASTORALIS MIGRATORUM CURA » E L'ISTRUZIONE « DE PASTORALI MIGRATORUM CURA », *Velasio De Paolis*
- 341 — Introduzione
- 347 — I. Una Pastorale particolare per i Migranti
- 362 — II. L'organizzazione della Pastorale dei Migranti nelle Diocesi
- 372 — III. I Missionari per i Migranti e i Delegati per i Missionari
- 403 — IV. Valutazioni conclusive
- 413 — MAGISTERO PONTIFICIO DA LEONE XIII A PAOLO VI, *Giovanni Terragni*
- 415 — Leone XIII (1878-1903)
- 418 — Pio X (1903-1914)
- 422 — Benedetto XV (1914-1922)
- 425 — Pio XI (1922-1939)
- 428 — Pio XII (1939-1958)
- 433 — Giovanni XXIII (1958-1963)
- 436 — Paolo VI (1963-1978)

Uno studio di cui si sentiva la necessità

Il presente fascicolo di « Studi Emigrazione » si distingue, mi pare, per l'originalità e la solidità del contenuto dottrinale, nella fedeltà allo spirito ecclesiale da cui ha preso avvio, a suo tempo, il Centro Studi Emigrazione, e che è lo stesso spirito che animò, con intrepida e intransigente fermezza, il Servo di Dio Giovanni Battista Scalabrini.

I redattori del periodico intendono ricordare il primo decennio dell'Istruzione De Pastoralis Migratorum Cura, emanata dalla Sacra Congregazione per i Vescovi per incarico di Papa Paolo VI, di cara e venerata memoria, che con la sua autorità apostolica mediante il Motu Proprio Pastoralis migratorum cura del 15 agosto 1969, tracciava le linee portanti e i criteri per l'aggiornamento della Costituzione Apostolica Exsul Familia.

A tale scopo la Rivista pubblica in primo luogo uno studio di carattere giuridico. È la prima volta che appare un commento ampio e articolato di questo tipo, un commento — va detto — che si fa apprezzare per la sua precisione e profondità. L'Autore, docente di diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana, unisce alla competenza giuridica la conoscenza del mondo emigratorio e l'esperienza diretta della pastorale degli emigrati.

Un buon risultato del pregevole studio potrebbe essere quello di quietare, con la pacatezza e la completezza della riflessione, certe tendenze a interpretare punti dell'Istruzione in maniera riduttiva, tendenze affiorate per lo più da persone o da uffici, destituiti invero di competenza giuridica, propensi a ritenere come orientamenti superati, se non addirittura inficiati di giuridismo, direttive sagge e

prudenti, maturate nella luce del Concilio Ecumenico Vaticano II. Direttive — è bene ricordarlo — che propongono una non trascurabile varietà di formule, in modo da offrire valide risposte pastorali alla varietà di situazioni, tipica della realtà migratoria.

Lo studio mette chiaramente e inequivocabilmente in rilievo, che la condizione particolare degli emigrati deve impegnare l'interesse pastorale delle Conferenze episcopali sia dei paesi di emigrazione come dei paesi di immigrazione. Sottolinea, allo stesso tempo, con ferma chiarezza, che la responsabilità primaria e diretta è e rimane delle Chiese locali, dei loro Ordinari.

La De Pastoralis Migratorum Cura urge le Chiese locali e i loro Ordinari a cercare e reclutare sacerdoti (missionari o cappellani d'emigrazione), Religiosi, Religiose, membri di istituti secolari, laici dediti all'apostolato, che parlino la lingua, che possiedano cultura e mentalità degli emigrati, che, possibilmente, provengano quindi dalle stesse nazioni degli emigrati.

Il commento evidenzia il punto già sottolineato dall'insigne canonista, Jean Beyer, S.J. dell'Università Gregoriana, al Congresso Mondiale della Pastorale dell'Emigrazione, tenutosi in Vaticano lo scorso marzo. Gli operatori pastorali provenienti dai paesi degli emigrati, sia individualmente, sia in associazioni, sia attraverso uffici delle loro Conferenze episcopali, non possono assolutamente, non devono prendere atteggiamenti che creano disunione nelle chiese locali che li accolgono. Il principio semplice e immutabile è: nihil sine episcopo. Tanto più che le chiese locali si stanno sempre più decisamente muovendo verso la collaborazione con la Chiesa universale, voluta dalla costituzione Lumen Gentium, che costituisce uno degli elementi più ispirati dell'intera ecclesiologia del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il commento è un vero sussidio, finora mancante, che sarà utile ai segretariati delle Conferenze episcopali, alle Commissioni episcopali per l'emigrazione, ai delegati nazionali, ai rappresentanti di Conferenze episcopali per gli emigranti, nominati dalla Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni ed il Turismo, come pure ai singoli missionari che sentano il bisogno di verificare il loro apostolato alla luce degli insegnamenti della Chiesa. Ai sacerdoti religiosi, alle religiose, ai laici consacrati, lo studio

offre incitamento e stimolo ad arricchire il loro apostolato tra gli emigrati con la preziosità e l'originalità del loro carisma, e, ove si trovino ad operare con le strutture delle loro Congregazioni religiose e di istituti secolari, con la forza che deriva loro dall'appartenenza a tali istituti, approvati dalla Chiesa.

Il presente numero « Studi Emigrazione », pubblica anche uno studio sulla strada percorsa dalla Chiesa a compimento della missione di salvezza verso gli emigranti in armonia con quanto il regnante Pontefice, Papa Giovanni Paolo II ha affermato nella sua Enciclica *Redemptor Hominis*, n. 14: « L'uomo nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale e, insieme, del suo essere comunitario e sociale... è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione ». Il saggio presenta i documenti di maggior rilievo in materia di pastorale emigratoria, dei Papi Leone XIII (1878-1903), San Pio X (1903-1914), Benedetto XV (1914-1922), Pio XI (1922-1939), Pio XII (1939-1958), Giovanni XXIII (1958-1963), Paolo VI (1963-1978). Lo studio prende il via da Leone XIII perché « l'interesse della Chiesa ai problemi dell'emigrazione moderna cominciò praticamente dopo la seconda metà del XIX secolo, cioè all'inizio del fenomeno stesso. L'ottica particolare con cui questo fenomeno viene osservato è quella tipica della missione ecclesiale, cioè la *salus animarum*, che, in pratica, significa la salvezza integrale dell'uomo, nella sua unità psico-fisica ».

Il lavoro, nella sua analisi stringatissima, tuttavia piena di interesse, dei documenti di sette Pontefici, così conclude, « Si nota il cammino della Chiesa che, da una forma assistenziale, principalmente preoccupata di tutelare la fede degli emigranti contro il triplice pericolo protestantesimo, socialismo e massoneria, passa alla considerazione globale del fenomeno stesso, nella sua molteplicità di cause e manifestazioni, richiamando la responsabilità degli organismi internazionali e proponendo uno Statuto per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori emigranti ».

Una simile conclusione dà, a mio avviso, un carattere lapidario ad alcune affermazioni fatte da Paolo VI, in Colombia, ove si era recato per la seconda Conferenza Latino-Americana di Medellin. Rivolgendosi ai campesinos, e cioè alla categoria da cui escono centinaia di migliaia di emigrati clandestini verso il Venezuela, Paolo VI proclama: « E noi continueremo a difendere la vostra causa. Noi possiamo

affermare e confermare i principi, dai quali poi dipendono le soluzioni pratiche. Continueremo a proclamare la vostra dignità umana e cristiana. La vostra appartenenza alla famiglia umana deve essere riconosciuta, senza discriminazioni sul piano della fratellanza ».

Studi Emigrazione con il saggio sui maggiori documenti pontifici a favore della causa dell'emigrazione, che coprono l'arco di quasi un secolo, offre una guida sicura a ripercorrere l'iter che è culminato nella Costituzione Apostolica Exsul Familia di Pio XII, la Magna Charta della Chiesa a favore degli emigrati, la quale, a sua volta, viene aggiornata alle norme e direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II, dalla Istruzione « De Pastoralis Migratorum Cura ».

GIULIVO TESSAROLO, C.S.
Segretario della Pontificia
Commissione Migrazioni e Turismo

La cura dei migranti secondo il Motu Proprio "Pastoralis Migratorum Cura" e l'Istruzione "De Pastoralis Migratorum Cura"

Introduzione

*Il perché dell'Istruzione « De Pastoralis Migratorum Cura »
e suo valore giuridico*

La cura pastorale dei migranti era retta, negli anni prima del Concilio Vaticano II, dalla costituzione apostolica « *Exsul Familia* » del 1° agosto 1952¹, definita la « *magna charta* »² per l'assistenza spirituale degli stessi migranti. Dopo quasi vent'anni fu ritenuto necessario provvedere ad una nuova disciplina. Il fenomeno migratorio nel frattempo si era profondamente modificato e, soprattutto, l'evento conciliare aveva messo in luce, collocandoli in primo piano, aspetti nuovi per una teologia pastorale dei migranti. Così il Papa Paolo VI con il Motu Proprio « *Pastoralis Migratorum Cura* »³ del 15 agosto 1969 dava l'avvio alla revisione della costituzione « *Exsul Familia* ».

In questo Motu Proprio il Papa ricorda la sollecitudine materna della Chiesa per coloro che « sono stati costretti ad emigrare lontano dalla propria patria »⁴. Di tale cura « esiste come testimonianza esemplare la Costituzione Apostolica, che ha per titolo *Exsul Familia* e che nei tempi recenti è da ritenersi il documento principale, riguardo a tali problemi »⁵. Di tale cura sono stati investiti gli stessi padri conciliari, i

¹ Vedi testo latino in AAS XLIV, 1952, pp. 649-704; il testo italiano in *Civiltà Cattolica*, 1952, p. 311 ss.; testo inglese in *The Church's Magna Charta for Migrants*, di P. G. TESSAROLO, New York, 1962, pp. 23-100.

² G. TESSAROLO, in *The Church's Magna Charta*, p. 13.

³ Testo latino in AAS, 61 (1969), pp. 601-603.

⁴ « *procul a patria migrare coacti sunt* » (Motu Proprio « *Pastoralis Migratorum Cura* »).

⁵ Circa la storia della cura pastorale, da parte della Chiesa, per i migranti cfr. *Exsul Familia*, in AAS, 61 (1969), p. 651 ss.

quali vi hanno prestato la necessaria attenzione, emanando opportune direttive. La necessità di una cura pastorale specifica per i migranti viene motivata dal fatto che « non può essere attuata una efficace cura pastorale per i migranti, se non si tiene in opportuna considerazione il patrimonio spirituale e la cultura propri dei migranti »⁶, senza, per altro, detrimento dell'unità.

Il Papa nell'ordinare la revisione della regolamentazione per la cura pastorale dei migranti sottolinea in particolare due aspetti:

1) « offrire ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali il modo di provvedere più efficacemente alla cura spirituale dei gruppi migranti, i quali sono affidati al loro ministero pastorale non solo come gli altri fedeli, ma richiedono, per la particolare situazione della loro vita, anche un'attenzione rispondente alle loro necessità »⁷;

2) d'altra parte le condizioni in cui oggi si svolge il fenomeno migratorio sono cambiate al punto che « hanno portato a riconoscere ogni giorno più la necessità urgente di rivedere le norme, che sono state emanate in materia dalla Sede Apostolica, e di adattare alle nuove esigenze dei tempi »; « ossia è necessario che si rediga in modo nuovo e migliore l'ordinamento e la struttura, sui quali si basa l'attività di assistenza spirituale ai migranti, utilizzando allo scopo le diverse e molteplici esperienze e le attività di tutti, raccolte in uno sforzo comune »⁸.

Dopo un'ampia consultazione delle conferenze episcopali e dei membri della Congregazione per i Vescovi, il Papa decide « che le norme pastorali sulla cura spirituale dei migranti contenute nella Costituzione Apostolica *Exsul Familia*, vengano opportunamente riviste dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale pertanto demandiamo il compito di promulgare le stesse norme attraverso una particolare Istruzione »⁹.

Tale compito la stessa Sacra Congregazione per i Vescovi assolve con la pubblicazione della Istruzione « *De Pastoralis Migratorum Cura* », data al 22 agosto 1969¹⁰.

La nuova regolamentazione, come risulta, si differenzia, sotto l'aspetto giuridico formale, per il fatto che non è una *costituzione apostolica*¹¹,

⁶ *Pastoralis Migratorum Cura*.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Testo latino in *AAS*, 61 (1969), pp. 614-643. Il testo italiano « *La cura pastorale dei migranti* », a cura della Direzione Nazionale delle opere per le Migrazioni, Roma, 1969. Il testo italiano che citeremo sarà questo, a meno che non faremo, in certi casi, una nostra traduzione, in quanto non troviamo corrispondente al testo originale latino quello offertoci. Sull'iter percorso per la redazione, cf. TERRAGNI, G., *Lo straniero nella legislazione canonica*, Tesi di laurea Pont. Univ. di S. Tommaso Roma 1971, p. 58 ss.

¹¹ « The papal document on the spiritual care of migrants bears as its official title — Apostolic Constitution. Even though the word-Constitution has a rather

come l'*Exsul Familia*, ma un'istruzione. Non è propriamente un atto del Sommo Pontefice, ma della Congregazione per i Vescovi. Da un punto di vista strettamente giuridico quindi si tratta di un documento di grado inferiore al precedente. In quanto poi è un'istruzione della Congregazione per i Vescovi, essa non emana propriamente nuove leggi, ma semplicemente delle direttive pastorali, che in nessun caso vogliono o possono derogare al diritto comune¹².

Se vogliamo approfondire tale differenza, superando il punto di vista formale giuridico, e coglierne il significato, possiamo dire che questo non indica affatto (almeno così crediamo) un minore interesse da parte della Chiesa per la cura pastorale dei migranti. L'*Exsul Familia* riservava la cura pastorale per i migranti soprattutto e prima di tutto alla S. Sede. Anche se non escludeva, anzi richiamava la responsabilità dei vescovi¹³.

broad meaning, it is true, however, that when used by the Holy See, it carries an exact significance; namely, it indicates a document which is a solemn enactment carrying juridical binding force, an ordinance coming directly from the Holy Father. Hence, it is an ordinance of the church deriving from the biggest source, in the clearest form. Consequently only the most important laws are issued through a Constitution... A Constitution, however, contains clearly formulated laws » (T. GREENTRUP, in *Die Apostolische Konstitution-Exsul Familia-Zur Auswanderer- und Flüchtlingsfrage*, München, 1955, citato in *The Church's Magna Charta...* p. 14).

¹² Le determinazioni delle leggi della Chiesa « ipsa lege contineri possunt; non raro autem reservantur cuidam formae minus solemnium normarum, quae in iure canonico erit decretum vel etiam instructio S. Congregationis ». « Dum Decretum normam strictae obligatoriam per se designat, instructio de se simplicem dicit normam declarativam, cuius directio servanda est, potius quam est urgenda eius litteralis observatio ». E vero che non sempre è facile distinguere in pratica i *decreta* dalle *instructiones*. In ogni caso: « Haec tamen inter leges et huiusmodi complementa intersunt: 1° ut legi quam complent derogare nequeant; 2° ut proinde, si quaedam simul componi nequeant, lex, quamvis anterior, instructioni praeferenda sit; 3° ut, suppressa lege, instructio, quasi accessoria, simul cum principali desinere debeat » (*Vermeersch-Creusen, Epitome Iuris Canonici*, I, ed. VIII, Romae 1965, p. 152 s. n. 132). Del resto neppure la Costituzione Apostolica *Exsul Familia* intendeva porsi in contrasto con il diritto comune: « Haec autem postulata cum sententia Nostra plane conveniunt: ardentem enim exoptabamus opportunam nancisci occasionem, qua Nobis tandem liceret unumquemlibet loci Ordinarium aptis instruere normis, a legibus Codicis Iuris Canonici non discrepantibus, sed earumdem menti atque consuetudini apprime respondentibus, eique opportunas dare facultates, ut alienigenis sive advenis sive peregrinis spirituales posset praebere adscientiam necessitatibus haud imparem nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi profuerunt » (*Exsul Familia*, AAS, o.c. p. 692).

¹³ Le referenze all'Ordinario del luogo nella Costituzione *Exsul Familia* sono quanto mai numerose, specialmente nel cap. IV della seconda parte. Del resto è l'ordinario del luogo che rimane responsabile della cura pastorale per i migranti nella sua diocesi; come pure è lui che dà le facultà ai missionari: *Exsul Familia*, nn. 32-40. Cfr. anche FERRETTO, G., *Historical-Juridical Commentary on «Exsul Familia» in The Church's Magna Charta*, p. 106 ss.

Ma si trattava sempre di un'organizzazione centralizzata, che il movimento iniziato con il Vaticano II metteva in discussione.

Il Concilio ha segnato un movimento di responsabilizzazione delle Chiese locali, attraverso, particolarmente, le conferenze episcopali: da questo punto di vista la nuova regolamentazione, più flessibile e meno impegnativa a livello di Chiesa Universale, vuole semplicemente rispettare e stimolare l'impegno delle Chiese locali, facendo loro assumere la responsabilità della cura pastorale dei migranti. Per questo da una parte lascia loro un margine ampio di regolamentazione e dall'altra le impegna al rispetto del diritto comune, offrendo semplicemente delle direttive.

Inoltre, una maggiore comprensione del fenomeno migratorio ha fatto cogliere con mano la sua varietà, molteplicità e mutabilità: tutto questo ha consigliato, più che una legislazione rigida, delle direttive pastorali o dei regolamenti, che, mentre da una parte permettono una libertà di iniziativa, secondo le diverse situazioni locali, dall'altra parte salvano l'unità strutturale fondamentale nell'alveo del diritto comune, che è la struttura portante di ogni pastorale bene ordinata, e nel suo rispetto.

Tutto questo sembra essere già espresso in qualche modo nel titolo stesso, sia del Motu Proprio che della Istruzione, in cui vengono accentuate le *connotazioni pastorali*. L'istruzione cioè ha in vista delle direttive, per rendere più spedita e agile la cura pastorale. Non che il diritto comune non sia pastorale o per lo meno non sia stato emanato in funzione pastorale. Sappiamo bene che la norma nella Chiesa è a servizio della *salus animarum*, che è la legge suprema di ogni attività ecclesiale. Ma la norma generale non può prevedere tutte le situazioni concrete, secondo le diverse esigenze pastorali. Di qui lo sforzo per le norme particolari e per direttive più concrete. Nel campo specifico delle migrazioni, il documento vuole tenere presenti in modo del tutto particolare la situazione concreta del fenomeno migratorio e le esigenze pastorali particolari che ne derivano. Conseguentemente, se non si deve essere troppo proclivi a vedere contraddizione tra norma canonica in genere ed esigenze pastorali, bisogna essere ancora più attenti e cauti nella valutazione della Istruzione « *De Pastoralis Migratorum Cura* », che ha come suo campo di applicazione precisamente il coordinamento di un'attività pastorale, per il bene dei migranti. L'appellarsi alle esigenze della pastorale per discostarsi dalle direttive della Istruzione può manifestare facilmente una buona dose di arbitrarietà, dal momento che il documento vuole regolare proprio l'attività pastorale.

Con la promulgazione della Istruzione « *De Pastoralis Migratorum Cura* » viene a perdere il suo valore legale la Costituzione Apostolica *Exsul Familia*. Questo sembra doversi concludere dalle parole del Papa nel Motu Proprio citato. La decisione del legislatore infatti è « che le norme pastorali sulla cura spirituale dei migranti contenute nella Costituzione Apostolica *Exsul Familia* vengano opportunamente riviste dal-

la Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale pertanto demandiamo il compito di promulgare le stesse norme attraverso una particolare Istruzione »¹⁴. È chiaro che con tale mandato il Papa abroga la Costituzione Apostolica nella misura in cui questa preveda norme diverse dalla Istruzione: il documento che reggerà la cura pastorale dei migranti sarà l'Istruzione, non la Costituzione Apostolica *Exsul Familia*. C'è da rilevare però che nel testo si parla di revisione delle norme pastorali e di promulgazione di nuove norme, che sostituiscano quelle da rivedere. Un linguaggio piuttosto sfumato, che non significa una *abrogazione* pura e semplice della Costituzione Apostolica *Exsul Familia*. Si tratta di una *revisione*. Da ciò pare si possa concludere che la Costituzione Apostolica *Exsul Familia* rimane ancora come punto di riferimento per cogliere almeno il pensiero della Chiesa nella Cura Pastorale per i migranti. Questo ci pare il senso da attribuire all'affermazione che si trova nella Lettera « *La Chiesa e la mobilità umana* »¹⁵, emanata dalla Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo: « Quel documento (la *Exsul Familia*) che abbraccia tutti gli aspetti della itineranza, conserva il suo valore anche oggi. È dal tronco antico che si diramano germogli nuovi »¹⁶. In realtà è questo il documento in cui la Chiesa ha espresso compiutamente se stessa e la sua storia nell'affrontare il problema della cura pastorale dei migranti. Le norme concrete sono state modificate dall'Istruzione. Ma tale Istruzione non vuole presentarsi come espressione compiuta e completa della mente della Chiesa. Ha un significato più contingente e relativo.

Annotiamo che l'Istruzione è un documento che intende emanare norme sulla cura pastorale dei migranti, come realtà distinta dalla cura pastorale di altri settori della mobilità umana, per i quali la Chiesa ha emanato direttive in altri documenti, ai quali rimandiamo¹⁷. Aggiungia-

¹⁴ « *Pastoralis Migratorum Cura* ».

¹⁵ Il testo si trova nell'Osservatore Romano, 26-27 maggio 1978. Noi la citiamo secondo il testo pubblicato nella Collana « Servizio dell'Unità », n. 15, a cura dell'Ed. LDC, 1978.

¹⁶ « *La Chiesa e la mobilità umana* », p. 27. TERRAGNI, G., o.c. p. 63 afferma: « Le norme precedentemente date non vengono né abrogate né sostituite dall'Istruzione, se non nella misura in cui esse sono direttamente contrarie o venga esplicitamente affermato che la determinata norma non ha più vigore » e cita il can. 22. Ma ci pare che del c. 22 valga in questo caso l'ultima possibilità prevista e cioè « *aut totam de integro ordinet legis prioris materiam* ». Non ci risulta chiara in proposito la posizione di TOMASI, S., *Pastoral and canonical innovation of Pastoralis Migratorum Cura*, in *The Jurist*, 31 (1971), p. 334.

¹⁷ « È superfluo notare che mantengono il loro vigore i documenti normativi già emanati dalla Santa Sede, ai quali è fatto costante riferimento, e cioè: Il direttorio generale *Peregrinans in terra* del 30 aprile 1969, l'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* del 22 agosto 1969, le *Normae et facultates pro maritimorum atque navigantium spirituali cura gerenda* del 24 sett. 1977 » (« *La Chiesa e la mobilità umana* », p. 4).

mo anche che il problema dei migranti ha connessioni anche con la cura pastorale di persone di rito diverso dal latino o di persone che si trovano nell'ambito della Chiesa "missionaria". Per necessità noi limiteremo la nostra attenzione ai fenomeni delle migrazioni di cattolici di rito latino, dove la Chiesa è già piantata e gerarchicamente strutturata in modo compiuto.

Di tale Istruzione intendiamo offrire un commento, seguendo i singoli capitoli di cui si compone, anche se non diamo uguale rilievo a tutte le parti. Ci soffermeremo maggiormente su quelle parti che sembrano necessitare un qualche chiarimento, o per difficoltà di lettura o di applicazione. Abbiamo così delineato il quadro di sviluppo: la necessità della cura pastorale specifica dei migranti; l'organizzazione della cura pastorale a livello diocesano; i missionari per i migranti; il Delegato per i Missionari, i religiosi.

Infine, ricorrendo quest'anno il decimo anniversario della promulgazione dell'Istruzione, crediamo opportuno chiudere tale commento con una considerazione finale generale, dove cercheremo di mettere a fuoco i punti principali della stessa Istruzione, e rilevare oscurità e indicare piste per un cammino ulteriore.

I. Una Pastorale particolare per i Migranti

Nel Motu Proprio il Papa ricorda la esortazione conciliare per una cura pastorale particolare per i migranti. Si tratta del n. 18 del Decreto *Christus Dominus*, che la lettera della Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo qualifica come « il criterio di fondo indicato dal Concilio Vaticano II »¹ per la pastorale dei migranti. Ecco il testo: « Si abbia un particolare interessamento per quei fedeli che a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi ed altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti. Le Conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, la concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da darsi dalla Sede Apostolica, adattate convenientemente alle situazioni dei tempi, dei luoghi e delle persone ». In tale testo sono confluite infatti le diverse istanze dei padri conciliari sulla cura pastorale per i migranti². Viene sottolineata l'insufficienza, per tali categorie di persone, proprio a causa della loro situazione, dell'ordinaria cura pastorale dei parroci. Vengono quindi elencate diverse categorie di persone che si trovano nell'identica situazione: insufficienza della cura pastorale ordinaria. La pastorale particolare per venire incontro alle diverse esigenze di tali categorie di persone esige un impegno ultradiocesano e ultraterritoriale, nel cercare metodi e mezzi adatti, tenendo presenti come guida le disposizioni della S. Sede, siano esse già date o siano da darsi.

L'Istruzione « *De Pastoralis Migratorum Cura* » cerca di precisare, come è suo compito, la situazione delle diverse categorie di persone: « Le migrazioni odierne, sviluppatasi con sorprendente rapidità in tutto il mondo, sono composte da vari elementi: risultano infatti sia da operai come da esperti in campo tecnico, sia da generosi volontari come da profughi ed esiliati.

Orbene tutti costoro, pur costituendo categorie umane non poco diverse tra loro, hanno in comune condizioni di vita del tutto particolari, che differiscono molto da quelle a cui erano assuefatti in patria, al punto da non poter far capo, per aiuto spirituale, ai parroci del luogo. Per questo la Chiesa si preoccupa con materna sollecitudine di prestare ad essi un'opportuna assistenza pastorale. È precisamente da questo punto

¹ « *La Chiesa e la Mobilità Umana* », p. 7.

² Cfr. *Rapporto del Centro Studi Emigrazione al Consiglio Superiore di emigrazione*, CSER, Roma, 1966, pp. 1-11. Cfr. anche TERRAGNI, G., o.c., p. 53 ss.

di vista pastorale, di cui ora si tratta, che nel concetto di migranti sono compresi tutti coloro che, per qualunque motivo, si trovano a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica e per varie necessità hanno bisogno di un'assistenza particolare »³.

La Chiesa non ignora infatti come il concetto di migrante nasconda una realtà varia, nello spazio e nel tempo, e sia soggetta a diversi condizionamenti⁴. Il fenomeno emigratorio è quindi in continua evoluzione secondo la realtà sociale, economica, politica e culturale. Diverse sono anche le cause che lo originano. Tutto questo non può non essere tenuto presente nell'azione che la Chiesa intraprende, quando si pone davanti al fenomeno migratorio. Per quanto riguarda tuttavia la cura pastorale, la Chiesa coglie un elemento comune: l'insufficienza di una cura pastorale ordinaria e la necessità quindi di una cura pastorale specifica per i migranti. Ed è precisamente in tale prospettiva che anche noi, seguendo l'Istruzione, ci inseriamo. Affermare la necessità di una cura pastorale specifica non significa affermare che questa debba essere uguale per tutte le categorie di persone. La diversità del fenomeno anzi deve indurci a pensare a una differenziazione, anche negli strumenti e nei metodi con cui essa dovrà attuarsi. Così la lettera sulla mobilità umana della Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo inquadra il concetto di migranti nella realtà più ampia della mobilità dei popoli, che, come si svolge nel nostro tempo, « riveste aspetti multiformi, talvolta contrastanti, dovuti essenzialmente alla diversità di origine: altro infatti è la mobilità determinata dalla libera scelta degli interessati, altro è la mobilità che nasce da costrizione, di qualunque natura essa sia: ideologica, politica, economica, ecc. »⁵.

Dopo aver distinto all'interno di questo mondo in movimento diverse categorie: gli emigranti, i marittimi, gli aeronaviganti, i nomadi e i turisti, ci dice che la distinzione viene fatta perché sia « tenuta presente nel servizio ecclesiale all'intero mondo migratorio, con preferenza, in senso evangelico, per le categorie più povere, disagiate o emarginate »⁶.

Ma qual è il fondamento di tale cura pastorale specifica e in che cosa essa consiste?

Le domande, per avere una risposta, esigono un'attenta riflessione sulla Chiesa e particolarmente sulla Chiesa locale⁷. La cura pastorale dei

³ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 15.

⁴ Cfr. *Rapporto del Centro Studi Emigrazione al Consiglio Superiore di emigrazione*; *De Pastoralis Migratorum Cura*, nn. 1-11; « *La Chiesa e la Mobilità umana* », pp. 6-11; PEROTTI, A., *Il nuovo documento sull'assistenza pastorale ai migranti*, in « *La pastorale degli emigranti* », p. 40 ss.; ANGEL, A., *La Chiesa e il fenomeno migratorio*, coll. Maestri della fede, n. 84, pp. 15 ss.

⁵ *La Chiesa e la Mobilità umana*, p. 5.

⁶ *Ibid.*

⁷ Cfr. BEYER, J., *Fondements ecclésiiaux de la Pastorale migratoire*, relazione tenuta al congresso mondiale per la pastorale dell'emigrazione, Roma, 13-17 marzo

migranti è infatti un problema di Chiesa e della sua missione. « La Chiesa, 'segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano', sentendosi intimamente coinvolta dalla evoluzione della civiltà, di cui la mobilità umana è una componente rilevante, si interroga sulle esigenze della sua presenza in questo mondo nuovo, in cui si riflette, in certo senso, il suo volto di pellegrina sulla terra.

In tal modo essa rivive una volta di più il mistero del suo divino fondatore, mistero di vita e di morte. Ieri, per raggiungere il mondo pagano, ha cercato di spogliarsi della fisionomia giudaica; per andare incontro ai barbari, ha abbandonato l'impronta attinta dalla mentalità romana; per essere disponibile all'intera umanità, si è sforzata di aprirsi a tutte le culture. Una disposizione analoga la guida oggi, per fermentare con il vangelo la realtà delle trasmissioni, e fare possibilmente di esse un mezzo per l'adempimento della sua missione »⁸.

Di fatto il problema pastorale che pone un popolo in movimento non è tanto un problema di rapporti tra Chiese locali, ma un problema di Chiesa. Nella Chiesa infatti un cristiano non è mai un estraneo⁹. La Chiesa ha come sua nota essenziale l'unità e la cattolicità. Un aspetto di tale cattolicità è quello sottolineato da San Paolo: tutti sono chiamati a formare un solo Corpo in Cristo, nell'unico e medesimo Spirito. Conseguentemente, non possono essere considerati fattori determinanti gli elementi culturali o comunque umani di qualsiasi genere. Il miracolo della Pentecoste, per cui i diversi popoli della terra hanno udito l'annuncio del messaggio evangelico nella propria lingua, significa anche che ogni lingua e cultura ha cittadinanza, come pure che nessuna ne ha la prerogativa e l'esclusiva. Ma nello stesso tempo che ogni cultura viene rispettata, viene anche relativizzata. La Chiesa appare così nel mondo costituita da diversi popoli. Eppure ha una sua profonda unità¹⁰. Può parlare tutte le lingue del mondo proprio perché non si identifica con nessuna. Ha una sua profonda unità, proprio perché essa non si ancora su fattori umani e culturali. È una proprio perché cattolica. La cattolicità va di pari passo con l'unità e l'unicità della Chiesa¹¹.

1979; CORECCO, E., *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in « Servizio Migranti », ANCEL, A., *La Chiesa e il fenomeno migratorio*, LDC, Collana Maestri della fede, n. 84.

⁸ « *La Chiesa e la mobilità umana* », p. 12.

⁹ « *La pastorale dei migranti* », p. 45. Si tratta di orientamenti e istruzioni emanate dalla Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo, in applicazione della lettera « La Chiesa e la mobilità umana ». Noi la citiamo secondo l'opuscolo che contiene anche la lettera, edito LDC nella collana « Servizio dell'Unità », n. 15.

¹⁰ Cfr. Ef. cap. 2.

¹¹ « Si realizza così nella chiesa locale l'unità nella pluralità, cioè quell'unità che non è uniformità, ma armonia, nella quale tutte le legittime diversità sono assunte nella comune tensione unitaria » (« *La Chiesa e la mobilità umana* », p. 20).

Tutto questo appare più che evidente quando si parla della Chiesa universale. Ma vale anche quando il discorso viene portato all'interno della Chiesa locale. La Chiesa infatti non è il risultato di diverse chiese, non è una federazione di Chiese, ma è una¹². E nella Chiesa locale è presente semplicemente l'unica Chiesa di Dio. La Chiesa locale è tale, cioè chiesa, nella misura in cui nella sua realtà concreta realizza e attualizza la cattolicità e l'unicità della Chiesa. È un fatto che nella Chiesa locale viene maggiormente in evidenza una unità che si esprime anche da un punto di vista sociologico, in base a fattori culturali. Anzi i criteri in genere in cui le chiese locali si costituiscono sono prevalentemente di ordine culturale. In una società statica del passato tali elementi culturali avevano forse un peso ancora maggiore, al punto che il rischio di costituire l'unità su una base culturale più che spirituale, di fede, era più che fondato. Ma oggi assistiamo ad un tipo di società in movimento. Le diverse culture confluiscono nello stesso ambiente e si impone la necessità di un pluralismo culturale. È un dato positivo di cui bisogna prendere atto con soddisfazione. La Chiesa si costruisce e cresce non attorno a un fatto culturale ma attorno all'Eucaristia e nessun fedele può essere considerato estraneo alla Chiesa¹³.

La Chiesa locale di fronte alla presenza dei migranti nel suo seno è chiamata ad essere Chiesa, famiglia di Dio, ad accoglierli come figli con pieno diritto di cittadinanza, nel rispetto del loro mondo culturale e delle loro tradizioni, ammettendo la pluralità dei linguaggi e delle culture. La Chiesa infatti si costruisce nell'unità profonda della comunione nello Spirito, che è accettazione e comunione del fratello in quanto tale¹⁴.

Essere Chiesa di Dio in concreto, di fronte ai migranti, significa accettare il migrante nel suo patrimonio culturale e nel suo modo di esprimere anche la sua fede e di dare a Dio il culto nel modo suo proprio, nella particolare situazione che egli vive, in un determinato momento della sua vicenda umana. Proprio il rispetto di tale vicenda umana e del

Cfr. ANCEL, art. cit., 6-14. «La varietà delle chiese locali tende all'unità, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa» (*Lumen Gentium*, 23).

¹² ANCEL, A., o.c., p. 6 ss; BEYER, art. cit.; CORECCO, E., art. cit.

¹³ «(Il Cristo) istituit nella sua Chiesa il mirabile sacramento dell'Eucaristia, dal quale l'unità della Chiesa è significata ed attuata» (*Unitatis Redintegratio*, n. 2); «non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della S. Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità» (*Presbyterorum Ordinis*, n. 6).

¹⁴ «La chiesa locale è Chiesa solo se ha una dimensione universale: perciò il suo modo specifico di vivere la partecipazione non si esprime tanto attraverso 'forme di rappresentanza' quanto, e ben più, confrontandosi con le esperienze di fede di tutti i suoi membri — che mai le sono 'stranieri' — e accettandone i valori» (*Documento finale del IV Convegno nazionale dei Delegati diocesani e dei Missionari di emigrazione*, Roma 13-16 sett. 1976, n. 2, in *Maestri della Fede*, n. 126, p. 38).

mondo culturale che i migranti vivono richiedono una cura particolare nella Chiesa in cui vengono a trovarsi. «Si comprende facilmente che non si può attuare efficacemente una tale cura pastorale, se non si tiene sufficientemente conto del patrimonio spirituale come pure della cultura spirituale propri dei migranti »¹⁵.

Proseguendo, il Papa specifica ulteriormente in che cosa consista tale patrimonio spirituale: « in esso ha una grande importanza la lingua patria, attraverso cui i migranti esprimono il loro mondo di pensieri, il loro modo di vedere come pure la loro vita religiosa »¹⁶.

L'Istruzione esplicita ulteriormente: « I migranti portano con sé il loro modo di pensare, la propria lingua, la propria cultura e la propria religione. Tutto ciò costituisce un patrimonio, per così dire, spirituale di pensieri, di tradizioni e di cultura che perdurerà anche fuori della patria. Esso perciò dev'essere dappertutto tenuto in grande conto. Non ultimo posto deve avere in questo campo la lingua nativa dei migranti, attraverso la quale essi esprimono la mentalità, le forme di pensiero e di cultura ed i caratteri stessi della loro vita spirituale »¹⁷.

Da tali premesse, vengono dedotte alcune conclusioni pratiche: « E poiché tutto questo rappresenta il mezzo e la via naturale per conoscere e comunicare gli intimi sentimenti dell'uomo, la cura dei migranti porterà certamente più abbondanti frutti, se prestata da quanti conoscono bene tali fattori e posseggono, nel senso più pieno, la lingua degli stessi migranti. Appare quindi evidente e risulta confermata l'opportunità di affidare la cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua, e ciò per tutto il tempo richiesto da vera utilità »¹⁸.

Ora a proposito di tali testi ci pare di dover sottolineare i seguenti punti:

1) il rispetto della lingua e della cultura di ogni uomo fa parte del rispetto che si deve all'uomo stesso, perché fanno una cosa sola con la persona;

2) il mondo culturale che ognuno porta con sé costituisce il suo porsi in rapporto con gli altri. Perciò la comunicazione è possibile nella misura in cui ognuno incontra l'altro disposto ad accoglierlo e a rispettarlo. A tale legge non sfugge neppure l'espressione della fede: questa, benché al di sopra di qualsiasi cultura, di fatto nell'individuo viene filtrata attraverso un mondo culturale. La cura pastorale perciò non può prescindere da esso. Il sacerdote deve conoscere e rispettare tale mondo. Ancora meglio se egli stesso possiede tal mondo culturale, sia perché egli stesso vi appartiene, sia perché vi si è inserito. Tutto questo è conforme alla pedagogia divina, manifestatasi particolarmente nel mistero dell'In-

¹⁵ *Motu Proprio Pastoralis Migratorum Cura.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *De Pastoralis Migratorum Cura, n. 11.*

¹⁸ *Ibid.*

carnazione e che costituisce il principio basilare della pastorale della Chiesa, soprattutto nella sua attività strettamente missionaria¹⁹.

Tutto questo discorso acquista una particolare verità di concretezza ad un esame attento del dramma dell'emigrazione. Il fatto è che l'uomo cresce e si forma in un determinato ambiente; vive di una particolare cultura, nella quale è abituato a pensare, a valutare le cose e a comunicare. L'uscire da questo ambiente crea già per se stesso una rottura di equilibrio e mette l'uomo in una situazione di difficoltà. Questa è ancora più aggravata quando la si veda nella situazione concreta, in cui tale trapasso si realizza: necessità di lavoro, con tutte le implicazioni connesse con tale problema, persecuzioni politiche, discriminazioni razziali, ignoranza della lingua, ecc. Il fatto delle migrazioni diventa già per se stesso nella realtà concreta, in cui si svolge, un dramma umano dalle proporzioni enormi, che è stato ampiamente studiato²⁰. Alcuni aspetti di tale problema sono messi in evidenza dalla Istruzione nei primi quindici nu-

¹⁹ *Ad Gentes*, n. 5: «L'attività missionaria tra le genti differisce sia dall'attività pastorale, che viene svolta in mezzo ai fedeli, sia dalle iniziative da prendere per la ricomposizione dell'unità dei cristiani». «Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo» (*Gaudium et Spes*, n. 22). «La Chiesa... per essere in grado di offrire a tutti il mistero della salvezza e la vita, che Dio ha portato all'uomo, deve cercare di inserirsi in tutti questi raggruppamenti con lo stesso metodo, con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a quel certo ambiente socio-culturale degli uomini, in mezzo ai quali visse» (*Ad Gentes*, 10).

²⁰ Cfr. ANCEL, A., art. cit. Sappiamo che oggi è acceso un ampio dibattito sull'interpretazione del fatto sociale, economico e politico dell'emigrazione. Lo storico, il sociologo e il politico, come pure l'economista potranno investigare le cause che stanno a monte di tale ampio fenomeno: cause sociali, economiche e politiche. Ed è necessario un tale studio. Ma l'approccio della Chiesa evidentemente non può limitarsi a tale analisi dei fatti. Essa va oltre. La visione della storia che essa ha parte dalla prospettiva che la storia, pur essendo fatta dagli uomini, è guidata da Dio, per la realizzazione del suo piano di salvezza. La storia è guidata dalla Provvidenza e tende alla pienezza della manifestazione di Cristo Salvatore. In questa prospettiva, l'interpretazione dei fatti, per la Chiesa ha tutt'altro significato. Così per es., San Giovanni Evangelista, ha potuto vedere nella decisione del Sommo Sacerdote di uccidere Gesù, una profezia sulla morte salvifica di Cristo (cfr. Giovanni, 12, 51 ss.) e lo storico degli Atti degli Apostoli, Luca, nella persecuzione scatenata dai capi del giudaismo contro i cristiani, la realizzazione del disegno di Dio di portare la salvezza a tutti i popoli. Una considerazione teologica del fenomeno emigratorio non significa evidentemente ignorare le cause naturali, prima tra tutte la cattiveria umana, che può essere all'origine del fenomeno e tanto meno giustificarle, ma semplicemente domandarsi (ed è la domanda decisiva che il cristiano deve sempre porsi, se vuole dare un suo contributo originale) quale può essere il significato nel piano della storia della salvezza del fenomeno emigratorio. Per un approccio teologico, cfr. la relazione di G. DANESI, *Per una teologia delle migrazioni*, tenuta al congresso mondiale per le migrazioni, svoltosi a Roma dal 13 al 17 marzo 1979.

meri. Si tratta di situazioni del tutto particolari, cui la pastorale ordinaria non è in grado di far fronte. Eppure anche e soprattutto a tali migranti è necessario annunciare il lieto messaggio²¹. La situazione che essi vivono si ripercuote grandemente sulla loro vita di fede²². Se la Chiesa fosse assente in tale momento, la fede potrebbe essere messa in pericolo. Laddove invece essa è fedele all'impegno di evangelizzazione, e si inserisce nel cammino e nella realtà dell'uomo migrante, il vangelo trova il suo terreno adatto. « In molti casi la mobilità umana è stata determinante o almeno ha esercitato un notevole influsso sulla nascita e sviluppo di nuove chiese »²³.

Di qui la valutazione positiva da dare ai gruppi etnici, dati dalle migrazioni senza ritorno e che coltivano le proprie tradizioni, in ideale unione con il paese di origine²⁴. « L'etnicità è un elemento di grande valore sociologico. Il gruppo etnico, ben lungi dal costituire un ghetto arreca alla società l'apporto della propria diversità. Armonizzandosi al contesto culturale, e continuando a conservare la propria identità, il gruppo etnico può essere — e la storia insegna che ciò avviene in molte nazioni — una colonna portante della struttura sociale »²⁵.

Di qui la necessità di valorizzare il patrimonio etnico e culturale originario. « La fedeltà delle persone, delle famiglie e dei gruppi al ceppo da cui sono scaturiti, è una prerogativa ammirevole e commovente. Giova sottolineare che essa, nel nostro ordine di idee, acquista un valore primario anche come fondamentale e irrinunciabile diritto, pur se è necessario che il suo esercizio venga orientato in funzione di una superiore armonia.

Più di altri fenomeni, e quanto più si fa evidente la tendenza alla stabilità, la migrazione rappresenta una sfida all'alterità e alla diversità. Il reciproco rispetto e la reciproca valorizzazione tra gli uomini e popoli, è il requisito essenziale per la serena e feconda convivenza. Potrebbe essere diversamente nella società ecclesiale? Qui urgono le notissime e obbligate esigenze della fraternità e dell'universalità che resterebbero parole vuote se non fossero tradotte in concreti atteggiamenti. È quindi essenziale riconoscere agli immigrati l'innato diritto a conservare e sviluppare il loro patrimonio, etnico, linguistico e culturale »²⁶.

²¹ « *La Chiesa e la mobilità umana* », pp. 12 ss.

²² « A queste (situazioni di ingiustizia) la Chiesa è profondamente sensibile, ed è convinta di dover esprimere tale sensibilità nei modi conformi alla pienezza della sua vocazione. Ritiene quindi suo dovere specifico e primario proclamare incessantemente la 'lieta notizia', con la testimonianza e con l'annuncio esplicito della parola di Dio. La storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro la mattina di Pentecoste, si mescola e si confonde con la storia di questo annuncio » id., p. 12, n. 1).

²³ Ibid.

²⁴ « *La pastorale degli emigranti* », n. 4, p. 44.

²⁵ Ibid.

²⁶ Id., n. 5, p. 44.

Il *Motu Proprio* tuttavia mette subito in guardia da un'assolutizzazione di tale principio, particolarmente nel campo ecclesiale e quindi nella pastorale dei migranti. Esso aggiunge subito (e questo ci fa comprendere meglio la portata del principio precedentemente enunciato!): « Bisogna tuttavia stare attenti, come è ovvio, perché tali diversità e gli adattamenti ai gruppi delle diverse nazioni, in sé legittimi, non si risolvano in danno per quella unità, alla quale tutti siamo chiamati nella Chiesa, secondo gli ammonimenti di S. Paolo: « E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi » (1 Cor. 12, 13-14); tutti infatti siamo uno solo in Cristo » (Gal. 3, 28)²⁷. Di fatto la Chiesa pur apprezzando la cultura e la lingua, in cui la fede si esprime, non assolutizza tali valori. Sa bene che essi possono costituire dei limiti, dentro i quali la persona, chiudendosi, è impedita di crescere. In ogni caso l'unità e la comunione vanno cercate al di là e al di sopra di essi. Si può anzi dire che conservano il significato di valori nella misura in cui si aprano all'incontro e ad altri valori, permettendo una comunione più profonda, e quindi una unità nella diversità. Se l'essere Chiesa richiede dalla comunità locale apertura, accoglienza, rispetto e comunione con i migranti che vengono ad inserirsi nel suo seno, la stessa realtà esige che i migranti non si chiudano e diventino un corpo separato all'interno della comunione ecclesiale; come la comunità locale non può costruirsi Chiesa attorno ai propri valori culturali e nazionali, costringendo i migranti ad abbandonare il proprio patrimonio culturale, così i migranti non possono costruirsi in Chiesa attorno ad un patrimonio culturale, nazionale e linguistico, costituendosi in Chiesa accanto o, peggio, in opposizione alla Chiesa locale. La Chiesa è unità e comunione. Non si costruisce attorno ad elementi umani, anche se nobili e da rispettare, ma attorno all'Eucaristia; in Cristo, nella cui persona si ritrovano tutti fratelli, figli dello stesso Padre. È per questo che la Chiesa può ammettere diverse espressioni culturali, senza correre pericoli per la propria unità. Proprio perché l'unità è più profonda; è costituita dalla persona stessa di Cristo. Tale unità può essere minacciata sia quando la Chiesa locale rifiuti un'espressione culturale della fede diversa dalla propria, sia quando la comunità dei migranti pretenda ricostruirsi ugualmente attorno ai propri valori culturali, erigendosi essa stessa in Chiesa, come corpo separato²⁸.

²⁷ *Pastoralis Migratorum Cura*.

²⁸ Di fatto nel campo delle migrazioni si sono verificati non poche volte tali fenomeni. È difficile dire se la causa è legata alla Chiesa locale, che emargina gli emigrati, o alla Chiesa di origine che pretende il trapianto all'estero. Cfr. LACHAGA, J. M., de, *Eglise particulière et minorités ethniques*, Le Centurion, Paris, 1978. Particolarmente rilevante è in Europa il problema delle Chiese emarginate o ghetto, a proposito delle comunità cristiane che sono costituite dai gruppi dei migranti. Cfr. *Strukturelle Versuche zur Integration einer 'Nebenkirche'*, relazione all'accademia cattolica di Amburgo, 5 novembre 1978.

A livello istituzionale, l'unità della Chiesa si costruisce attorno al Vescovo e al sacerdozio ministeriale²⁹. Egli infatti agisce quale rappresentante di Cristo ed è segno visibile dell'unità della Chiesa, proprio perché egli è il preside dell'Eucaristia, della carità e dell'amore del Cristo³⁰. È per questo che egli è il responsabile della pastorale della sua diocesi³¹ e sulla Chiesa locale grava la responsabilità prima dell'accoglienza anche dei migranti, del rispetto della loro identità e della loro libertà, come pure dell'unità attorno all'altare di Cristo³².

In questa prospettiva, mentre da una parte si deve insistere, come fa l'Istruzione e come sempre hanno fatto i documenti della Chiesa, perché le chiese locali siano sensibili ai problemi dei migranti e assicurino loro una pastorale specifica adatta alle loro esigenze, dall'altra si deve anche rilevare il pericolo opposto, cioè di migranti che, magari con i loro sacerdoti missionari, si costituiscano in comunità che non accettano di entrare in comunione con il Pastore della diocesi e con la comunità della Chiesa locale in cui si inseriscono. Si possono verificare quindi casi in cui comunità di migranti vivano la loro vita ecclesiale senza alcun rapporto con il vescovo e con la chiesa locale, in un continuo riferimento al vescovo della patria di origine, in opposizione a quello della Chiesa in cui di fatto si trovano; comunità di migranti che più che attorno alla Eucaristia, costruiscano la loro unità prevalentemente attorno a valori culturali. Può capitare addirittura che nella comunità di migranti permanga una mentalità di colonizzatori, in cui è completamente assente il rispetto e la sensibilità per la comunità di accoglienza. In casi estremi, si può arrivare anche al punto che la comunità dei migranti possa essere

²⁹ « La Chiesa santa e cattolica, che è il Corpo Mistico di Cristo, si compone di fedeli, che sono organicamente uniti nello Spirito Santo da una stessa fede, dagli stessi sacramenti e da uno stesso governo, e che unendosi in vari gruppi stabili, congiunti dalla gerarchia, costituiscono Chiese particolari o riti » (*Orientalium Ecclesiarum*, n. 2).

³⁰ « Insegna quindi il Santo Concilio che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei Santi Padri viene chiamata sacerdozio sommo, vertice del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce anche, con l'ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e di governare, i quali però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio » (*Lumen Gentium*, n. 21).

³¹ « Ai vescovi, come a successori degli Apostoli, nelle diocesi loro affidate, per sé spetta la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma restando in ogni campo la potestà del Romano Pontefice » (*Christus Dominus*, n. 2).

³² Cfr. « *La Chiesa e la mobilità umana* », n. 4, p. 23. « Cibandosi poi del Corpo di Cristo nella santa comunione, (i cristiani) mostrano concretamente l'unità del Popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata » (*Lumen Gentium*, n. 11).

provocata dal sacerdote e missionario, che la guida, a portare con sé fermenti politici, nazionalistici e patriottici, che non hanno nulla a che vedere con il patrimonio spirituale e culturale da rispettare e tanto meno con la realtà ecclesiale. In tal caso la comunità dei migranti può essere *longa manus* all'estero di un potere politico, che, soprattutto se contribuisce con finanziamenti, si serve di essi per scopi di dominio o di politica, privandoli della necessaria libertà di espressione e ostacolando la comunione ecclesiale profonda³³.

Tutti questi pericoli sono piuttosto reali. Da essi la Chiesa ci mette in guardia, perché sono una vera minaccia per l'unità ecclesiale, attorno all'Eucaristia e al Vescovo.

Questo ci induce a riflettere ulteriormente sulla portata reale della direttiva dell'autorità della Chiesa nell'indicarci di affidare la cura pastorale specifica a persone che « conoscono bene tali fattori e posseggono, nel senso più pieno, la lingua degli stessi migranti », e quando aggiunge: « Appare quindi evidente e risulta confermata l'opportunità di affidare la cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua, e ciò per tutto il tempo richiesto da vera utilità »³⁴.

Il testo va compreso nelle motivazioni addotte: si tratta di un mezzo di espressione e della via naturale per conoscere e comunicare gli intimi sentimenti dell'uomo. Di un mezzo quindi, non di un punto di arrivo o di valore assoluto: la comunicazione ha per oggetto il Cristo, e la Chiesa. Un mezzo che deve mettere in comunione con una Chiesa, con dei fratelli, che deve aprire ad una solidarietà e ad una fraternità. Deve portare a fare Chiesa, non a farsi chiesa.

L'apostolato tra i migranti, se vuole rispettare la natura della Chiesa, una e cattolica, anche se parte da un determinato gruppo etnico, non può terminare ad esso. « I Missionari di emigrazione non possono trascurare il fatto che il loro apostolato specifico (allorché si considera il destinatario individuale) è organizzato e fondato su un dato che, anziché unire, divide: il dato etnico. Per superare tale limite si deve dare un

³³ La Chiesa nell'inculcare una pastorale specifica per i migranti non intende affatto favorire un malsano nazionalismo, anche se vuole proteggere la legittima espressione di un patrimonio culturale. Cfr. HENKEY-HONIG, C., *The care of migrants*, in *The Church's Magna Charta*, p. 261 ss. TOMASI, S., art. cit., p. 336, fa rilevare come il problema dell'inserimento nella chiesa locale è connesso con quello nella società civile. « The acceleration of religious integration in respect to the social and cultural aspects will usually bring about negative consequences. It does not seem to be a role of the parish, as such, to take the place of the instruments every society has for the political, civic, and cultural integration of the immigrants. The insistence of the new document is on 'the sanction and preservation of the rights of the human person and of the foundations of his spiritual life' (I, 4). This perspective avoids both fossilization of the migrant in an ethnic ghetto and compulsion toward a too rapid assimilation ».

³⁴ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 11.

contenuto più apertamente e profondamente ecumenico all'apostolato tra i migranti e concretare l'estensione dell'assistenza ad altri gruppi etnici come comportamento non solo del missionario, ma anche del clero e del laicato dei luoghi di immigrazione, anzi degli stessi migranti, che vanno aperti all'universalità e all'ecumenismo »³⁵; è necessario che i migranti « imparino ad essere uniti anche con gli altri cristiani, con il vincolo della fede e della carità, cominciando da quelli con i quali lavorano e coabitano »³⁶.

La Chiesa mentre da una parte proclama la necessità che il messaggero del vangelo sappia parlare il linguaggio di coloro cui è inviato, dall'altra sa anche che è possibile parlare tale linguaggio, anche se non lo si è ereditato. Proprio perché l'apostolo è annunziatore e portatore di Cristo, è capace di liberarsi da un suo mondo culturale e adattarsi a quello degli uditori. Il motto di Paolo di farsi cioè giudeo con i giudei e gentile con i gentili³⁷ esprime bene questa realtà: superamento di un mondo culturale e capacità di adattarsi a tutti i mondi culturali. Su tale principio si basa l'attività missionaria della Chiesa³⁸. Ed in tale contesto deve essere anche inteso il principio della opportunità di affidare la cura pastorale specifica a missionari che siano *eiusdem sermonis seu nationis*³⁹. Questo non dovrebbe significare disinteresse della Chiesa locale da una parte e chiusura in un determinato mondo culturale dall'altro. La Chiesa crede alla possibilità, ne proclama anzi la necessità: il messaggio evangelico deve impegnare il missionario a superare se stesso, nel disporre un'accoglienza ai migranti per inserirli a pieno titolo nella propria vita, senza per altro costringerli a perdere la propria identità.

Come la Chiesa nella sua attività missionaria crede alla possibilità che i Missionari si spoglino di se stessi e della propria cultura, per farsi africani con gli africani, asiatici con gli asiatici, come Cristo si è fatto fratello di tutti, così anche crede alla possibilità che sacerdoti missionari possano farsi migranti con i migranti, parlando il loro linguaggio, anche

³⁵ *Rapporto del Centro Studi Emigrazione al Consiglio Superiore di emigrazione*, Roma, 1969, p. 7.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Cfr. 1 Cor. 9, 19-20.

³⁸ «(La Chiesa) procura che quanto di buono si trova in germe e nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e perfezionato a gloria di Dio, a confusione del demonio e a felicità dell'uomo» (*Lumen Gentium*, n. 17). «Fedele alla propria tradizione e nello stesso tempo cosciente della sua missione universale, può (la Chiesa) entrare in comunione con le diverse forme di cultura; tale comunione arricchisce tanto la Chiesa stessa quanto le varie culture» (*Gaudium et Spes*, n. 58). Su tale possibilità del resto si basa l'attività missionaria della Chiesa che va ai popoli nuovi, impegnando i missionari a saper rispettare e a parlare il loro linguaggio.

³⁹ Il CARETTA, (*I missionari degli emigranti nella Costituzione Apostolica «Exsul Familia»*, Roma, 1957) annota: «Nel caso dell'espressione 'eiusdem sermonis seu

se non sono della stessa nazione. Ma appunto per questo, se effettivamente si sono fatti uno di loro, mentre rispettano e valorizzano il loro mondo culturale, lo relativizzano anche, al punto che essi hanno abbandonato il proprio per farsi migranti con loro⁴⁰.

È bene vedere come gli stessi documenti della Chiesa rivelano una evoluzione di un certo interesse e che, mentre da una parte insistono sull'aspetto etnico, dall'altra ne fanno capire la vera portata.

L'*Exsul Familia* usa correntemente la parola « *sermo* » per indicare la lingua, alla quale aggiunge la specificazione « *natio* »⁴¹ evitando di usare la parola « *natio* » da sola⁴².

Nell'Istruzione mentre da una parte si accentua la necessità di rispettare il patrimonio culturale e la lingua dei migranti, dall'altra, per quanto riguarda i sacerdoti non si dice direttamente che essi appartengano alla stessa nazione. Il testo, come abbiamo visto, afferma: « la cura dei migranti porterà certamente più abbondanti frutti, se prestata da quanti conoscono bene tali fattori e posseggono, nel senso più pieno, la lingua degli stessi migranti. Appare quindi evidente e risulta confermata l'opportunità di affidare la cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua, ciò per tutto il tempo richiesto da vera utilità »⁴³. È vero che la

'nationis', *seu* sta ad indicare che il Missionario può essere indifferentemente della stessa lingua o nazionalità degli emigranti. Poiché secondo la prassi si preferisce che il Missionario inviato ad assistere gli emigrati sia della stessa nazionalità, verrebbe fatto di domandarsi perché anche nella formulazione della legge la parola 'nationis' non abbia preceduto la parola 'sermonis'. La spiegazione è nel fatto che l'espressione fu già, nel modo come l'ha formulata la Costituzione *Exsul Familia*, consacrata dal Codice di Diritto canonico » (cfr. can. 216 par. 4). (p. 24, nota 5). Il significato di « *seu* » è quindi disgiuntivo. « Serve a congiungere quelle cose delle quali se ne afferma o l'una o l'altra, non l'una e l'altra » (ibid.).

⁴⁰ Non possiamo perciò non prendere con precauzione quanto scrive ALTHMAYER, Y., (*Reflections on the apostolic constitution 'Exsul Familia'*, in *The Church's Magna Charta*, p. 257): « The Constitution demands therefore spiritual care in the mother tongue. It seems to us that this is an admonition to caution those who insist that the main purpose in sermon and religious teaching is the understanding of the words by the listener, even if they are not spoken in his mother tongue. Only he who understands something of the wealth of significance of the native language, will be able to imagine and measure the rational and purposive poverty and paleness of a foreign language barely learned ». È vero che non basta aver imparato in qualche modo la lingua per comunicare in profondità, come il messaggio evangelico esige. Ma sarebbe contro tutta la attività missionaria il pensare che il missionario anche se non conosce una lingua in quanto non è nato in essa, non possa impararla « *pleniore sensu* », così che possa realmente mettersi in comunione con gli ascoltatori.

⁴¹ Cfr. per es. n. 32, 33, 34, ecc. dell'*Exsul Familia*.

⁴² Lo sottolinea HENKEY-KONIG, art. cit., proprio per evitare qualsiasi pericolo di cadere nella protezione del nazionalismo: « Therefore *Exsul Familia* carefully avoids the use of the word 'nation' by itself. It could be dangerous » (p. 267).

⁴³ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 11.

fonte citata è la Costituzione *Exsul Familia*, pure non si può non rilevare la diversità di espressione. È scomparsa la parola « *natio* » congiunta a « *sermo* », quasi a dirci che non è il legame etnico ad essere valorizzato, ma il mezzo espressivo del linguaggio e della cultura. La Chiesa nella sua esperienza missionaria conosce la possibilità che i missionari possano raggiungere la conoscenza espressiva e culturale con il migrante, anche se non appartengono alla stessa nazione e non hanno nessun legame etnico con lui.

In ciò l'Istruzione non ha fatto altro che seguire il linguaggio conciliare che parla di sacerdoti *eiusdem sermonis*, senza mai far riferimento alla *natio*⁴⁴.

Nella Lettera sulla Mobilità Umana leggiamo semplicemente: « È indispensabile che ogni gruppo etnico sia servito da sacerdoti della medesima lingua e cultura o, quando ciò non sia possibile, da responsabili pastorali adeguatamente forniti di cognizioni nella stessa lingua e cultura »⁴⁵.

In questa prospettiva, crediamo che interpreti bene il pensiero della Chiesa l'approvazione che essa ha dato alle regole di qualche istituto religioso, che nel proprio fine specifico ha la cura pastorale dei migranti, non di questa o quella nazionalità, ma semplicemente dei migranti⁴⁶. Ci pare che sia un'ottima interpretazione del principio enunciato di affidare la cura pastorale a persone che conoscano la lingua del migrante, evitando quelle connotazioni nazionalistiche che portano con sé quei pericoli di cui abbiamo parlato sopra.

Un'ulteriore, ed importante, osservazione da fare, in ordine alla comprensione esatta del dato culturale, su cui si basa la pastorale particolare per i migranti, è la seguente. La Costituzione *Exsul Familia* indicava i destinatari della cura pastorale specifica⁴⁷ negli « *advenae seu peregrini* », che venivano specificati come segue:

⁴⁴ Cfr. *Christus Dominus*, n. 18.

⁴⁵ *La Pastorale degli emigranti*, III, 1, p. 55.

⁴⁶ L'art. 4 delle Costituzioni dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) suona così: « La Congregazione svolge la sua missione tra coloro che si trovano fuori dalla loro patria o ambiente sociale e culturale di origine, e, per vere necessità, esigono un'azione missionaria specifica ». E ancora più significativo il n. VII del preambolo costituzionale della stessa Congregazione: « Per comprendere tali valori (quelli dei migranti) e indirizzarli alla costruzione del Regno di Dio, e insieme rispondere alle esigenze della Congregazione, non più limitata nel suo fine e nei suoi membri a una sola nazionalità, poniamo alla base del nostro apostolato uno spirito autenticamente missionario. Esso ci rende pienamente disponibili, non solo a lavorare fuori della nostra patria, ma anche ad acquisire qualora manchi l'omogeneità naturale, un'affinità spirituale, psicologica e linguistica con i migranti affidati alle nostre cure, qualunque sia la loro origine ».

⁴⁷ « Quod autem peculiariter spectat ad curam animarum pro alienigenis quibuslibet »: *Exsul Familia*, n. 32. Da ricordare tuttavia che tale peculiarità emerge sol-

« 1° - Tutti gli stranieri — non esclusi quelli che migrano dalle colonie — che per qualsiasi spazio di tempo, per qualsiasi causa, anche per motivo di studi, sono in territorio straniero;

2° - I loro discendenti nel primo grado di linea retta, anche se abbiano acquistato i diritti di cittadinanza ».

La Istruzione invece afferma semplicemente « per tutto il tempo richiesto da vera utilità »⁴⁸. Tale innovazione oltre a rispondere a delle esigenze reali, ci pare precisi anche meglio il significato che la Chiesa intende attribuire al patrimonio culturale: anzitutto un maggiore rispetto. La Chiesa infatti non deve avere preoccupazioni di far perdere o acquistare determinate culture. Ne prende semplicemente atto e le rispetta, autorizzando l'espressione di fede e di culto, senza limite di tempo. In tal modo relativizza ancora di più il fatto culturale, in quanto si rende maggiormente conto che la propria unità la pone su basi più solide. La innovazione può segnare anche un progresso nella misura in cui ci si rende conto di una realtà nuova che si respira nel mondo di oggi: pluralismo culturale, nel superamento del nazionalismo. L'introduzione inoltre della lingua del popolo nella liturgia ha fugato anche le paure che potevano esistere sui pericoli di un'unità che poteva essere messa in difficoltà da elementi culturali.

In che cosa consiste la peculiarità della pastorale in favore dei migranti? Essa verrà specificata in seguito quando parleremo della organizzazione di tale pastorale. Per ora ci limitiamo a cogliere soltanto alcuni spunti.

Essa significa anzitutto che tale pastorale non può limitarsi alla sola o preminente struttura parrocchiale territoriale, ma deve saper trovare forme nuove, di cui dovremo occuparci in dettaglio in seguito e che sono così riassunte nel documento della Pontificia Commissione: « Una varietà di strutture pastorali — parrocchia personale, missione con cura d'anime, missione mista, missione semplice, vicaria — è prevista dall'attuale ordinamento, per offrire la possibilità di adeguare le istituzioni alle reali necessità. La facoltà di scegliere lo strumento ritenuto più idoneo avvalorà il dovere di provvedere una cura pastorale efficiente, e veramente adeguata ai bisogni »⁴⁹.

tanto dalla necessità di dare loro una cura spirituale « *haud imparem nec minorem, qua ceteri fideles in sua dioecesi perfruuntur* » (*Exsul Familia*, p. 692). Non si tratta di privilegi, ma di esigenze pastorali. Il nuovo codice che si sta preparando prevede l'istituzione insieme alle parrocchie territoriali anche di parrocchie personali « *ubi, de iudicio Episcopi dioecesiani, audito Consilio Presbyterali, id expediat... ratione nationis, linguae, ritus christifidelium alicuius territorii, immo vel alia definita ratione determinatae* » (Schema « *De Populo Dei* », can. 350).

⁴⁸ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 32.

⁴⁹ « *La Pastorale degli emigranti* », p. 46, II, 1.

Si tratta poi di una pastorale, in cui oltre alla Chiesa locale, sulla quale grava la responsabilità immediata ed in qualche modo unica, è implicata anche la Chiesa di partenza. Una pastorale quindi ultradiocesana, in cui assumono il loro ruolo anche le conferenze episcopali sia della Chiesa *a quo* che *ad quem*.

Viene coinvolta così la responsabilità e la collaborazione di tutta la Chiesa nelle sue diverse componenti, il popolo di Dio, secondo i diversi compiti: laici e religiosi, oltre che i sacerdoti. Ma evidentemente questi ultimi hanno la più grande parte da svolgere: su di essi, sulla loro preparazione e sul loro compito bisognerà soffermarci, come pure sul delegato per i missionari.

La coordinazione e la direzione della pastorale per i migranti è di competenza della S. Sede.

II. L'organizzazione della Pastorale dei Migranti nelle Diocesi *

All'organizzazione della pastorale per i migranti, a livello diocesano, è dedicato il Capitolo IV della Istruzione, dal n. 25 al 34.

Ci sembra il capitolo più importante, in quanto è sulla chiesa locale, come abbiamo già avuto modo di dire, che ricade la responsabilità principale e, in qualche modo unica, della cura pastorale dei migranti. Anzi sarebbe stato forse opportuno sottolinearlo esplicitamente. La stessa disposizione della materia non sembra la più conveniente, in quanto il capitolo sugli Ordinari locali viene soltanto dopo quelli sulla S. Congregazione per i Vescovi e sulle Conferenze Episcopali Nazionali.

* L'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* dedica due capitoli (il secondo e il terzo), dal numero 16 al 25, alle competenze della S. Congregazione per i Vescovi e alle Conferenze Episcopali nazionali, in fatto di pastorale per i migranti. Lo spazio riservatoci non ci permette di approfondire l'argomento. Per quanto riguarda le competenze della S. Congregazione per i Vescovi, c'è da rilevare che con il Motu Proprio «*Apostolicae Caritatis*» il Papa Paolo VI ha riordinato la materia, mediante la costituzione della Pontificia Commissione per la cura pastorale dei migranti e degli Itineranti. Scopo dichiarato è quello di «*congiungere tra di loro con un nesso adatto, fecondo ed efficace e sottoporle sotto un'unica direzione le diverse attività in tale settore, allo scopo di provvedere più efficacemente alla salvezza spirituale di coloro che abitano lontano dalle loro proprie sedi*». La Pontificia Commissione comprende «*tutte le opere, di cui si è fatto menzione sopra: l'apostolato dei nomadi, la cura dei pellegrini, detti popolarmente 'turisti' e la cui cura pastorale era stata attribuita dalla Costituzione 'Regimini Ecclesiae Universae' alla Congregazione per il Clero*». Tale Commissione, benché dipenda dalla S. Congregazione per i Vescovi, gode tuttavia nell'espletamento dei suoi compiti, di una certa autonomia. Il collegamento con la S. Congregazione per i Vescovi è assicurato anche dal fatto che Presidente è «*il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi*». Il pro-presidente è detto che «*fa le veci*». Nel documento istitutivo è previsto un *Ordo servandus specialis* nel quale «*siano specificate le relazioni che intercorrono tra la S. Congregazione per i Vescovi e questa commissione*». Tale *Ordo* non è stato ancora emanato. È previsto pure che la Santa Sede «*conceda a questa nuova Commissione quelle facoltà che apparissero necessarie e opportune*». Neppure tali facoltà finora sono state concesse.

Quanto alle Conferenze episcopali nazionali è ricordato, in aderenza agli insegnamenti e alle direttive dei documenti conciliari e post-conciliari, la loro responsabilità per la vita della Chiesa. In particolare merita speciale attenzione il n. 18 del Decreto *Christus Dominus*, e il n. I, 9 del Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*. Nell'Istruzione, è prevista la costituzione di una commissione episcopale per le migrazioni, la creazione di un Direttore Nazionale o di altri uffici o istituzioni. Il capitolo sulle Conferenze Episcopali se è chiaro nel suo intento generale di sottolineare cioè la responsabilità dell'intero episcopato per una cura pastorale specifica, lo è molto meno nelle concretizzazioni suggerite, laddove, in particolare, non viene bene specificato quale sia il compito della Conferenza Episcopale, delle Commissioni, del Direttore nazionale o di altri uffici, specialmente in rapporto alla responsabilità unica dell'Ordinario del Luogo.

Diversa è la responsabilità dell'Ordinario locale *a quo* e di quello *ad quem*. Giustamente, l'Istruzione ne sottolinea la diversità.

A) Compito precipuo dell'Ordinario *a quo* è quello di preparare i migranti prima della loro partenza e di mettere a disposizione sacerdoti adatti che siano pronti a lasciare la propria diocesi ed inserirsi in un'altra per lavorare in favore dei migranti. È prevista a tal fine la costituzione di un ufficio diocesano, il cui scopo è quello di trattare e promuovere opportune iniziative riguardanti i problemi connessi con la cura pastorale dei migranti.

L'opera di preparazione e di presenza della Chiesa può e deve essere svolta particolarmente dai parroci, in modo che i migranti sentano la Chiesa come madre e, in caso di eventuale ritorno in patria, si sentano ancora a casa propria nella Chiesa, attraverso il parroco che li accoglie.

Quanto a mettere a disposizione dei sacerdoti, il testo ci pare piuttosto ambiguo. Suona testualmente così: « Gli Ordinari del luogo si preoccupino di individuare e impegnare dei sacerdoti, diocesani e religiosi, adatti e preparati per questo non facile ministero, e volentieri li mettano a disposizione delle Conferenze Episcopali che ne facciano richiesta »¹. Ora la domanda ovvia che viene in mente è che significato abbia quel « *committant* » alle Conferenze Episcopali. A quali? A quelle del luogo di partenza o di arrivo? Ma sia nell'uno che nell'altro caso che valore ha quel « *committant* »? Si sa come vedremo meglio in seguito, che i sacerdoti rimangono incardinati nella propria diocesi² e vanno a lavorare in un'altra diocesi sotto la responsabilità pastorale di un altro Ordinario³. Qual è allora la funzione della Conferenza Episcopale sia *a quo* che *ad quem*? Il problema merita di essere ripreso quando si parlerà della presentazione dei missionari di cui al n. 36 della Istruzione. Ancora più strano poi risulta che l'ordinario debba « *committere* » non solo i propri sacerdoti diocesani ma anche i religiosi. Di quali religiosi si tratta? Si sa che l'ordinario diocesano non ha alcun potere di disponibilità dei religiosi, almeno se si tratta di religiosi di diritto pontificio⁴. E allora come può « *committere* » alle Conferenze Episcopali anche dei religiosi? Anche questo problema verrà chiarito meglio quando parleremo della presentazione dei missionari.

Qualunque sia il significato del n. 27, è necessario che l'Ordinario abbia relazioni con le Conferenze Episcopali e loro istituti, sia di par-

¹ *De Pastoralis*, n. 26.

² *Id.*, n. 37, par. 2.

³ *Ibid.*

⁴ Di fatto i religiosi di diritto pontificio dipendono dai loro superiori interni. Perché l'ordinario del luogo possa conferire loro un'incarico ha bisogno che il superiore religioso lo metta a disposizione. Cfr. *Christus Dominus*, 35 e i relativi decreti di applicazione.

tenza che di arrivo, sia per richiedere sacerdoti che per offrirli⁵. Ma si tratta di relazioni: con ciò non è detto che l'ordinario locale perda la sua competenza, che gli deriva dal diritto comune stesso, di trattare direttamente con altri Ordinari sia per l'offerta che per la domanda di missionari. Anzi questa è la via normale e in qualche modo necessaria. La funzione delle Conferenze Episcopali è di sussidio e di aiuto; di ricordo, non di sostituzione. Altrimenti si corre il rischio che gli Istituti delle stesse Conferenze Episcopali invece che essere di aiuto diventino uffici burocratici impersonali o centri di potere. I sacerdoti poi in oggetto, invece che essere aiutati da un rapporto personale con i vescovi interessati, si trovano semplicemente davanti a degli uffici e quindi abbandonati a se stessi.

Evidentemente tali sacerdoti possono essere inseriti anche in comunità religiose, attraverso un accordo diretto tra Superiori religiosi e Ordinari locali⁶.

B) *Gli Ordinari ad quem*: sono essi che hanno la responsabilità pastorale maggiore e diretta. Nella loro diocesi infatti essi devono organizzare la pastorale per le anime alla loro cura affidate. Ta queste anche gli emigrati che devono essere pienamente accolti nella Chiesa⁷.

Allo scopo, anche per la diocesi *ad quem* viene suggerita la costituzione di un ufficio diocesano per i migranti, diretto o da un vicario episcopale o da altro sacerdote.

Più importante però è l'opera di animazione e di sensibilizzazione con cui la Chiesa locale deve disporsi ad accogliere i migranti, come membri della stessa Chiesa e quindi con pieno diritto di cittadinanza. Opportunamente infatti la Istruzione ricorda che « l'assistenza spirituale di tutti i fedeli e quindi anche dei migranti, che risiedono nel territorio di una parrocchia ricade soprattutto sui parroci, che dovranno un giorno render conto a Dio del mandato eseguito. Essi perciò sappiano condividere un compito tanto grave con il Cappellano o Missionario, quando questi si trova sul posto »⁸.

Maggiore attenzione merita quanto è detto a proposito della disponibilità dei Missionari per i migranti. Ancora una volta viene opportunamente richiamata la necessità di un contatto con le Conferenze Episcopali per trovare i Missionari necessari per una cura specifica adatta. Questa volta il testo ci sembra più esatto, in quanto il ruolo delle Conferenze Episcopali viene chiaramente inserito come mediazione; e non come sostitutivo della responsabilità dei vescovi. Sono essi che hanno il compito

⁵ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 28.

⁶ Di fatto la comunità religiosa può offrire ai sacerdoti che desiderano dedicarsi all'apostolato per i migranti l'aiuto di una comunità di fratelli nell'apostolato, senza che siano costretti a vivere da soli.

⁷ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 30, par. 1.

⁸ *Ibid.*

e la responsabilità di cercare missionari adatti, sia pure « dopo previa consulta con la Conferenza Episcopale »⁹.

Tali missionari poi viene detto chiaramente che devono essere « *eiusdem sermonis vel nationis ac migratores* »¹⁰. Qui c'è da notare come il linguaggio si scosti da quello usato dal Motu Proprio e al n. 11, dove si parlava semplicemente di « *sermo* » sia pure « *sensu pleniore* ».

Se dovessero mancare sacerdoti « *eiusdem sermonis vel nationis* » o se altre circostanze lo consigliassero, allora è possibile affidare la cura pastorale per i migranti anche ad altri sacerdoti « *qui migratorum sermonis sunt periti* »¹¹.

Quanto agli strumenti giuridici concreti che vengono proposti dalla Istruzione, oltre al richiamo di permettere ai migranti la liturgia nella propria lingua, vengono indicati i seguenti: la parrocchia nazionale, la *missio cum cura animarum*, la *missio cum cura animarum* annessa ad una parrocchia territoriale, il *Vicarius Cooperator*¹².

La *parrocchia nazionale*: si tratta di una parrocchia personale, in cui cioè il vincolo di appartenenza alla comunità parrocchiale non è dato dal territorio, come nelle parrocchie territoriali, attraverso cioè un fatto territoriale, che può essere il domicilio o quasi domicilio o la semplice *commoratio* o il trovarsi in un determinato territorio, ma da un altro fattore legato alla persona. Tale fattore può essere la lingua o la nazione: in tal caso abbiamo la parrocchia nazionale.

Nel Codice il principio generale dell'organizzazione ecclesiastica è quello territoriale. Le leggi infatti si presume che siano territoriali¹³. Così pure la divisione delle circoscrizioni ecclesiastiche è, in linea di principio, territoriale: così la diocesi come la parrocchia¹⁴. Per costituire anzi una parrocchia personale è necessario l'indulto della S. Sede¹⁵. Tuttavia una volta che sia stata costituita « *nihil innovandum, inconsulta Apostolica Sede* »¹⁶.

Si sa che alcune nazioni hanno usato come strumento privilegiato per la cura pastorale dei migranti la parrocchia personale. Per esempio gli Stati Uniti di America¹⁷.

⁹ N. 31.

¹⁰ Ibid.

¹¹ N. 31, par. 2.

¹² N. 33.

¹³ « *Lex non praesumitur personalis, sed territorialis, nisi aliud constet* » (can. 8 par. 2).

¹⁴ Can. 216.

¹⁵ Can. 216, par. 4: « *Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis, seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales* ».

¹⁶ Ibid.

¹⁷ CIESLUK, J., *National parishes in the United States*, Washington, 1944.

Contro tale strumento vengono avanzate obiezioni sia di ordine giuridico che di ordine pratico. Obiezioni di ordine giuridico¹⁸ deriverebbero dal fatto che secondo alcuni autori le parrocchie nazionali *non gaudent favore iuris*, e quindi non debbono essere erette se non in casi eccezionali. A tali obiezioni si potrebbe facilmente rispondere dicendo che non sembra affatto vero che le parrocchie personali per il fatto che vige il principio territoriale debbano considerarsi eccezionali e quindi da non erigersi se non in casi eccezionali. Per sfatare una interpretazione di questo genere basterebbe leggere le norme sulle parrocchie in ragione del rito mediante le quali si tende a privilegiare l'appartenenza a un determinato rito¹⁹.

Ma comunque sia di tale interpretazione, c'è da dire che la cura pastorale dei migranti è una cura pastorale specifica, richiesta dalle esigenze delle anime. E nella Chiesa « *salus animarum suprema lex* ». Del resto la legislazione del Codice è stata interpretata dalla Chiesa in un senso favorevole, quando con la stessa costituzione *Exsul Familia* ha sollecitato i Pastori di anime ad erigere anche parrocchie nazionali in favore dei migranti²⁰.

In ogni caso è evidente la tendenza postconciliare che risulta nei progetti di nuovo codice in via di preparazione, come la Chiesa, pur avendo conservato il principio della territorialità, pure ha allargato e favorito la organizzazione di una pastorale fondata anche sul principio giuridico personale²¹.

Le obiezioni di ordine pratico si muovono soprattutto nella direzione di una valutazione negativa della storia delle parrocchie nazionali soprattutto nel Nord America. Tale valutazione negativa che si crede corroborata dai fatti²², si baserebbe sul giudizio che le parrocchie nazionali, dando eccessivo rilievo al fatto culturale nazionale della lingua, finiscano per creare dei ghetti tra i diversi gruppi etnici della stessa Chiesa locale e non favoriscano la maturazione di fede nell'unità della stessa Chiesa locale.

Ora a tale obiezione si può rispondere con la storia, la quale, al di là di certi episodi negativi, nella sua globalità dimostra che la fede delle centinaia di migliaia di migranti nel Nord America è rimasta intatta grazie proprio allo strumento delle parrocchie nazionali. Dove infatti non sono state costituite, non si è avuta una fioritura di fede. Tali parrocchie nazionali poi sono risultate necessarie nel particolare ambiente del Nord America, dove, esistendo una diversità enorme di gruppi etnici, non si poteva preten-

¹⁸ ZELIAUSKAS, G., *La parrocchia personale-nazionale nelle sue esigenze e nei suoi limiti* in « *Selezione CSE* », 12, 1970, pp. 2-27.

¹⁹ Can. 98.

²⁰ *Exsul Familia*, n. 32.

²¹ « Infine, la salvezza delle anime sia l'unica ragione, in base alla quale sono decise e riconosciute le erezioni o le soppressioni di parrocchie, o altre simili innovazioni, che il Vescovo esegue in forza della sua autorità » (*Christus Dominus*, n. 32).

²² ZELIAUSKAS, art. cit. p. 14 s.

dere che la Chiesa americana si identificasse con uno di essi, del resto tanto lontano per cultura e mentalità dalle centinaia di migliaia di migranti provenienti dall'Europa. Le parrocchie nazionali non hanno poi nociuto all'unità della Chiesa americana, che non pare abbia avuto delle difficoltà serie da questo punto di vista. Anzi se qualche scissione è esistita, è stata proprio perché delle comunità non hanno visto riconosciuto il loro diritto ad esprimere la loro fede e il loro culto, nella loro cultura e lingua²³.

Le parrocchie nazionali nell'istruzione vengono suggerite: « dove sono numerosi i migranti della stessa lingua, che o si sono stabiliti nella zona o vi si avvicinando continuamente, può essere opportuna l'erezione d'una parrocchia personale che dovrà essere convenientemente determinata dall'Ordinario del luogo »²⁴.

C'è dunque da notare quanto segue:

— oggi non è più necessario l'indulto della S. Sede per l'erezione delle parrocchie personali;

— le parrocchie personali hanno alla base un presupposto di una cura pastorale stabile, come la stabilità di una parrocchia. Ora la necessità di uno strumento giuridico stabile come la parrocchia personale può deri-

²³ Questo non esclude che oggi si ponga il problema di non poche parrocchie nazionali. Cfr. *Rapporto del Centro Studi Emigrazione al Consiglio Superiore di emigrazione*, II, Roma, dicembre 1966: Osservazioni sociologiche sulla funzione della « Parrocchia nazionale » nella assistenza religiosa agli emigrati, pp. 1-23. Viene svolta un'analisi delle parrocchie nazionali negli Stati Uniti, della loro attuale situazione e delle loro prospettive: p. 5-9. Interessante rilevare l'affermazione: « Soprattutto la scuola parrocchiale annessa alla parrocchia nazionale fu un legame concreto e istituzionale tra gli emigrati che impedì una disintegrazione completa e conservò il meglio della cultura d'origine, assicurando la coesione sociale del gruppo, creando un legame tra le vecchie e le nuove generazioni, insegnando il rispetto e il valore delle tradizioni, del loro paese di origine. L'identificazione o assimilazione, presso alcuni gruppi come i polacchi e gli irlandesi, tra appartenenza nazionale e religione cattolica, incoraggiò questo fenomeno: la coesione sociale venne sostenuta dalla fede religiosa e la fedeltà alla religione fu incoraggiata dalla stabilità sociale » (p. 7). Le caratteristiche della parrocchia nazionale sono contrassegnate come segue: si trattò di una soluzione territoriale, di una risposta alla questione linguistica, di uno strumento di facilitazione del processo integrativo (pp. 8-9). Importante la conclusione: « Oggi, in genere, si è convinti che se le parrocchie nazionali non avessero rafforzato il senso di solidarietà degli immigrati, come in realtà hanno fatto, la vita di importanti gruppi nazionali avrebbe subito una profonda dissociazione e la loro assimilazione nella società americana si sarebbe compiuta con molte maggiori difficoltà » (p. 9).

Oggi vi sono dei limiti e delle difficoltà per le parrocchie nazionali e vengono avanzate delle proposte per prospettive nuove: pp. 10-23.

Cfr. anche PEROTTI, A., *Riflessioni sociologiche e pastorali sulle parrocchie nazionali negli Stati Uniti*, in *Studi Emigrazione*, 2(1965) pp. 45-52; GREELY, A., *Quali sono le prospettive della parrocchia nazionale negli Stati Uniti*, in *Studi Emigrazione* 5(1966) pp. 99-109.

²⁴ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 33, par. 1.

vare dal numero rilevante di migranti che garantiscono un popolo stabile sufficiente e necessario per una parrocchia. Tale stabilità del numero rilevante è data o dal fatto che lo stesso numero si prevede rimarrà permanentemente in un certo ambiente; o dal fatto che si prevede un flusso continuo.

Il secondo strumento giuridico suggerito è la *missio cum cura animarum*, che viene così descritta: «Il Vescovo potrà anche erigere una 'missione con cura d'anime', con un territorio ben definito soprattutto in quei luoghi in cui i migranti non sono ancora stabili. Una tale missione è prevista per quelle particolari categorie di persone che, per qualsiasi periodo di tempo e per qualsiasi motivo, si trovano colà»²⁵.

La *missio cum cura animarum* non ha le condizioni di una stabilità; quindi non si può erigere una parrocchia. Tuttavia alle persone presenti si deve dare una pastorale globale che risponda alle finalità della parrocchia. Di qui allora la configurazione della *missio cum cura animarum*:

— si costituisce dove vi sia un rilevante gruppo di migranti, i quali tuttavia non dimorano stabilmente in un determinato luogo;

— il sacerdote che ha la direzione della *missio* ha tutti i poteri e facoltà del parroco: si tratta infatti di organizzare una pastorale completa;

— il vincolo di appartenenza alla *missio* non è territoriale, ma personale: *huiusmodi missio ad peculiare hominum coetus*; tuttavia soltanto dentro un ambito di spazio di territorio ben determinato da parte dell'ordinario. Non si può tuttavia dire che la *missio* sia territoriale, in quanto il principio di appartenenza non è la territorialità, ma la personalità. Di fatto dentro quel determinato territorio, sono membri della *missio* non tutti gli abitanti ma quelle persone con tali qualità, anche se tali fedeli devono stare dentro un certo territorio;

— la durata è «*per cuiusvis temporis spatium*»: frase piuttosto indeterminata; e che in pratica significa che la *missio* ha il suo significato, finché vi sono persone che ne usufruiscono e ne hanno bisogno.

Una particolare forma di *missio* è quella *adnexa alicui parociae*²⁶. In questo caso si tratta di una forma di *missio* nella quale i poteri parrocchiali sono legati alla parrocchia, a cui la *missio* è annessa. Si ha in questo caso una cumulazione della parrocchia e della *missio*. In pratica si tratta di una parrocchia territoriale con la *missio cum cura animarum* per un determinato gruppo di persone. In quanto parrocchia, è soggetta a tutte le prescrizioni e le determinazioni canoniche riguardanti qualsiasi parrocchia. E il titolare della parrocchia, cioè il parroco, gode di tutti i diritti parrocchiali su tutti gli abitanti che sono sul proprio territorio. Quando una *missio* è annessa alla parrocchia si intende dire che il parroco territoriale ha anche la responsabilità della *missio cum cura animarum*, per un deter-

²⁵ N. 33, par. 2. La *missio* «*cum cura animarum*» è la novità introdotta con la *Exsul Familia*.

²⁶ N. 33, par. 4.

minato territorio, più esteso in genere di quello parrocchiale e in forza del principio personale.

Le ragioni per cui a volte si trova utile tale tipo di organizzazione pastorale, possono essere diverse:

— una certa ritrosia da parte dell'Ordinario del luogo a costituire parrocchie nazionali, nelle quali si vede il pericolo di una costituzione di gruppi ecclesiali separati dalla Chiesa locale;

— positivamente, la volontà di organizzare la pastorale specifica per i migranti insieme alla pastorale ordinaria della parrocchia territoriale. Essendo responsabili sia della parrocchia territoriale che della *missio cum cura animarum* gli stessi sacerdoti, è possibile pensare che la pastorale specifica sia armonizzata con la pastorale ordinaria e la comunità della chiesa locale sia coinvolta nell'accoglienza dei migranti; come pure questi più facilmente si inseriscono nella Chiesa locale;

— la pastorale specifica per i migranti viene sostenuta ed aiutata dalle strutture di una parrocchia locale e quindi facilitata.

Tale tipo di organizzazione pastorale si ha particolarmente nei paesi del Canada e dell'Australia.

L'inconveniente che ne può derivare si può così descrivere:

— si può correre il rischio che sacerdoti specializzati per la cura pastorale dei migranti, di fatto debbano dare il loro tempo più alla cura pastorale ordinaria che ai migranti. Così questi, già privi di sufficiente assistenza, vengono a perdere del personale adatto allo scopo;

— la pastorale specifica per i migranti esige una estrema mobilità, come mobile è il fatto dell'emigrazione, mentre la parrocchia territoriale è stabilità e fissità. Si può verificare il caso che di fatto i migranti si trasferiscano altrove, e i sacerdoti rimangano legati alla parrocchia territoriale.

Dietro tutto questo, a volte addirittura si può vedere l'unico mezzo per arrivare alla cura specifica dei migranti. Gli Ordinari del luogo infatti a volte sembrano poco sensibili alla cura specifica dei migranti. E quando la devono, per forza di cose e di pressioni, ammettere, cercano per lo meno di ottenere un compenso, chiedendo l'impegno in una parrocchia territoriale. Cosa di non poca importanza oggi, data la scarsità dei sacerdoti.

Altri due strumenti giuridici che vengono presi in considerazione sono il Cappellano e/o il Vicario Cooperatore²⁷. La storia non sembra dare ragione a tale figura: di fatto una pastorale specifica per i migranti non può essere organizzata con un cappellano inserito in una parrocchia territoriale o con un vicario cooperatore.

Viene poi ricordata la necessità di provvedere attraverso sacerdoti particolarmente adatti a gruppi etnici internazionali²⁸.

²⁷ N. 33, par. 3-4. BONICELLI, G. art. cit. p. 52-55, esprime le sue perplessità su una pastorale per i migranti che voglia far perno sul parroco locale.

²⁸ N. 33, par. 6.

Infine, anche se di secondaria importanza, viene fatto il discorso della disponibilità di una Chiesa o oratorio, e di una casa come di altri locali ricreativi²⁹.

Ci pare invece più importante sottolineare che la responsabilità che l'Ordinario ha per la cura dei migranti nella sua diocesi deve tradursi in un impegno concreto, secondo le direttive della Chiesa, per offrire loro una pastorale adeguata, con gli strumenti giuridici e pastorali che le direttive della Chiesa gli mettono a disposizione. Ciò significa che il progetto diocesano della pastorale deve comprendere, anche in modo organico, la pastorale per i migranti, rispettandoli nella loro identità; non emarginarli, disinteressandosi di loro; mettere a disposizione sacerdoti adatti per la cura pastorale specifica; non forzare in nessun modo un'assimilazione nella Chiesa locale e tanto meno essere conniventi con la società civile locale per una integrazione forzata dei migranti. Questo comporta che tra i mezzi giuridico-pastorali si scelgano quelli più adatti per i migranti, come per es. l'erezione della parrocchia nazionale o della missione con cura d'anime. Il disporre semplicemente di un missionario per i migranti come cappellano o assistente in una parrocchia territoriale non risulta sufficiente: la prassi sembra confermare che ciò non rende possibile una pastorale adeguata per i migranti; il cappellano non è in grado di organizzarla, sia perché è inserito in un presbiterio insensibile al problema, sia perché non dispone di mezzi adeguati: la Chiesa e i locali sono liberi soltanto quando la comunità locale non ne ha bisogno, sia perché i migranti si sentono, almeno all'inizio, non accolti nella nuova comunità locale. A volte si ha l'impressione che gli Ordinari siano più preoccupati che la comunità locale non riceva fastidi dai nuovi arrivati che della cura pastorale per i migranti; altre volte, più preoccupati di un'assimilazione e integrazione culturale, a tappe forzate, nel nuovo ambiente che dell'accoglienza rispettosa. Si può tendere ad una uniformità esterna che faccia riferimento alla cultura del luogo piuttosto che all'Eucaristia. La presenza dei migranti dovrebbe invece essere l'occasione per una crescita cristiana anche della comunità di accoglienza, di un approfondimento della sua fede.

In questo contesto ha somma importanza che i missionari per i migranti siano pienamente accolti e inseriti nella diocesi, come gli altri sacerdoti della diocesi, a norma del n. 43 dell'Istruzione: « Procurino che siano offerte ad essi le stesse condizioni, di cui godono gli altri sacerdoti, della diocesi, e siano ad essi concessi gli stessi diritti e assicurazioni di ordine economico »; c'è pure l'invito « che alcuni dei Cappellani o

²⁹ N. 34. Da notare quanto afferma CARETTA, o.c., p. 20; « La missione con cura d'anime non richiede alcuna attrezzatura di ordine materiale e nemmeno, a rigore, una cappella propria. Per poter esercitare il suo ministero con piena libertà è sufficiente che l'Ordinario gli procuri una chiesa qualsiasi, non esclusa la chiesa parrocchiale ». La pratica sembra suggerire che una comunità cristiana, per costruirsi e crescere, ha bisogno di un luogo di culto fisso come suo punto di riferimento.

Missionari dei migranti siano chiamati anche a far parte del Consiglio Prebiterale » come pure a conferire le facoltà che eventualmente sono concesse agli altri sacerdoti della diocesi.

Lo stesso principio, per cui la cura pastorale affidata ai Missionari è cumulativa con quella dei pastori locali³⁰, fa risaltare la necessità che la Chiesa locale non si senta libera della responsabilità pastorale per i migranti. Anzi quanto afferma il n. 30, par. 3 della Istruzione sembra sia di un'estrema gravità. « L'assistenza spirituale di tutti i fedeli, e quindi anche dei migranti, che risiedono nel territorio di una parrocchia, ricade soprattutto sui parroci, che dovranno un giorno render conto a Dio del mandato eseguito. Essi perciò sappiano condividere un compito tanto grave con il Cappellano o Missionario, quando questi si trova sul posto ».

³⁰ *De Pastoralis Migratorum Cura*, n. 39, par. 3. Per uno studio più ampio sul significato della potestà personale e cumulativa con il parroco locale, cfr. O'LEARY, o.c., p. 36ss; CARETTA, o.c., p. 36ss; TERRAGNI, o.c., p. 69ss; ZELIAUSKAS, art. cit., p. 6ss. Rimandiamo pure agli stessi autori per la specificazione concreta delle facoltà di cui gode il missionario per i migranti, abbia o no la cura delle anime.

III. I Missionari per i Migranti e i Delegati per i Missionari

Premessa

Sotto il titolo « *De Migratorum Cappellanis seu Missionalibus eorumque Delegatis* » l'Istruzione tratta, nel capitolo V, dal numero 35 al 52, dei Missionari per i migranti e dei Delegati per i Missionari, rinviando ad un capitolo a parte, il VI, il discorso sui missionari religiosi. Noi trattiamo, per ordine, dei Missionari per i migranti in genere, del Delegato per i Missionari, e infine, dei Missionari religiosi.

Già nel titolo si può rilevare una qualche possibilità di confusione e di ambiguità. Si parla dei Delegati *dei* Missionari¹ quando in realtà si tratta, come risulta chiaramente poi nel testo, dei Delegati *per* i missionari. Ma di questo tratteremo ampiamente più avanti. Per ora fermiamo il discorso sui missionari.

A) I Missionari per i migranti

Di tali missionari viene data prima la nozione, si parla poi della nomina e della presentazione e quindi dei diritti e doveri, in base all'ufficio che rivestono, ed in fine del loro inserimento nella diocesi in cui lavorano.

1. *Il nome*: nell'Istruzione sono chiamati indifferentemente Cappellani o Missionari per i migranti. Noi preferiamo l'espressione Missionari per i migranti, che sottolinea meglio, ci pare, il compito che sono chiamati a svolgere, per una cura pastorale specifica che ha una certa analogia con il missionario in senso stretto², anche se dobbiamo ammettere che giuri-

¹ « *De Migratorum cappellanis seu missionalibus horumque delegatis* », è il titolo del capitolo V.

² « Perfettamente valido è il termine di 'missione' a sottolineare l'esigenza di ricerca, di attenzione, di comprensione » (BONICELLI, art. cit., p. 34). « Missionario degli emigranti »: il nome indica chiaramente il compito e la missione che questo 'corpo di sacerdoti volontari, diocesani o regolari' svolge. 'Missionario' viene da 'missio', che a sua volta è una derivazione dal latino 'mitto', mando; e, al participio, 'missus' mandato.

L'accezione 'missionario' ufficialmente fa parte del titolo di alcune Congregazioni Religiose e, comunemente, si usa per quei sacerdoti, secolari o regolari, dipendenti dalla S. Congregazione di Propaganda Fide, che si recano fuori dalla loro patria, in luoghi di Missione ad evangelizzare gli infedeli. Diverso, seppur analogo, è il caso del Missionario degli emigranti, il quale si reca anch'egli all'estero per assistere spiritualmente i fedeli connazionali.

La specificazione: « degli emigranti » indica che il Missionario cura l'assistenza spirituale di una categoria ben determinata di persone, precisamente degli emigranti, di coloro cioè che 'incazzati dalla persecuzione o dal bisogno', o anche 'per lavoro

dicamente il nome non ha nessuna rilevanza³.

2. *Nozione*: « si chiamano, è detto al n. 35 dell'Istruzione, Cappellani o Missionari dei migranti quei sacerdoti che hanno ricevuto legittimamente dalla autorità ecclesiastica il mandato di esercitare, nella loro propria lingua, la cura pastorale dei migranti »⁴.

Il n. 36 specifica poi l'iter attraverso il quale si viene ad essere missionari per i migranti. Il testo si riferisce ai sacerdoti diocesani e rinvia al capitolo seguente il discorso sui sacerdoti religiosi: si tratta di un iter che ha le seguenti tappe:

a) licenza dell'ordinario del luogo che autorizzi il sacerdote della sua diocesi a dedicarsi alla cura pastorale dei migranti;

b) messa a disposizione per la Conferenza Episcopale o gli Istituti della stessa preposti alla pastorale per i migranti;

c) rilascio del rescritto di nomina di missionario per i migranti;

d) la Conferenza Episcopale *a quo* presenta il sacerdote alla Conferenza episcopale *ad quem*;

e) la Conferenza Episcopale *ad quem* affida il sacerdote all'ordinario locale;

f) l'Ordinario locale *ad quem* affida la cura pastorale, concedendo le debite facoltà al sacerdote presentato⁵.

o ragioni di studio ecc. abbandonano la patria per recarsi in terra straniera temporaneamente o stabilmente'. Il Missionario che li segue, diviene anche lui emigrante tra gli emigranti, per aiutarli, prima a superare le non lievi difficoltà del trapianto, poi per continuare a prestar loro assistenza spirituale e morale, difendendone la fede da errori e da insidie » (CARETTA, o.c., p. 23).

³ O'LEARY, H., o.c., 1956, p. 1: « There seems to be no juridic significance in the choice of the term, 'missionary of migrant', in place of 'chaplain' as if in opposition to shipboard, Apostleship of the Sea, or military chaplains. The name 'missionary of migrants' was adopted by the Holy See from the terminology in use in the Italian Catholic Missions in Europe, which have used this title for more than fifty years ». Per la storia del nome cfr. CARETTA, o.c. p. 23 s.

⁴ « Qui sacerdotes ab ecclesiastica auctoritate mandatam agendi spiritualem curam migratorum, suo utentium sermone, legitime acceperunt, ii migratorum Cappellani seu Missionales appellantur ». Abbiamo usato una nostra traduzione, in quanto quella curata dalla Direzione Nazionale delle Opere di emigrazione non ci pare rispondente al testo, laddove dice: « per prestare l'assistenza spirituale ai migranti della stessa lingua ».

⁵ « Quae altera Conferentia Cappellanos seu Missionales admissos locorum Ordinarii concedit, qui eisdem spirituali migratorum curae praeficit » (n. 36, par. 2). Per quanto riguarda le facoltà sotto la legislazione dell'*Exsul Familia* cfr. in genere i commenti della stessa Costituzione, in particolare i Commenti di FERRETTO, o.c., di O'LEARY, o.c. Per l'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* la questione risulta molto più semplificata. Cfr. TERRAGNI, o.c. Facciamo soltanto rilevare che per quanto riguarda l'attuale Istruzione, bisogna distinguere il missionario con cura d'anime e

Per comprendere la figura del missionario per i migranti è necessario richiamare anche il n. 37, che non fa altro che confermare alcuni punti stabiliti dal diritto comune e ripresi dal Concilio:

a) il missionario per i migranti rimane incardinato alla propria diocesi;

b) l'Ordinario del luogo conserva su tale sacerdote la pienezza dei diritti derivanti proprio dall'Incardinazione; perciò, può richiamare tale sacerdote nella sua diocesi quando crede, purché vi sia il consenso « *Moderatorum quorum interest* »;

c) durante l'esercizio dell'attività missionaria, « sia nell'esercizio del ministero, sia nell'osservanza della disciplina ecclesiastica, rimane soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo »⁶.

quello senza tale cura. La cura d'anime la si ottiene o con l'ufficio di parroco di una parrocchia nazionale o con l'ufficio di una missione con cura d'anime. Il parroco di una parrocchia nazionale ha evidentemente i poteri di ogni parroco, secondo il CIC.

La diversità è solo nel titolo per cui si diventa parrochiani, il territorio per la parrocchia territoriale o una qualità della persona, per la parrocchia personale. Rimandiamo per uno studio più completo ad opere che hanno approfondito il tema, come per es. CIESLUK, o.c.

Per il missionario cui sia stata affidata la missione con cura d'anime è detto che egli ha una propria potestà e, fatte le debite proporzioni, è equiparato al parroco (*De Pastoralibus*... n. 39). Ha quindi tutti i poteri che ha un parroco a norma di diritto sui suoi parrocchiani. Tale potestà però è detto che è personale ossia si può esercitare soltanto sui migranti « eiusdem sermonis », (n. 39, par. 2) senza tuttavia alcun limite di tempo e di generazioni (n. 11). Benché personale, tale potestà tuttavia può essere esercitata soltanto dentro i confini entro i quali si estende la missione con cura d'anime (n. 39, par. 2). Essa non è neppure esclusiva in quanto è cumulativa con il parroco del luogo. Il migrante perciò è libero di usufruire del ministero pastorale del missionario per i migranti o del parroco nel cui territorio egli ha il domicilio o quasi domicilio.

L'istruzione specifica i diritti e i doveri del missionario con cura d'anime, oltre a quelli conferitigli direttamente dal fatto che è equiparato al parroco. Può cioè conferire la cresima, in articolo mortis (n. 39, par. 4), a) può assistere ai matrimoni, sempre per i suoi sudditi e entro il territorio della missione (39, par. 4, b). Ha l'obbligo della residenza, tenere i libri parrocchiali. Non è invece tenuto alla celebrazione della *Missa pro populo*. Gli altri sacerdoti che sono dati come aiutanti al missionario con cura d'anime sono equiparati ai vicari cooperatori del parroco (n. 39, par. 5). Per i missionari invece senza cura d'anime, l'Ordinario del luogo darà le facoltà che creda utili e necessarie per assolvere il ministero in favore dei migranti (nn. 40-41).

⁶ *De Pastoralibus*... n. 37, par. 2. A proposito del fatto che il sacerdote rimane incardinato nella propria diocesi di origine, è interessante l'osservazione di CARETTA, o.c., p. 27: « Il fatto, poi, che il missionario degli emigranti rimanga unito alla sua diocesi d'origine e soggetto al proprio Ordinario, dimostra che egli, come persona, non si vota definitivamente né stabilmente all'ufficio di Missionario. Del resto, anche

Abbiamo così gli elementi essenziali per cercare di definire meglio la figura del missionario per i migranti.

1) Anzitutto il *nome di missionario* per sé nella Chiesa è riservato a quanti operano in terra di missione, cioè nell'azione di piantare la Chiesa⁷. Il missionario in genere per poter assolvere il suo compito di piantare la Chiesa è chiamato a lasciare la propria famiglia, la propria patria e anche la propria cultura per farsi tutto a tutti, inserendosi nella cultura del luogo dove è chiamato ad annunziare il messaggio cristiano.

Ora per quanto riguarda i cappellani o i missionari per i migranti, tale nozione non sembra verificarsi, in quanto, almeno nella maggioranza dei casi egli si reca non dove la Chiesa deve essere impiantata, ma dove essa è già da secoli con una propria tradizione e con una solida costituzione. Pure sembra legittimo il titolo di « missionario », non tanto perché nella maggioranza dei paesi dove i migranti si recano ormai si può parlare di paesi in stato di missione, in quanto la vita cristiana ha perso o va perdendo le sue profonde radici, ma soprattutto perché il missionario per i migranti è chiamato ad una pastorale speciale, che non è quella della struttura ordinaria della Chiesa e tale pastorale richiede da lui l'abbandono della propria famiglia, della propria patria ed anche della propria cultura, per farsi vicino ai migranti, cui deve annunciare il messaggio evangelico, sia per inserirsi in una nuova realtà ecclesiale: è chiamato a spogliarsi di sé, per mettersi a completa disposizione del Regno e delle sue esigenze⁸.

2) Sacerdoti che abbiano ricevuto il *mandato di esercitare la cura pastorale* in favore dei migranti: qual'è la autorità ecclesiastica competente

il documento con cui egli viene nominato è valido per un tempo determinato, per quanto ulteriormente prorogabile». Di qui anche la prassi di affidare la cura pastorale di missionario per i migranti a tempo determinato, in qualche parte. In questa prassi si può rilevare una certa confusione tra missionario appunto per i migranti che viene messo a disposizione per un tempo limitato e al quale quindi non si può affidare la cura pastorale che per un tempo limitato e gli altri missionari per i migranti che si donano per tutta la vita a tale attività pastorale. L'apporte un limite di tempo alla nomina di missionario per i migranti poteva avere anche una certa giustificazione sotto la legislazione dell'*Exsul Familia*, che limitava alla seconda generazione il concetto stesso di migrante, ma oggi tale limite con l'istruzione (n. 11) non esiste più e quindi neppure propriamente da questo punto di vista dovrebbe avere un senso l'apporte un limite di tempo alla nomina di missionario per i migranti, specialmente se si tratta della cura pastorale affidata ad un Istituto Religioso. In questo caso infatti il religioso svolge la cura pastorale per i migranti, fino a quando i suoi superiori religiosi crederanno opportuno lasciarlo in quel posto, a norma del diritto comune e delle costituzioni.

⁷ *Ad Gentes*, n. 6.

⁸ « (Il missionario) saprà adattarsi coraggiosamente alla diversità di costume dei popoli ed al mutare delle situazioni » (*Ad Gentes*, 25).

a dare tale mandato? E in che cosa consiste tale mandato? Ci sembra necessario sottoporre il testo ad una analisi attenta, distinguendo i due momenti principali: il rescritto di nomina di missionario e la cura pastorale. Ora il rescritto di missionario non conferisce propriamente alcuna facoltà e quindi propriamente non dà alcun mandato. Si tratta semplicemente di una dichiarazione di idoneità a svolgere un determinato compito, cioè l'attività pastorale per i migranti, da parte della Conferenza Episcopale *a quo*. D'altra parte tale rescritto è detto di « *nomina* » di missionario per i migranti. Conseguentemente sembra, a prima vista, che la nomina di missionario per i migranti venga rilasciata dalla Conferenza Episcopale *a quo*. Ora questa non ha alcuna competenza pastorale di dare un mandato, per esercitare la cura pastorale al di fuori del proprio territorio. Le facoltà per l'attività pastorale del resto, è detto chiaramente nel testo, sono conferite dall'Ordinario locale dove la cura pastorale viene esercitata⁹. D'altra parte l'Ordinario locale per dare le facoltà ministeriali ha bisogno che esista il rescritto di nomina di missionario e che il sacerdote gli venga presentato. Ma è lui, l'Ordinario del luogo che dà il mandato di esercitare la cura pastorale per i migranti. Se è così, come del resto ci pare innegabile, la nozione di missionario per i migranti così come essa ci viene presentata è quanto meno ambigua.

In realtà la nomina di missionario dei migranti non è altro che una autorizzazione ad emigrare; una certificazione di idoneità all'Ordinario locale *ad quem*, perché possa conferire le facoltà ministeriali in favore della cura spirituale dei migranti ad un determinato sacerdote. Chi dà il mandato è l'Ordinario locale *ad quem*.

In questa prospettiva il missionario per i migranti non ha necessariamente la cura d'anime, ma avrà le facoltà che l'Ordinario locale crederà opportuno conferirgli, secondo le diverse modalità indicate dalla stessa Istruzione. Vi sono missionari per i migranti con la cura d'anime e quelli senza la cura d'anime. Tale distinzione è chiaramente presente anche nella nozione offertaci, dove non si parla di *cura di anime*, ma più genericamente di *cura spirituale*¹⁰. Tale distinzione dovrà essere tenuta presente anche là dove si parla di missione. In un senso stretto di missione si parla per l'erezione canonica della missione con cura d'anime, entità molto vicina alla parrocchia nazionale; in senso largo è indicata semplicemente l'area in cui il missionario opera¹¹. Del resto anche là dove è eretta la *missio cum cura*

⁹ *De Pastoralis*... n. 36, par. 2; n. 33-34; 37.

¹⁰ « Mandatum agendi spirituales curam » (*De Pastoralis*... 35); O'LEARLY, o.c., già per la costituzione *Exsul Familia* affermava: « It is true that nomination gives the missionary the capacity to receive parochial power, but it does not itself confer such power. The missionary may be with or without the care of souls, and only those with the care of souls have the powers of a parish priest » (p. 5). TERRAGNI, o.c., p. 75 ss).

¹¹ « The term 'mission' therefore has a twofold sense. Strictly, it is used for the canonically erected mission, i.e. the entity which is very similar to a juridic

animarum non tutti i sacerdoti addetti hanno allo stesso modo la *cura animarum*¹².

3) Quando di fatto abbiamo il missionario per i migranti: al momento del rescritto di nomina o al momento del conferimento delle facoltà? Stando al testo la risposta ovvia sembra essere: al momento del rescritto. Di fatto al n. 36, § 2 si parla di « *nominationis rescriptum* »; come pure al n. 37, § 1 si dice che il missionario rimane incardinato alla diocesi da cui parte. Eppure la lettura del testo deve essere approfondita.

a) I testi sia della *Exsul Familia* come pure della presente Istruzione quando parlano del Missionario per i migranti lo considerano di fatto nel momento più importante, cioè nell'attività ministeriale. Tra i due momenti: quello della presentazione e quello del conferimento delle facoltà, è senza dubbio più importante il secondo.

b) L'Ordinario del luogo oltre che ai sacerdoti diocesani, legati alla diocesi di origine, può conferire la cura pastorale per i migranti anche ai religiosi, a norma dell'art. 53, § 3, della stessa Istruzione. Ora per tali sacerdoti non si richiede nessun rescritto di nomina di missionari per i migranti. Eppure, con le facoltà concesse dall'Ordinario, abbiamo di fatto che la cura pastorale per i migranti è affidata a dei sacerdoti religiosi. In questo caso abbiamo evidentemente dei Missionari per i migranti senza nessun rescritto da parte di Conferenze Episcopali o di organismi della S. Sede.

c) La stessa Istruzione sa bene che vi sono Istituti Missionari per la cura pastorale per i migranti, i quali per esercitare l'attività pastorale per i migranti è sufficiente che l'Ordinario del luogo conferisca loro la *cura animarum*, senza bisogno di particolari rescritti: ancora una volta abbiamo missionari per i migranti con il semplice conferimento di una determinata cura pastorale in favore dei migranti.

d) Inoltre è ovvio che l'Ordinario del luogo può dare la cura pastorale per i migranti a *sacerdoti incardinati nella sua diocesi*, sia per ordinazione che per incardinazione successiva, senza bisogno di alcun rescritto¹³.

national parish and which is ruled by a missionary with care of souls. Broadly, it is used for the area in which the missionary without care of souls works » (O'LEARY, o.c., p. 6).

¹² TERRAGNI, o.c., p. 109 ss; O'LEARY, o.c., p. 18.

¹³ O'LEARY, o.c., p. 3, ancora sotto la legislazione dell'*Exsul Familia*, afferma: « As we will soon see, there are other priests devoted to the care of migrants besides the missionaries of migrants. But those priests who are not incardinated in a diocese of the immigration country or equivalently attached to a religious province or institution there, and who wish to work for the spiritual good of migrants outside the parochial ministry, require nomination as missionaries of migrants to licitly exercise their ministry. Whereas if they work as parish priests or their assistants, even if it

e) La lettura del n. 35 esige allora qualche precisazione. I Missionari di cui si parla nel capitolo V sono semplicemente i sacerdoti inviati dalla Chiesa *a quo* e che rimangono legati alle loro diocesi di origine. Non sono compresi perciò i religiosi, i sacerdoti diocesani della Chiesa *ad quem* che lavorano per i migranti come pure i sacerdoti della Chiesa *a quo* che però vengono incardinati nella Chiesa *ad quem*. La nozione di missionario per i migranti che viene offerta nel n. 35 è soprattutto funzionale: serve cioè a determinare una categoria di sacerdoti che si dedicano all'attività per la cura pastorale dei migranti, con una formula non prevista dal diritto comune. Di fatto i religiosi hanno le loro Province, cui sono aggregati, per i diocesani è previsto l'istituto della incardinazione. Il caso unico considerato è precisamente di quei sacerdoti che rimangono legati alla propria diocesi di origine. Per questi è necessaria l'autorizzazione dell'ordinario e il rescritto di nomina della Conferenza Episcopale *a quo*. Se è così bisogna ridimensionare il « *mandatum* » di cui nel testo. Esso non può essere inteso in senso stretto: come conferimento di potestà di esercitare il ministero. Tale mandato può provenire soltanto dall'Ordinario locale o dalla S. Sede. Con questo non si esclude che la stessa Istruzione, altrove qualificata come Missionari per i migranti tutti coloro che prestano la cura pastorale per i migranti. In un senso quindi più ampio che quello del n. 35¹⁴. In tal senso sono missionari per i migranti tutti i sacerdoti che, in forza delle facoltà ricevute dall'Ordinario locale, e nelle forme previste dalla Istruzione, prestano la cura pastorale ai migranti.

4) Rimane la problematicità dell'espressione « nella loro lingua » (*suo utentium sermone*). Da un punto di vista grammaticale è innegabile che essa va riferita al missionario. Il senso sarebbe dunque: sono missionari per i migranti quanti esercitano la cura spirituale per i migranti, usando la propria lingua. Tale interpretazione avrebbe un suo fondamento nel fatto che la cura pastorale per i migranti deve essere affidata a sacerdoti *eiusdem sermonis*. Dire, allora, che il missionario usa la propria lingua

is only in a national parish they do not require such nomination, though they may require permission of the Holy See on other grounds». « Therefore priests of any migrant group need this approbation when they engage in this extraterritorial apostolate. But members of the secular or religious clergy of the reception country do not require this special nomination. Bishops may and should assign their priests, or avail themselves of the services of religious, to assist the migrants, without there being need of any special approbation of the Holy See » (O'LEARY, o.c. p. 3 s). Il Vescovo quindi può nominare missionari per i migranti anche sacerdoti che non abbiano avuto il rescritto, semplicemente perché non ce n'era bisogno. Risulta chiaro quindi che ciò che fa il missionario per i migranti non è il rescritto di nomina della Conferenza episcopale *a quo*.

¹⁴ « Freedom from the necessity of possessing such a rescript does not mean that such persons are incapable of nomination as missionaries of migrants » (O'LEARY, o.c., p. 4). Non ci pare però di poter concordare con il O'Leary, almeno in base al-

significherebbe affermare che in definitiva si tratta della lingua anche del migrante.

Pure tale interpretazione ci pare insostenibile, per le seguenti ragioni:

a) Quando l'Istruzione parla di affidare la cura pastorale dei migranti a sacerdoti *eiusdem sermonis seu nationis*, non si può e non si deve identificare *sermo e natio*¹⁵.

b) Di fatto la prevalenza è, come orientamento, di affidare la cura pastorale a sacerdoti *eiusdem nationis*, in quanto questi hanno in comune anche il *sermo* inteso *sensu pleniore*¹⁶.

c) Tuttavia la stessa Istruzione non ne fa un principio assoluto, e

L'Istruzione *De Pastoralis Migratorum*, quando egli limita il concetto di missionario per i migranti come segue: « In general, the missionary of migrants is a priest, secular or religious, who remaining attached to his own diocese or religious province or their equivalent, which is almost invariably of the emigration country, works, under the direction of the Holy See in an immigration country for the spiritual welfare of the members of a particular migrant group, outside the parochial ministry » (p. 1). Laddove egli intende limitare il concetto di missionario per i migranti soltanto ai sacerdoti diocesani che rimangono incardinati alla loro diocesi di origine, o ai religiosi che rimangono vincolati alla provincia di origine, egli è in contraddizione anche con se stesso, quando afferma che il Vescovo può conferire la nomina di missionari per i migranti anche a persone che non hanno bisogno del rescritto. Quanto poi a limitare il titolo di missionario per i migranti solo ai sacerdoti che esercitano una attività extraparrochiale, ci pare arbitrario, in quanto la stessa *Exsul Familia* e poi anche l'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* quando enumerano i mezzi pastorali per dare l'assistenza spirituale specifica ai migranti, elencano anche le parrocchie nazionali o personali. Ci pare che si faccia una confusione tra necessità del rescritto e nomina di missionario. Il concetto di missionario per i migranti è più ampio. Non tutti i missionari per i migranti per essere tali hanno bisogno del rescritto di nomina da parte della Santa Sede, sotto la legislazione dell'*Exsul Familia*, o, oggi, da parte delle Conferenze Episcopali a quo.

¹⁵ Cfr. sopra nota.

¹⁶ A proposito dell'*Exsul Familia*, così scriveva CARETTA, o.c., p. 24: « La Costituzione al titolo di Missionario degli emigranti » aggiunge « della stessa lingua o nazione », il che significa che il Missionario svolge il ministero tra gli emigranti della sua stessa lingua o, piuttosto, della stessa nazione. Infatti ad assistere gli emigranti all'estero viene inviato, generalmente, il Missionario della stessa nazionalità, a meno che non si debba necessariamente ricorrere ad un Missionario della stessa lingua. È recente la nomina dei Missionari di alcuni gruppi di emigranti, scelti tra sacerdoti non della stessa nazionalità, ma della stessa lingua. A nessuno può sfuggire l'opportunità di tale disposizione: il Missionario che sia della stessa nazione o lingua degli emigranti comprende meglio la loro mentalità, le esigenze, e continua, pur lontano dalla patria, le tradizioni, gli usi dei suoi sudditi, anche nelle manifestazioni religiose ». Vogliamo ricordare però i limiti di tale discorso e le innovazioni del dopo Concilio: nei documenti conciliari e nel *Motu Proprio Pastoralis Migratorum Cura* non ricorre mai il termine *Natio*. Nella stessa *Instructio De Pastoralis...* esso non ricorre sempre congiunto a *sermo*. Questo cioè a volte si trova solo: per es. n. 11.

permette che venga affidata la cura pastorale a sacerdoti che non siano *eiusdem nationis* e neppure *eiusdem sermonis*: è sufficiente che siano in grado di prestare la cura pastorale per una conoscenza adeguata della lingua e della mentalità¹⁷.

d) La stessa Istruzione come pure l'*Exsul Familia*, tra le diverse forme di assistenza spirituale ai migranti, colloca in primo piano la parrocchia nazionale. Ora con l'andare del tempo la cura pastorale nella parrocchia nazionale può essere consigliabile che venga esercitata nella lingua locale. Eppure rimane la utilità della cura pastorale per i migranti, anche se la lingua è quella locale: di fatto rimane ancora la mentalità e il sostrato culturale che rendono utile questa forma di cura pastorale specifica¹⁸.

e) Ci sembra pertanto di poter concludere che l'espressione « *suo utentium sermone* » sia infelice e in ogni caso non può esaurire le possibilità e virtualità contenute nella Istruzione stessa.

5) Infine, possiamo pertanto così definire il missionario per i migranti: un sacerdote o religioso che abbia ricevuto dall'autorità ecclesiastica competente la cura spirituale per i migranti secondo le diverse forme di pastorale specifica per i migranti previste dalla Chiesa¹⁹.

Quanto alle diverse forme con cui al Missionario può essere affidata la cura pastorale per i migranti l'Istruzione ricorda anzitutto la parroc-

¹⁷ *De Pastoralibus*... n. 31, par. 2.

¹⁸ Questo pone il problema della evoluzione delle parrocchie nazionali negli Stati Uniti, per esempio.

¹⁹ Così la definizione è in rapporto all'attività in favore dei migranti, secondo gli strumenti giuridici che la Chiesa prevede come adatti per una cura specifica. Questo suppone naturalmente che i migranti siano di lingua e di nazionalità differente da quella in cui si trovano, non invece propriamente il missionario. Cioè perché si possa parlare di cura specifica per i migranti, secondo il documento *De Pastoralibus*..., è necessario che il fedele si trovi in un territorio di diversa nazionalità o lingua della sua. Il Missionario invece può essere anche della Chiesa locale di accoglienza e di diversa nazionalità. La Chiesa non prevede, almeno nell'*Exsul Familia* prima e poi nella *De Pastoralibus*..., una cura specifica per le migrazioni interne, dove cioè non vi sia trasferimento in una altra nazione o lingua. Vale appena la pena sottolineare che *natio* e *sermo* non hanno propriamente connotazioni politiche, cioè non si identificano con Stato. In uno stesso stato vi possono essere più lingue o nazionalità; come si può cambiare stato e rimanere nella stessa lingua o nazione. Si tratta di un'altra innovazione di grande rilievo della *De Pastoralibus Migratorum Cura* rispetto alla *Exsul Familia*. Mentre infatti la *Exsul Familia* definiva il migrante in rapporto al *territorium alienum*, cioè in rapporto alla patria (*Quod autem peculiariter spectat ad curam animarum pro alienigenis quibuslibet, sive advenis sive peregrinis, ab Ordinariis locorum curam gerendam*); (*Exsul Familia*, n. 32) la presente istruzione prescinde dalla nozione di patria e di territorio: il riferimento è il *sermo* o la *natio*. Così « A French-speaking Canadian in Vancouver for example, may need as much as an Italian immigrant in Toronto » (TOMASI, S., art. cit. p. 335). Per la nozione di *advena* e di *peregrinus* nella storia del diritto canonico e quindi anche nella costituzione *Exsul Familia*, cfr. TERRAGNI, G., o.c., pp. XV-XXVIII, 1-52.

chia nazionale (n. 38); la *missio cum cura animarum* (n. 39); semplice missionario per i migranti (n. 40); Vicari cooperatori (n. 42).

Rimandiamo a studi già fatti sul significato della parrocchia nazionale o sulla *missio cum cura animarum*, ecc.²⁰

Vogliamo piuttosto sottolineare quanto è detto al n. 43, cioè sulla necessità che i missionari per i migranti vengano accolti pienamente nella diocesi in cui lavorano e vengano inseriti nel consiglio presbiterale, oltre che aiutati ad assolvere il loro difficile compito e protetti nei loro diritti come i sacerdoti diocesani locali, incaricati di svolgere la pastorale ordinaria. Sarà opportuno soltanto ricordare che sarà pure necessario che il missionario non dovrà da parte sua estranearsi dalla Chiesa locale, facendo riferimento nostalgico, un po' come i migranti, alla patria di origine, isolandosi dalla Chiesa in cui è chiamato a vivere e a inserire i migranti ai quali si è dato. Per questo lui stesso per primo dovrà conoscere la lingua, oltre che dei migranti, anche della Chiesa di accoglienza²¹.

Tale tipo di pastorale ha innegabili difficoltà. Per questo si esigono sacerdoti particolarmente preparati. Su tale *preparazione* insiste anche il n. 36 § 4 della Istruzione e vi ritorna la Pontificia Commissione per le migrazioni nel suo documento: « È indispensabile che ogni gruppo etnico sia servito da sacerdoti della medesima lingua e cultura o, quando ciò non sia possibile, da responsabili pastorali, adeguatamente forniti di cognizioni nella stessa lingua e cultura.

Alla comunità di origine incombe il dovere di mettere a disposizione sacerdoti veramente in grado di adempiere la delicata mansione e di curarne la preparazione immediata, mantenendo successivamente con essi assidui contatti fraterni, memore che il persistente vincolo giuridico domanda di tradursi nella vincolo della carità e nella disponibilità a ricevere il sacerdote una volta che egli, d'accordo con i superiori, chieda di rientrare, riconoscendogli il servizio prestato tra i migranti come se l'avesse svolto nella propria diocesi »²².

« Una seria preparazione dei Missionari di emigrazione non può prescindere dalla ricerca della organicità, interdipendenza e armonizzazione con il loro futuro apostolato specifico tra i migranti », riproducendo i tratti che caratterizzano la vita dei migranti, in modo che siano capaci di operare da soli in strutture provvisorie e di emergenza e aperti alle varie mentalità²³.

Quanto agli *aspetti caratteristici dell'apostolato tra i migranti*, bisognerà preparare i Missionari illustrando loro sia il metodo che il contenuto.

« Per quanto riguarda il metodo, si deve osservare che l'apostolato fra i migranti riceve la sua specificazione da due tipi di destinatari: uno indi-

²⁰ Cfr. CARETTA, o.c., p. 15 ss; TERRAGNI, o.c., p. 78 ss; O'LEARY, o.c., p. 31 ss.

²¹ *De Pastoralibus*... n. 43.

²² *La Pastorale degli emigranti*, II, 6, p. 49.

²³ *Rapporto*, già cit., 1969, p. 1.

viduale ed uno comunitario »²⁴. Sul piano individuale, l'apostolato specifico è diretto a « quanti a causa della migrazione, esigono una cura pastorale specifica, sia per le necessità che per le possibilità che presentano »; sul piano comunitario, l'apostolato specifico è diretto alle società di partenza o di arrivo dei migranti e a quella nel cui ambito si trasferiscono. Per quanto riguarda il contenuto l'apostolato specifico tra i migranti è una risposta alla parola di Dio che illumina, in un mondo in movimento, il senso dell'esistenza e il desiderio di promozione umana²⁵.

B) Il Delegato per i Missionari

Una tra le più importanti innovazioni introdotte dalla Costituzione Apostolica *Exsul Familia* nella cura pastorale dei migranti fu la figura del Direttore²⁶, del quale per altro la stessa Costituzione non definisce in modo abbastanza preciso le competenze²⁷. E questo può essere comprensibile proprio per la novità della figura²⁸. In ogni caso veniva stabilito chiaramente che l'ufficio del direttore non esime dalla autorità del vescovo locale o del superiore religioso il missionario²⁹. Inoltre è stabilito chiaramente che in forza del suo ufficio il Direttore non ha alcun potere di giurisdizione personale o territoriale³⁰. Lo stesso titolo « direttore dei missionari per i migranti » è significativo: egli non aveva responsabilità in rapporto ai migranti³¹. Quanto ai compiti affidati al Direttore essi si limitano a compiti di « moderatio »³², cioè di vigilanza più che di controllo. Dall'enumerazione che di tali compiti viene fatta egli è riconducibile alla figura del vicario foraneo del Codice³³. Essendo responsabile dei Missionari

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ O'LEARY, o.c., p. 22 s.

²⁷ Id. p. 27. Al n. 20 dell'*Exsul Familia* prima dell'elencazione dei compiti, è detto « ius et officium Directoris est potissimum ».

²⁸ Ibid.

²⁹ « Directores missionariorum emigrantium et cappellanorum navigantium nullam iurisdictionem sive territorialem sive personalem, vi muneris, exceptis tamen iis quae infra recensentur, exercere valebunt », *Exsul Familia*, n. 19.

³⁰ « Munus Missionarii emigrantium et cappellani navigantium officiumque Directoris excardinationem non parit nullamque dat exemptionem sive a proprio Ordinario aut Superiore regulari sive ab Ordinario loci in quo missionarium et cappellanum versari contigat » (*Exsul Familia*, n. 18, par. 2).

³¹ O'LEARY, o.c., p. 24: « His office is not to control directly the migrants, but only the priests who work for them ».

³² Id. p. 24.

³³ FERRETTO, G., « In other words, the office of the Director may be said to be analogous to that of a Vicar Forane, in conformity with the norms of the common law » (in *The Church's Magna Charta*, o.c., p. 150; cfr. anche O'LEARY, o.c., p. 25).

in nome della S. Sede di fatto egli ha esercitato anche il compito di presentazione dei Missionari agli Ordinari locali³⁴.

Con la Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura*, la pastorale per i migranti ha subito una svolta di grande rilievo: essa viene rimessa sostanzialmente all'episcopato locale, mentre la S. Sede, mediante la S. Congregazione per i Vescovi e la Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo, conserva soltanto un potere di controllo e di vigilanza, oltre che di direttive. Con tale svolta non si può più parlare di un Direttore per i missionari che agisca in nome della Chiesa di origine nei confronti dei Missionari. Di qui la trasformazione del nome, che vuole significare però anche una mutazione sostanziale della figura. L'Istruzione parla dei *delegati per i Missionari* nei numeri 44-51 del capitolo V. Dobbiamo ammettere che si tratta di numeri dove la chiarezza lascia ampio spazio alle oscurità; oscurità che divengono ancora più rilevanti se confrontate con la prassi che qua e là si è instaurata. Alla radice di tale confusione ci pare di poter indicare anzitutto il fatto che non si è presa sufficiente consapevolezza della innovazione introdotta dalla Istruzione, che cioè la cura pastorale dei migranti è stata affidata alle chiese locali.

³⁴ O'LEARY, o.c., p. 26. Lo stesso autore si domanda se il Direttore abbia competenza anche sui missionari che lavorano nelle parrocchie nazionali. La sua risposta è: « Clearly, no » (p. 27). Fa meraviglia piuttosto che la prassi di presentare i Missionari agli Ordinari sia passata oggi al Delegato, non essendo stata avvertita la profonda differenza che intercorre appunto tra il Direttore e il Delegato per i Missionari. Ancora di più, nella prassi il Delegato per i Missionari rivendica il diritto di cambiare e disporre dei Missionari, presentandoli all'Ordinario del luogo per l'approvazione: si è trasformato in un vero superiore. Tutto questo evidentemente contro la lettera e lo spirito della *De Pastoralis Migratorum Cura*, che lo configura semplicemente come *Delegato per i Missionari*. Laddove al n. 49 la Istruzione dice semplicemente: « E' bene che i Delegati siano interpellati ogni qual volta si debba trattare della nomina, trasferimento o rimozione dei Cappellani o Missionari, e dell'erezione di nuove missioni », il Delegato è venuto ad avere ben altri, più ampi e vasti poteri. Da rilevare che il testo cita in nota il n. I, n. 19 § 2 del Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, con riferimento ai Decani. Sarebbe immaginabile che in una diocesi il Decano presenti al proprio Ordinario i sacerdoti per i trasferimenti, rimozioni, ecc.? Si aggiunga che nella prassi il Delegato ha rivendicato a sé il diritto di presentare anche i Missionari Religiosi, che hanno sul posto un proprio Superiore Provinciale, per cui questi dovrebbe presentare i suoi religiosi all'Ordinario attraverso il Delegato per i Missionari! E cosa ancora più grave che, anche dopo una dichiarazione ufficiale della Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo che « ritiene certamente ovvio il diritto del Superiore Scalabriniiano a trattare direttamente con l'Ordinario del luogo e a presentare i suoi religiosi » (*Lettera della Pontificia Commissione per la pastorale delle Migrazioni e il Turismo*, dell'11 maggio 1976 Prot. 19529/76/M) vi siano ancora resistenze all'applicazione di tale ovvio diritto, addirittura da parte di alcuni Vescovi. Fa anche specie che gli organismi appositi della Santa Sede, pur conoscendo tutto questo, lascino correre. E tutto questo in nome della Pastorale che, sostituendo il proprio arbitrio alle norme della Chiesa, non si sa dove possa condurre!

Di tale svolta non si è presa sufficiente consapevolezza anzitutto nella redazione degli articoli che riguardano la figura del Delegato. Infatti i testi, con leggerissime variazioni, sono presi di peso dalla Costituzione *Exsul Familia*. Inoltre non si è percepita nella prassi, che ha continuato come se il Delegato rimanesse ancora una emanazione della S. Sede, o, cosa più grave, come emanazione della Chiesa locale *a quo*. Alla S. Congregazione per i Vescovi, in modo piuttosto inconscio, ma reale, si è sostituita la Chiesa locale *a quo*, ingenerando così la confusione di una Chiesa locale *a quo* che ha i suoi rappresentanti all'estero e lega a sé l'attività dei Missionari e quindi anche la pastorale per i migranti. A tale proposito ci pare significativo il fatto che l'attività pastorale per i migranti si è organizzata al di fuori o per lo meno ai margini della Chiesa locale proprio là, dove (può sembrare un paradosso!) più forte è stata l'organizzazione da parte della Chiesa *a quo* e dove si è stabilita la figura del Direttore prima e soprattutto del Delegato poi. Si è organizzata una pastorale che riproduce all'estero quella della Chiesa *a quo*; si è costruita una Chiesa accanto alla chiesa locale, a volte addirittura contro; non si è avuto contatto con l'Ordinario del luogo, che non è stato riconosciuto, a livello psicologico almeno, come il proprio Vescovo. E con la pastorale, dalla Chiesa *a quo*, si è trasportato anche tutto quel bagaglio di mondo culturale, sociale, sindacale e politico che non si sa di quale utilità possa essere per un'autentica pastorale per i migranti: questa infatti se parte da un dato culturale, è chiamata a superarlo per farsi chiesa attorno all'altare e al Vescovo, che è unico, come unico è il Cristo che egli è chiamato a rappresentare.

Ciò premesso si presenta quanto mai utile uno studio dettagliato sulla figura del Delegato così come esso viene presentato dalla Istruzione, per ricollocarlo nel suo giusto posto, in vista di un autentico servizio alla cura pastorale per i migranti. Parleremo quindi della sua costituzione e nomina, come pure dei suoi poteri o competenze, per concludere con alcune riflessioni su alcune istanze che a suo riguardo vengono portate avanti, senza per altro trascurare di collocare la sua figura in rapporto alle conferenze episcopali *a quo* e *ad quem*.

1. *Costituzione*: La nomina di un Delegato non è assolutamente necessaria. Viene espressa come desiderio (*optandum est*) dove « *plures sunt Cappellani seu Missionales migratorum eiusdem sermonis* »³⁵. E questo è l'unico criterio che ci viene offerto. Nello stesso tempo viene posto un limite: deve essere soltanto uno, a livello nazionale³⁶. Tale Delegato poi è visto non in funzione dei migranti, ma dei missionari: si tratta di un *Delegato pro Missionalibus*. Rimane la domanda: di chi è delegato e in che cosa o per cosa? Di questa domanda si vedrà in seguito.

³⁵ *De Pastoralibus* ... n. 44, par. 1.

³⁶ *Ibid.*

Se vogliamo cercare la ragione della utilità di un delegato per i missionari si tratta? Solo di quelli diocesani o anche di quelli religiosi, a ci viene offerto: cioè il numero dei Missionari per i migranti. Di quali missionari si tratta? Solo di quelli diocesani o anche di quelli religiosi, a qualsiasi istituto appartengano? Il testo non fa nessuna distinzione. Eppure i Religiosi hanno un proprio Superiore Provinciale! Perché un numero rilevante di Missionari consiglia la costituzione di un Delegato e di uno solo? Sono le esigenze dei Missionari o dei migranti, in modo immediato, che suggeriscono l'utilità del Delegato? Sembra, dei Missionari, in quanto è per i missionari e le competenze che verranno poi elencate sono quasi tutte in riferimento ai Missionari. Ma allora ci si domanda quale utilità può recare un Delegato unico a livello nazionale. Se si trattasse di un territorio immenso? Non sarebbe meglio parlare di un delegato in una diocesi? In ogni caso perché impedire (e lo si può impedire?) ad un Vescovo di costituire un delegato per i Missionari nella propria diocesi? Sono domande a cui è possibile dare una risposta soltanto quando si sia precisato meglio di chi sia delegato tale figura di missionario³⁷.

Una domanda di maggiore importanza è la seguente: tale delegato deve essere necessariamente della stessa nazionalità dei Missionari per cui è delegato? Il testo non lo dice. Ma è presupposto al n. 51, quando è detto che deve rendere conto almeno una volta all'anno sia alla Conferenza Episcopale del luogo sia alla Conferenza Episcopale della sua nazione, attraverso il Direttore Nazionale. Ora da dove deriva tale necessità? Dal bene pastorale dei Missionari? Ma se il Delegato, come vedremo, deve avere la funzione rappresentativa della Chiesa locale, perché escludere "a priori" che tale delegato possa essere anche un sacerdote del luogo, nel caso che tale sacerdote conosca bene la lingua e sia in grado di svolgere una funzione di stimolo per i Missionari? Del resto i documenti conciliari non suggeriscono di provvedere alla cura pastorale dei migranti eventualmente anche con la costituzione di un vicario episcopale? In questo caso,

³⁷ Sia dalla storia dell'*Exsul Familia* come dall'esame della Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura*, risulta che il Delegato ha le sue competenze soltanto in rapporto ai missionari, religiosi o no, che hanno bisogno del rescritto di nomina di missionario da parte della Conferenza Episcopale *a quo*, cioè i sacerdoti diocesani che rimangono incardinati nella propria diocesi di origine e i religiosi che in base al n. 53, par. 5 hanno anch'essi bisogno di un rescritto di nomina. Gli altri religiosi infatti hanno il proprio superiore religioso in loco e gli altri sacerdoti già incardinati nella diocesi in cui lavorano non hanno certo bisogno di una « moderatio » da parte del Delegato. Del resto il testo stesso della Istruzione lo fa capire chiaramente: la collocazione del discorso sul delegato dei missionari prima del capitolo IV sui religiosi; la nozione di missionari per i migranti che sembra risultare dalla stessa istruzione: coloro che hanno avuto il rescritto di nomina della Conferenza episcopale *a quo*. Del resto, già sotto la legislazione della *Exsul Familia*, si affermava che effetto principale della nomina a missionario per i migranti era inserirlo nel gruppo dei missionari, per i quali si costituiva il Direttore (cfr. O'LEARY, o.c., p. 5; TERRAGNI, o.c., p. 72).

quale sarebbe il rapporto con il Delegato? Non si può inoltre dimenticare che esiste già sul luogo anche un direttore nazionale³⁸. In ogni caso la pastorale dei migranti è legata alla responsabilità sia della Chiesa *a quo* che della Chiesa *ad quem*. Evidentemente maggiore è la responsabilità di ciascuna nell'ambito del proprio territorio: la Chiesa *ad quem* dovrebbe essere stimolata soprattutto nell'accoglienza. Ora un Delegato che sia soprattutto espressione del gruppo dei Missionari può assolvere a tale funzione o non si risolve soprattutto a centro di riferimento dei Missionari più che della Chiesa di cui è delegato? Ma anche per questo dobbiamo riservarci in seguito un discorso più lungo.

2. *Nomina del Delegato*: Il Delegato viene eletto dalla Conferenza Episcopale *ad quem*, nella quale cioè i missionari operano. Prima di procedere a tale nomina si richiede « *collatis consiliis cum Conferentiis Episcopalibus, quarum interest* »³⁹, cioè le Conferenze Episcopali da cui provengono i Missionari. Sappiamo il significato di quel « *collatis consiliis* », cioè si tratta di chiedere un parere, di una consultazione⁴⁰. Se viene nominato dalla Conferenza Episcopale *ad quem*, significa che è delegato di tale Conferenza, in quanto a nome di tale conferenza esplica sul territorio nazionale di detta conferenza alcune funzioni pastorali, che possono essere demandate soltanto dalla Conferenza Episcopale territoriale. I Missionari infatti in quanto operano in una certa diocesi, dipendono dagli Ordinari. Il Delegato quindi quello che ha lo può ricevere soltanto dai Vescovi locali.

Se è delegato della Conferenza Episcopale, evidentemente non può avere un potere maggiore di quello che la Conferenza stessa può delegare. Ora in tale campo la Conferenza Episcopale che cosa può delegare? Non

³⁸ Istruzione... n. 22, 81.

³⁹ Id., n. 44, 2.

⁴⁰ Can. 105 CIC. Tradisce il significato del resto la traduzione curata dalla Direzione Nazionale delle opere di emigrazione, laddove si legge « Il Delegato per i Cappellani o Missionari viene eletto, previa intesa... ». Ancor meno comprensibile è quanto scrive RIDOLFI, S., *Il Direttore (dei Missionari) di ieri non è il Delegato (per i missionari) di oggi*, in « *Servizio Migranti* », 8-9, 1970, pp. 63: « Già la sua nomina non viene più fatta dalla Congregazione romana competente bensì dalla Conferenza Episcopale dove lui esercita le sue funzioni, sia pure dietro presentazione della Conferenza Episcopale del proprio paese di origine » e viene citato il n. 44 della *De Pastoralis*...

In una figura così delicata come quella del Delegato, bisogna stare attenti a procedere con la massima cautela, per non creare situazioni di confusione e quindi di danno per una pastorale bene ordinata. Il linguaggio dell'Istruzione è ispirato a tale cautela. Lo è meno quello di quanti scrivono a volte sul Delegato. Così, per es., ci pare per lo meno disinvolto quanto scrive Ridolfi, in art. cit., p. 64. « La vera legge necessaria e determinante resta sempre la vita nella sua varietà di espressione ed unità di impulso. Occorre, perciò, dare ampio spazio alle determinazioni che si impongono per una prassi accettata e convinta », dove sembra chiaro chi debba dare le determinazioni per una prassi accettata e convinta!

un potere giurisdizionale nelle singole diocesi, perché non ce l'ha, se non in quanto collegio. Non si può pensare che la Conferenza Episcopale dia poteri giurisdizionali nelle singole diocesi ad un determinato sacerdote. Tali poteri tutt'al più possono essere conferiti dai singoli vescovi nell'ambito della propria diocesi. L'Istruzione dice chiaramente dunque, e non potrebbe essere diversamente, che il Delegato « *vi muneris, nulla iurisdictionis potestate, sive territoriali sive personali pollet* »⁴¹.

Afferma tuttavia che le competenze possono essere ampliate o dalle Conferenze Episcopali locali o dagli stessi Ordinari, « *prouti rerum adiuncta vel necessitates postulare videantur* »⁴². Ora se tale ampliamento di facoltà è ancora concepibile da parte dell'Ordinario del luogo, non si vede come possa farlo la Conferenza Episcopale locale⁴³.

Anzi ci si può domandare quale sia il rapporto tra Delegato della Conferenza Episcopale (cioè il Delegato per i Missionari) e il Direttore di una Commissione Episcopale per l'emigrazione o un segretario locale, con il compito di presiedere a nome della Conferenza Episcopale all'emigrazione. La risposta diventa quanto mai difficile. Il pericolo che, per cercarsi un proprio settore di competenza, spinga il delegato a fare riferimento più alla Conferenza Episcopale *a quo* che a quella *ad quem* e di contrapporsi a questa, è più che possibile. La realtà sembra anzi lì a dimostrarlo.

Di fatto ci si può domandare in che rapporto il Delegato stia con la Conferenza Episcopale *a quo*. Dal testo risulta chiaro che il Delegato è delegato della Conferenza Episcopale *ad quem* ed è costituito per i missionari, non dai missionari. Per la nomina si richiede però « *collatis consiliis* » con la Conferenza Episcopale *a quo*: ora questo « *collatis consiliis* » è una semplice consulta, in quanto questa Conferenza può avere un certo interesse. Di fatto tale Conferenza Episcopale non dà nessuna delega al Delegato semplicemente perché non ha nessuna competenza da delegare e non ha nessuna competenza sui Missionari in quanto lavorano in quel settore.

Si può almeno dire allora che si tratta di un diritto di presentazione? Neppure questo propriamente. Di fatto il Delegato quando viene nominato tale si può supporre che sia già a disposizione della Conferenza Episcopale *ad quem* come missionario per i migranti ed è già stato presentato. La Conferenza Episcopale *ad quem* non ha bisogno di nessuna ulteriore presentazione da parte di nessuno.

Ci si può ulteriormente domandare se essendo egli il delegato per i missionari, questi non abbiano qualche voce da far sentire.

La risposta è ancora una volta sulla stessa linea: essendo delegato

⁴¹ *De Pastoralis* ... n. 45.

⁴² *Id.*, n. 50.

⁴³ Di fatto non si capisce come una Conferenza Episcopale possa dar facoltà in un'altra diocesi.

della Conferenza Episcopale, non dei Missionari (cosa che non avrebbe senso), deve avere la fiducia della Conferenza Episcopale e spetta ad essa la parola definitiva.

In quanto però è delegato « per i missionari » è opportuno sentire anche questi attraverso un'opportuna consultazione. Rimane il problema di sapere come tale consultazione debba essere fatta e da chi ⁴⁴.

⁴⁴ È ovvio che essa debba essere fatta da coloro cui spetta la nomina. Ci pare perciò un abuso la prassi introdotta qua e là di fare la consulta da parte della Chiesa *a quo* o addirittura da un ufficio di questa. La stessa conferenza *a quo* farebbe poi lo spoglio e presenterebbe il nome o i nomi per la nomina. Così da un semplice diritto ad essere consultata la Conferenza Episcopale *a quo* arriva al diritto di presentazione e quindi alla nomina di fatto. Dietro tale prassi c'è da vedere soprattutto la mentalità di una chiesa *a quo*, che si crede responsabile della pastorale per i migranti all'estero. Tale mentalità ci pare di riscontrare chiaramente nel citato articolo di Mons. Ridolfi, Delegato allora della Germania e Scandinavia: tra le proposte, vengono avanzate le seguenti: « Circa la nomina. È bene, per non dire doveroso, che si passi alla elezione da parte dei missionari, almeno come alternativa alle altre proposte che fossero sul tappeto » (p. 64).

Caldeggia, per una collaborazione dei Missionari « un consiglio di direzione » (per elezione diretta dei Missionari), le cui decisioni siano moralmente vincolative (p. 65). Viene proposta una divisione per zone con incaricati zionali. Per la nomina del Delegato, viene suggerito: « Le zone potrebbero risolvere anche il problema, di cui qui sopra al n. 1, in quanto ognuna potrebbe nominare un missionario; e in questa rosa di candidati la Conferenza Episcopale *a quo* sceglierebbe il nome da proporre alla Conferenza Episcopale *ad quem*. Le zone nulla tolgono al "respiro diocesano" che dovrebbe avere ogni missione » (p. 65).

Ma il punto più dolente è nel rapporto che il Delegato dovrebbe conservare con il Direttore nazionale del Paese di origine, proprio per la ragione addotta: « Un altro aspetto che giuridicamente tende a diventare sempre più labile, ma pastoralmente acquista maggiore importanza è quello del Delegato di un determinato gruppo nazionale od etnico con il Direttore nazionale del Paese di origine. In questo rapporto si ripete la tanto discussa problematica dell'inserimento o della integrazione pastorale. I migranti (ed *a fortiori* i missionari che restano incardinati alla propria diocesi) vengono da un determinato Paese ed hanno una determinata fisionomia: tendenzialmente ed intenzionalmente essi vi vogliono ritornare. Ma vivono in un altro paese che ha un'altra, sua propria fisionomia, sociale ed ecclesiale. La fecondità del nuovo rapporto richiede che non si perda del proprio patrimonio religioso mentre si cerca di acquistarne del nuovo: donde il compito del Delegato, di cercare di mantenere i contatti e l'aggiornamento con la pastorale del paese di origine e di studiare assieme ai missionari l'aggancio migliore con la pastorale locale. Senza dire che solo una continua comunione colla Direzione del paese di origine può garantire un dignitoso rientro, frutto di una scelta e quindi liberatorio » (p. 65-66). Se si dovessero accettare tali riflessioni (cosa che evidentemente non possiamo fare!) dovremmo concludere che il sacerdote diocesano non è in grado di essere missionario per i migranti, una persona cioè che per la dedizione totale ai migranti è disposto a liberarsi di tutto e fare chiesa, con i suoi migranti, con il vescovo del luogo. Il rispetto del patrimonio culturale non ci pare che debba essere inteso come preservazione per un ritorno in patria.

La consulta evidentemente deve essere fatta dalla Conferenza Episcopale cui spetta la nomina. Per cui si tratta di un vero abuso e di interferenza indebita l'organizzazione della Consulta da parte della Conferenza Episcopale *a quo*; questa infatti ha solo il diritto di essere consultata dalla Conferenza Episcopale *ad quem*.

La prassi che si è introdotta in alcune parti di fare organizzare la consulta dei Missionari da parte della Conferenza Episcopale *a quo*, attraverso una commissione o addirittura un ufficio, oltre che essere abuso e ingerenza indebita comporta anche dei gravi rischi: ingenerare l'opinione che il Delegato sia delegato dei Missionari o della Conferenza Episcopale *a quo*; e che la responsabilità della pastorale ricada su di essa, anche all'estero. Quali funeste conseguenze tutto questo possa avere lo si constata facilmente: una pastorale per i migranti al di fuori o contro la Chiesa locale, in contrapposizione all'Ordinario del luogo. Le ulteriori conseguenze sono che nei migliori dei casi la pastorale dei migranti si organizza al di fuori della Chiesa locale, la quale si sente disimpegnata e non è coinvolta nella responsabilità. E le comunità dei migranti e dei nativi non si incontrano mai. La diversità diventa opposizione e rottura; si costruiscono chiese l'una contro l'altra, non l'unica Chiesa di Cristo sia pure nel rispetto della diversità.

3. *Competenze*: Viene anzitutto affermato il principio che abbiamo già ricordato che cioè il Delegato « *vi muneris, nulla iurisdictionis potestate, sive territoriali sive personali pollet* »⁴⁵. Ora quando ci si ricordi che la potestà di giurisdizione nella Chiesa comprende la somma delle potestà di governo della Chiesa risulta chiaro che il Delegato non è delegato a governare, a reggere, ma semplicemente a una funzione di vigilanza⁴⁶.

Si tratta però di un ufficio ecclesiastico vero e proprio, in quanto il Concilio ha definito l'ufficio ecclesiastico incarico che viene conferito per un fine spirituale⁴⁷. I compiti che vengono conferiti, anche se non si tratta di poteri giurisdizionali, possono essere definiti ordinari vicari. Ciò significa che il Delegato ha tali compiti in forza dell'ufficio (ordinari), e rappresenta l'Ordinario del luogo (vicari) e li esercita a nome dell'Ordinario. Da notare che il nome Delegato in qualche modo è improprio: infatti un potere annesso all'ufficio in forza del diritto non è più delegato, ma ordinario (cfr. can. 197). In questo, la parola Delegato vuole sottolineare soltanto che si tratta di compiti esercitati in rappresentanza di un altro (vicarietà). I

⁴⁵ *De Pastoralibus* . . . , n. 45.

⁴⁶ I suoi compiti sono specificati con la parola « *moderari* », che nel caso non sembra avere altro significato che di vigilanza o coordinamento come il vicario foraneo.

⁴⁷ « Per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale » (*Presbyterorum Ordinis*, n. 20).

compiti vengono descritti sia in rapporto agli Ordinari che in rapporto ai Missionari.

In rapporto agli Ordinari il Delegato ha il compito di tenere relazioni sia con la Chiesa *a quo* che con la Chiesa *ad quem*⁴⁸. Rispetto ai Missionari, il suo compito è soprattutto di « moderari » (n. 46, 2), che ha un significato di direzione, senza per altro includere quello di comando. È interessante notare il rimando all'*Exsul Familia*, dalla quale è preso alla lettera il n. 20, senza che forse sia stata sufficientemente rilevata la differenza tra il Direttore e il Delegato.

Per gli altri compiti elencati sotto i nn. 47-51 ci limitiamo semplicemente a rimandare al testo, passando ad alcune riflessioni conclusive sulla figura del Delegato:

1) Il Delegato per i Missionari, come il nome stesso indica è in funzione dei Missionari. L'utilità della sua costituzione è da valutarsi in rapporto alle esigenze dei Missionari per i migranti. Ora queste esigenze così come esse sono prospettate nelle competenze descritte dall'Istruzione sono da vedersi prima di tutto in rapporto alla loro vita personale sacerdotale: una funzione di vigilanza, di aiuto e di informazione, per tenerli uniti e per aiutarli a vivere la loro vita sacerdotale. Ora di queste esigenze sono portatori prima di tutto e soprattutto i sacerdoti sia diocesani che sono chiamati ad operare al di fuori della diocesi in cui sono incardinati sia i religiosi che, a titolo personale, sono impegnati a vivere la loro vita al di fuori del luogo naturale, cioè la comunità religiosa. Essendo essi stessi migranti, quindi con le difficoltà di comunicazione con lo stesso Vescovo, alle cui dipendenze operano e con gli altri sacerdoti diocesani locali, essi possono trovare nel Delegato un effettivo aiuto. Si tratta quindi di una situazione precaria e di passaggio, che può avere un suo significato fin quando i Missionari operano ai margini della pastorale della Chiesa locale e in strutture quanto mai provvisorie. Ma là dove i Missionari siano incardinati nella Chiesa locale o per lo meno intendano stabilirvisi definitivamente, oppure là dove la cura pastorale dei migranti è organizzata attorno a strutture parrocchiali, sia territoriali che personali, cioè là dove la cura pastorale per i migranti è ben inserita nella struttura della Chiesa locale e assunta responsabilmente da tutta la Chiesa locale, quale può essere la funzione di un delegato per i missionari? Non correrebbe il rischio di rendere permanente la situazione di emarginazione dei Missionari e di deresponsabilizzazione della Chiesa locale? La stessa organizzazione di ritiri spirituali e incontri ha una sua utilità e funzione; ma fin dove è richiesta ed è utile? L'istituzione permanente di tali incontri soprattutto esclusivi non distoglie dalla partecipazione attiva per un inserimento nella Chiesa locale? Del resto come può dare un autentico aiuto in modo stabile un Delegato ai singoli Missionari quando si pensi al territorio a volte tanto

⁴⁸ *De Pastoralis* . . . , n. 46, 1.

vasto in cui i Missionari sono dispersi? Una soluzione a livello diocesano non potrebbe essere più utile? Del resto la stessa Istruzione suggerisce che i Missionari vengano accolti pienamente nella Chiesa locale con gli stessi diritti e doveri, ed inseriti anche nel presbiterio locale. Bisognerebbe misurare seriamente i diversi elementi per vedere se effettivamente la figura del Delegato di fatto possa essere di qualche utilità.

2) I pericoli si accrescono quando si instauri la tendenza ad ampliare le competenze del Delegato e a renderlo sempre più come punto di riferimento. Così la costituzione dei Consigli di Delegazione, che si sono istituiti dove è il Delegato, invece che essere di aiuto di fatto sembrano aver reso ancora più evidenti i pericoli cui abbiamo accennato: la costituzione di un gruppo di missionari che fa riferimento al Delegato, costruisce una pastorale senza riferimento o in opposizione all'Ordinario del luogo, si fa portatore di istanze pastorali, e non pastorali, della Chiesa e della patria di origine. Può tutto questo avere innegabilmente i suoi aspetti positivi, ma ha il grave inconveniente di estranearsi dalla Chiesa locale e di costruirsi attorno ad elementi culturali, fermandosi ad essi.

3) In quanto poi il Delegato è rappresentante dell'Ordinario del luogo *ad quem* c'è da stabilire e chiarire il rapporto con altre figure che sembrano avere analoghe competenze: come il Direttore nazionale per l'emigrazione, lo stesso Ordinario locale ed un eventuale vicario episcopale con particolari facoltà. Qui ritorna precisamente il problema di coordinare meglio le diverse figure. Si ha l'impressione di una creazione e sovrapposizione di uffici non chiaramente definiti. Se poi per ogni gruppo etnico di missionari si nominasse il Delegato per i Missionari? Vi sarebbe un'effettiva proliferazione. Uno spunto di riflessione potrebbe essere anche il fatto che tale figura sia nata per l'emigrazione italiana e si sia stabilizzata soprattutto per l'emigrazione italiana, in quanto la S. Sede ha curato con particolare attenzione proprio tale emigrazione, per ragioni che si possono facilmente capire. Ma è il caso di insistervi?

4) Al di là delle proprie competenze stabilite, è detto a volte che i Delegati hanno la responsabilità del coordinamento della pastorale della diocesi. Di fatto al n. 47, 1 è detto che il Delegato ha il compito di trattare con i Vescovi quanto riguarda il bene spirituale dei migranti della sua nazione o della sua lingua. Ma evidentemente è troppo poco per dedurre da ciò la responsabilità della cura pastorale per i migranti. Al n. 50 cogliamo qualche cosa di più là dove si dice che le Conferenze Episcopali come pure gli stessi Vescovi possono conferire al Delegato più ampie facoltà. Comunque si voglia intendere tale numero è evidente che le Conferenze Episcopali non hanno la competenza di dare responsabilità pastorali a chicchessia in una diocesi. Infatti la responsabilità pastorale della diocesi spetta soltanto e unicamente al Vescovo. È vero che l'Ordinario locale può incaricarlo di un'attività pastorale, ma allora soltanto sotto la sua responsabilità e soltanto nell'ambito della propria diocesi. Ma spet-

terà sempre all'Ordinario del luogo emanare direttive, dare indirizzi e orientamenti per la pastorale nella propria diocesi, anche nel settore della pastorale per i migranti.

5) Di fatto la responsabilità sia dei Missionari che della pastorale è affermato chiaramente che sia di spettanza dell'Ordinario locale. È significativo il fatto che a proposito di nomina, di trasferimenti o ammonizioni è detto semplicemente « *delegati consulantur* », analogamente al suggerimento che viene dato agli Ordinari per nomine, trasferimenti, ammonizioni, ecc. dei sacerdoti della propria diocesi.

6) Il Delegato viene visto anche in rapporto alla conferenza episcopale *a quo*. È stato definito uomo ponte. A livello descrittivo può avere il suo significato tale espressione. Essa però deve essere collocata all'interno di quella collaborazione tra la Chiesa *a quo* e *ad quem*, dove ogni Chiesa ha una sua precisa responsabilità. Le competenze che il Delegato ha vengono dalla Chiesa *ad quem*; ad essa deve rendere conto e alle sue direttive deve adattarsi. Il rapporto con la Chiesa *a quo* è a livello di informazione e di collaborazione tra le due Chiese. In questa prospettiva ci pare di dover intendere il n. 51.

7) Infine dovrebbe essere chiaro che il Delegato assolve un servizio in favore dei missionari a nome del Vescovo locale. Non è egli il punto di riferimento finale. L'unità dovrà essere costruita attorno al Vescovo locale. Questo significa che ogni missionario dovrà e potrà avere sempre la strada libera per accedere al suo Ordinario locale. Anzi la pastorale per i migranti sarà ben incamminata quando sarà coinvolta l'intera Chiesa locale e troverà nell'Ordinario locale, segno di unità della sua Chiesa, il centro e il punto di riferimento.

C) I missionari religiosi

La vita religiosa risale a Gesù stesso⁴⁹. Per questo pur non facendo parte della struttura della Chiesa appartiene indiscutibilmente alla sua vita⁵⁰. È per questo che la Chiesa ha avuto sempre una particolare cura nell'incrementarla e proteggerla nella sua identità, per un servizio alla Chiesa universale. È questo il significato di una legislazione particolare che fa sì che i religiosi debbano rispondere direttamente, per la loro vita interna, alla Santa Sede invece che ai singoli Ordinari locali⁵¹. Sappiamo

⁴⁹ « *Consilia evangelica castitatis Deo dicatae paupertatis et oboedientiae, utpote in verbis et exemplis Domini fundata... sunt donum divinum, quod Ecclesia a Domino suo accepit* » (*Lumen Gentium*, n. 43).

⁵⁰ « *Status ergo, qui professionem consiliorum evangelicorum constituitur, licet ad Ecclesiae structuram hierarchicam non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem inconcusse pertinet* » (*Lumen Gentium*, n. 44).

⁵¹ « *L'eszensione in virtù della quale i Religiosi dipendono dal Sommo Pontefice o da altra Autorità ecclesiastica, e sono esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, riguarda*

come il Concilio ha segnato un approfondimento del significato della vita religiosa nella Chiesa. Per la prima volta nella storia della vita ecclesiale, un Concilio ha dedicato un capitolo intero alla vita religiosa in una sua costituzione⁵³. Vi è stato poi il Decreto *Perfectae Caritatis*⁵⁴. Tra i documenti postconciliari e di applicazione agli stessi decreti conciliari è da rilevare il *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*, che enuncia ancora una volta con chiarezza il significato dell'autonomia e dell'essenze dei religiosi, stabilendo chiari principi sui rapporti tra religiosi e Vescovi locali⁵⁵. Recentemente vi è stato un documento di grande importanza, emanato insieme dalla S. Congregazione per i Vescovi e quella per i Religiosi e Istituti Secolari, proprio in rapporto alle relazioni tra Istituti Religiosi e Ordinari locali⁵⁶. Rileviamo alcuni spunti. Sull'indole propria di ogni Istituto religioso leggiamo: «Lo stesso carisma dei Fondatori si rivela come un'esperienza dello spirito trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita. Per questo la Chiesa difende e sostiene l'indole propria dei vari Istituti Religiosi (LG, 44; cfr. CD, 33; 35, 1; 35, 2, ecc.). Tale indole propria, poi, comporta anche uno stile particolare di santificazione e di apostolato, che stabilisce una sua determinata tradizione in modo tale, che si possano convenientemente cogliere gli elementi oggettivi. Pertanto, in quest'opera di evoluzione culturale e di rinnovamento ecclesiale, è necessario che l'identità di ogni Istituto sia conservata con tale sicurezza, che si possa evitare il pericolo di una situazione non sufficientemente definita, per cui i Religiosi, senza la dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio della loro indole, vengano inseriti nella vita della Chiesa in modo vago ed ambiguo»⁵⁶.

Di qui allora un ordine interno degli Istituti e la necessità che sia rispettata la giusta autonomia degli Istituti religiosi: «Esiste dunque un ordine interno degli Istituti (cfr. CD, 35, 3), che ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa non può mai, nella Chiesa, ridursi a indipendenza (cfr. CD, 35, 3 e 4). Il giusto grado di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono contenuti nel diritto comune e nelle Regole, o Costituzioni, di ogni Istituto»⁵⁷. Di qui la conclusione orientativa: «Ogni Istituto è nato per la Chiesa ed è tenuto ad arricchirla con le proprie carat-

principalmente l'ordine interno degli Istituti perché in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa» (*Christus Dominus*, 35).

⁵² Il Cap. VI della *Lumen Gentium*.

⁵³ Si tratta ancora una volta di un caso unico nella storia della Chiesa.

⁵⁴ «*Mutuae Relationes*». Il testo latino e italiano è pubblicato nella rivista «*Informations*» della S. Congregazione per i Religiosi, 4(1978), pp. 2-92.

⁵⁵ *Mutuae Relationes*, n. 11.

⁵⁷ Id., n. 13.

teristiche secondo un particolare spirito e una missione specifica. I Religiosi, quindi, coltiveranno una rinnovata coscienza ecclesiale, prestando l'opera loro per l'edificazione del Corpo di Cristo, perseverando nella fedeltà alla Regola e obbedendo a propri Superiori » (cfr. PC, 14; CD, 35, 2)⁵⁸. In questo contesto si inserisce il significato dell'essenzone che « non adduce per sé alcun ostacolo né al coordinamento pastorale né agli scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio »⁵⁹, ma ha un significato eminentemente pastorale. « Essa infatti riguarda principalmente l'ordine interno degli Istituti, perché in essi tutte le cose siano meglio tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa; e possa, inoltre, disporre di essi il Sommo Pontefice per il bene della Chiesa universale, ed altra competente Autorità per il bene delle Chiese della propria giurisdizione »⁶⁰. In uno dei suoi primi discorsi, il Pontefice Giovanni Paolo II ebbe così ad esprimersi, parlando ai Superiori Generali: « Il documento comune della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e della S. Congregazione per i Vescovi indica quale deve essere il rapporto degli Ordini e delle Congregazioni religiose nei riguardi del Collegio Episcopale, dei Vescovi delle singole diocesi e delle Conferenze Episcopali. È un documento di grande importanza, al quale converrà dedicare un'attenzione particolare in questi prossimi anni, cercando di porsi nell'atteggiamento interiore della massima disponibilità, in armonia del resto con quella docilità umile e pronta, che deve costituire una nota distintiva del Religioso autentico.

Ovunque vi troviate nel mondo, voi siete, con la vostra vocazione « per la Chiesa universale », attraverso la vostra missione « in una determinata Chiesa locale ». Quindi la vostra vocazione per la Chiesa universale si realizza entro le strutture della Chiesa locale. Bisogna far di tutto affinché la « vita consacrata » si sviluppi nelle singole Chiese locali, contribuisca all'edificazione spirituale di esse e costituisca la loro particolare forza. L'unità con la Chiesa universale, attraverso la Chiesa locale: ecco la vostra via »⁶¹.

In questa visione ecclesiale della vita religiosa e delle diverse forme con cui essa arricchisce la Chiesa, non fa meraviglia vedere come la S. Sede abbia attribuito una particolare importanza agli Istituti Religiosi nella cura particolare per i migranti, specialmente a quelli che hanno come fine specifico l'assistenza spirituale ai migranti. Alla Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) il Sommo Pontefice Pio XII con la Costituzione Apostolica *Exsul Familia* affidava l'incarico di dirigere il Pontificio Collegio per l'emigrazione, con il compito di preparare i

⁵⁸ Id., n. 14, b.

⁵⁹ Id., n. 22.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Giovanni Paolo II ai Superiori Generali, in un discorso del 24 novembre 1978, in « *Informations* », 4(1978) 2, p. 254.

sacerdoti italiani all'assistenza per i migranti italiani all'estero. La ragione addotta è perché tale compito è in perfetta coerenza con il fine della suddetta Congregazione⁶².

Anche l'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* attribuisce un particolare rilievo ai religiosi, dedicandovi un capitolo intero e rilevando la loro importanza nel campo di un apostolato così delicato come quello dell'assistenza spirituale dei migranti⁶³. Viene stimolata l'attività sia dei religiosi che delle religiose, ma in modo particolare dei sacerdoti religiosi. A questi noi vogliamo dedicare in modo particolare il nostro discorso⁶⁴. Di fatto l'Istruzione attribuisce una certa preminenza ai Missionari per i migranti⁶⁵. Benché qua e là ricorra l'inciso « salvi i diritti dei Superiori religiosi », pure vi sono alcuni testi, e soprattutto alcune situazioni pratiche, dove forse si può lamentare quella situazione di cui parla il documento « *Mutuae Relationes* », cioè situazioni ambigue che nuocciono alla vita religiosa e all'attività pastorale⁶⁶.

Pure, al di là di qualsiasi interpretazione arbitraria, facciamo nostre le parole che il Card. Sebastiano Baggio, Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per le Migrazioni e il Turismo, ebbe a pronunciare in un discorso ai Missionari per i Migranti: « Preme sottolineare, come criterio di base, la necessità e la comune utilità che la vita religiosa sia tutelata e valorizzata nella sua ispirazione e nelle sue forme peculiari. Essa è in se stessa l'immagine della perfetta carità, di un carisma le cui ricchezze tornano a beneficio dell'intera comunità. La pastorale per i migranti ha bisogno di comunità religiose, ma ha parimenti bisogno che esse siano in condizione di vivere e di operare quali sono, nell'osservanza della loro vita interna, nell'adesione alle loro norme costitutive »⁶⁷. Lo stesso Cardinale offriva per l'unità pastorale un altro criterio basilare: « La ricerca dell'armonia tra le norme giuridiche e le direttive pastorali, l'interpretazione — e l'illuminazione — della norma mediante lo spirito apostolico, in un vissuto e concreto *sensus Ecclesiae* in cui convergono la *salus animarum* e la comunione ecclesiale », trovando così l'unità di indirizzo pastorale « di cui il Vescovo porta la responsabilità primaria »⁶⁸.

Crediamo opportuno soffermarci brevemente sulla presentazione e sulla nomina di missionario per i migranti e sulla presentazione dei missionari religiosi.

⁶² *Exsul Familia*, n. 53.

⁶³ *De Pastoralis Migratorum Cura*, nn. 52-55.

⁶⁴ Noi infatti limitiamo il nostro studio all'attività della cura di anime, che viene affidata ai missionari.

⁶⁵ Si può capire anche per la tradizione che essi hanno nella cura pastorale per i migranti.

⁶⁶ *Mutuae Relationes*, n. 11.

⁶⁷ *La Pastorale dei migranti nel momento presente*, o.c., p. 24.

⁶⁸ *Ibid.*

L'art. 36, par. 3, rimanda per quanto riguarda i missionari per i migranti ad un capitolo apposito, cioè al Capitolo VI.

L'Istruzione distingue gli istituti religiosi maschili e quelli femminili. Tra gli Istituti maschili, diversa è la considerazione tra quelli che hanno come fine peculiare la cura pastorale per i migranti e gli altri. Quanto poi alla nomina di missionari per i migranti, il testo distingue quando la cura venga affidata ad una comunità religiosa e quando invece venga affidata a singoli individui.

a) Istituti religiosi con fine specifico di prestare la cura pastorale ai migranti: questi Istituti hanno una considerazione del tutto particolare nella Istruzione⁶⁹.

Al n. 16, par. 5 è detto che tali Istituti, per quanto riguarda la vita religiosa dipendono come tutti gli Istituti religiosi dalla S. Congregazione per i Religiosi, per l'aspetto pastorale invece dalla S. Congregazione per i Vescovi⁷⁰.

Da notare che in quanto Cappellani dei Migranti o Missionari la dipendenza li riguarda sia come singoli che come gruppo⁷¹. Tutto questo significa che la S. Congregazione per i Vescovi ne ha una competenza diretta ed esclusiva.

Consequentemente i missionari di tali Istituti non hanno bisogno di nessun rescritto dalle Conferenze Episcopali *a quo* e tanto meno della presentazione. La ragione del resto è ovvia: se l'Istituto è stato approvato per tale scopo dalla S. Sede e se la formazione è protesa tutta a questo scopo, secondo regole ugualmente approvate dalla S. Sede, viene meno il significato del rescritto di nomina a missionario per i migranti. I missionari di tali Istituti infatti sono Missionari nati per gli emigranti; non lo diventano attraverso un rescritto. Se poi tale rescritto fosse a livello pratico utile per una qualsiasi cosa esso spetterebbe senza dubbio alla S. Congregazione per i Vescovi, dalla quale essi dipendono sia come singoli che come gruppo.

Analogo discorso vale per la presentazione: di fatto i Religiosi di tali Istituti non vengono messi a disposizione (e non potrebbero farlo in alcun modo, senza sconvolgere l'ordinamento della Chiesa sugli Istituti Religiosi) di nessuna Conferenza Episcopale⁷². Se non vengono messi a

⁶⁹ *De Pastoralibus* . . . , n. 53, par. 1.

⁷⁰ «Eidem Sacrae Congregationi, ratione peculiaris finis, Religiosa Instituta subiciuntur, quae hac ratione condita sunt, ut migratoribus spiritualis cura adhiberetur; quam ob rem, legitimam potestatem in ea dumtaxat obtinet, quae sodales horum Institutorum, utpote migratorum Cappellanos seu Missionales, sive singulos sive simul sumptos, respiciunt, firmo tamen iure Sacrae Congregationis pro Religiosis et Institutis Saecularibus in ea, quae ad religiosam vitam observandam attinent».

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Fa meraviglia quanto scrive CARETTA, o.c., p. 44: «La Costituzione Apostolica *Exsul Familia* contempla anche i Missionari religiosi, i quali vengono così provvidenzialmente ad aggiungersi alla schiera, spesso troppo esigua per i bisogni, degli altri

disposizione. nessuna Conferenza Episcopale può avanzare il diritto di nominare o di presentare.

In tal senso ci pare di poter interpretare anche quanto è detto al n. 53, par. 1. Di fatto dopo che è stata ricordata la grande utilità che i Religiosi che non siano dediti soltanto alla vita contemplativa possono recare all'apostolato per i migranti⁷³, si sente immediatamente la necessità di distinguere il diverso contributo che tali religiosi possono portare. E in primo piano bisogna collocare gli Istituti « che nel vincolo dei voti religiosi, hanno come fine proprio e specifico l'apostolato a favore dei migranti »⁷⁴, mentre gli altri Istituti che non abbiano tale fine specifico « sarà sempre ben opportuno e lodevole che essi si dedichino alla cura spirituale di questa categoria di fedeli, attendendo specialmente a quelle opere che rispondono meglio alla loro particolare indole e finalità »⁷⁵.

b) Ma proprio per questi religiosi si pone il problema del rescritto della nomina di missionario e della presentazione. A tale proposito il testo distingue chiaramente due casi: se la cura pastorale viene affidata all'Istituto o al singolo. Soltanto se la cura pastorale viene affidata al singolo religioso il cammino prescritto è quello dell'art. 36, come per i sacerdoti diocesani, non invece se la cura pastorale è affidata alla comunità religiosa o all'Istituto in quanto tale. La ragione sembra più che ovvia: se l'opera è affidata all'Istituto in quanto tale, allora il religioso cui viene affidata in

Missionari. Eppure l'ufficio di Missionario degli emigranti non sembrerebbe consono alla vita religiosa. Il sacerdote religioso non può esercitarlo se non lasciando la sua casa religiosa, dove fa vita comune e adattandosi necessariamente ad una vita di movimento. In effetti, però, è possibile per il religioso assumere l'ufficio di Missionario degli emigranti con la dispensa della vita comune, essendo questa, in senso materiale, un elemento necessario alla disciplina religiosa, ma non allo stato religioso canonico. A riprova di ciò, del resto, il Codice di Diritto Canonico annovera tra i parroci anche i religiosi». Non vogliamo entrare nel dettaglio delle singole affermazioni. Ma non si vede come la nomina di missionario degli emigranti richieda necessariamente l'abbandono della casa religiosa. La stessa *Exsul Familia* anzi prevede, Caput I, n. 3, par. 2, 2° che un religioso che vada nelle proprie case religiose non abbia bisogno di alcun rescritto di nomina di missionario per i migranti, ma soltanto il religioso che vada come singolo e quindi non nella propria casa religiosa. Ma se si tratta di istituti religiosi con fine di assistere i migranti, con una propria organizzazione (provincia e case religiose in loco) non si può certo dire che tali missionari abbiano avuto la dispensa dalla vita comune. Lo stesso O'LEARY, o.c., p. 4, prevede bene che i religiosi non hanno bisogno del rescritto di missionario per i migranti se si inseriscono in una Provincia dove esercitano l'attività pastorale in favore dei migranti. Ancora una volta si fa confusione tra necessità di rescritto per alcuni sacerdoti e semplicemente il missionario per i migranti.

Soltanto il religioso che non è inserito in una provincia religiosa nel luogo dove vorrebbe esercitare l'attività pastorale ha bisogno del rescritto.

⁷³ *De Pastoralibus* . . . , n. 52.

⁷⁴ *De Pastoralibus* . . . n. 53 par. 1.

⁷⁵ *Id.*, 53, par. 2.

concreto la cura pastorale ha alle spalle una comunità religiosa cui fare continuamente riferimento, ha una comunità in cui è inserito, ha dei responsabili che si prendono cura di lui; ha insomma quell'aiuto che la comunità religiosa può offrire. In questo caso non vi sono particolari problemi, cui bisogna prestare attenzione. In ogni caso è la comunità religiosa incaricata a risolverli.

Si possono dare però dei casi in cui la comunità religiosa non può essere presente in quanto comunità religiosa nella cura pastorale dei migranti, ma può mettere soltanto a disposizione qualche sacerdote. In tal caso, tale sacerdote verrebbe a trovarsi da solo, senza l'appoggio e la garanzia di una comunità religiosa, corre il rischio di trovarsi senza nessuno e senza aiuto. Evidentemente tali casi dovrebbero essere eccezionali, in quanto il luogo naturale del religioso è la sua comunità. Ma la particolare situazione del singolo religioso oppure l'esigenza pastorale per i migranti possono consigliare che di fatto tale religioso venga messo a disposizione. In questo caso allora si dà la direttiva di farlo passare attraverso lo stesso cammino dei sacerdoti diocesani la cui situazione il singolo religioso rispecchia: di qui la messa a disposizione per la Conferenza Episcopale *a quo*, la nomina di missionario per i migranti e la presentazione. Viene così inserito in una certa organizzazione, che un aiuto lo può pure prestare. Del resto già l'*Exsul Familia* distingueva i religiosi che andando all'estero vanno nelle loro case e gli altri. Per i primi non si esigeva nessuna autorizzazione⁷⁶.

A proposito di tali religiosi, messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale *a quo*, analogamente ai sacerdoti diocesani, dei quali si parla al n. 36, si potrebbe obiettare che tale prassi sia contro il diritto comune, in quanto il religioso verrebbe a trovarsi fuori della propria comunità religiosa. In realtà si tratta effettivamente di una anomalia nella vita religiosa che un religioso viva al di fuori della comunità o della casa del suo Istituto. Ma per casi eccezionali e del tutto particolari sappiamo che la Santa Sede concede tale facoltà a singoli religiosi; si tratta dell'autorizzazione dell'*extra domum* (non dell'esclusione) per motivi di apostolato⁷⁷. Ci si può domandare ulteriormente se tale autorizzazione, di cui per sé è competente, oltre un anno⁷⁸, la S. Congregazione per i Religiosi, venga automaticamente concessa con il rescritto di missionario per i migranti o non sia necessaria previamente da parte della S. Congregazione per i Religiosi, perché la Conferenza Episcopale possa dare il rescritto di nomina di missionario per i migranti. Teoricamente la questione è abba-

⁷⁶ Cfr. nota 49.

⁷⁷ Motu Proprio « *Cum Admotae* », n. 15.

⁷⁸ Ibid., n. 15. Si tenga presente che i Superiori possono dare tale facoltà anche oltre un anno « si vero obeundi opera apostolatus gratia... iusta de causa...; dummodo et obeunda apostolatus opera cum finibus Religionis coniungantur, et normae sive iuris communis sive iuris peculiaris serventur ». Comunque si voglia interpretare tale testo, rimane in ogni caso chiaro lo spirito della Chiesa.

stanza chiara, ci pare. La Conferenza Episcopale *a quo* non ha nessuna competenza di dare autorizzazioni a rimanere fuori della casa religiosa. Né vale dire che tale facoltà le verrebbe conferita dalla presente Istruzione, sia perché la presente Istruzione non può e non intende derogare al diritto comune, sia perché di fatto tra le due cose non vi è contraddizione e, quindi, la facoltà di dare il rescritto di nomina di missionario va di pari passo, e quindi la presuppone, con l'autorizzazione da parte dell'autorità competente a rimanere fuori per il religioso della sua casa. Tutto questo ci dice quanto sia delicata la situazione e come non si possa accettare un'interpretazione dei testi in base alla quale i religiosi missionari vivono tutti *extra domum* e ciascuno per conto proprio⁷⁹. Il caso considerato al par. 5 del n. 53 non può non essere che un caso eccezionale, riguardante religiosi singoli di Istituti che hanno altro scopo che quello dell'assistenza ai migranti. La loro situazione rimane sì anomala, ma non grave per gli Istituti religiosi. Per il resto resta fermo il principio di cui al n. 53, par. 3 che è quello del diritto comune, che cioè l'attività pastorale viene affidata all'Istituto o al religioso in quanto membro di un Istituto. Ma il problema si chiarirà meglio con l'approfondimento della distinzione tra *committere instituto* e *committere cuidam religioso*, di cui al n. 53.

Ma cosa significa « *committere Instituto* » (n. 53, par. 3) e « *committere cuidam religioso* » (n. 53, par. 5)? Vediamo dettagliatamente il problema.

a) *Committere Instituto*: Il Codice di diritto canonico parla di parrocchie affidate ai religiosi⁸⁰. Si sa che tali parrocchie possono essere affidate sia attraverso una unione *pleno iure* che *ad personam*. Nell'uno come nell'altro caso si tratta di parrocchie affidate all'Istituto Religioso, in quanto il rapporto è stabilito direttamente tra l'Ordinario del luogo e il Superiore Religioso, e non in merito a un determinato religioso, ma semplicemente in merito alla cura pastorale da esercitare. In questi casi poi il Superiore presenta il religioso all'Ordinario del luogo e questi dà le facoltà necessarie per l'esercizio ministeriale⁸¹. Sia poi l'Ordinario che il Superiore Religioso conservano intatto il diritto di rimuovere o chiedere la rimozione del religioso, senza che per altro si debba rendere conto della richiesta stessa⁸². La nomina in genere poi è senza scadenza, appunto perché il rapporto viene stabilito tra l'Ordinario del luogo e il Superiore Religioso.

La prassi e la legislazione particolare poi sono venute equiparando alle parrocchie altri uffici con *cura animarum* o addirittura opere da dirigere. Il Concilio raccoglie questi diversi modi di affidare all'Istituto nel n. 35 del Decreto *Christus Dominus*, precisato ulteriormente dal Motu Proprio

⁷⁹ L'interpretazione del Caretta, di cui abbiamo parlato sotto la nota 49.

⁸⁰ Can. 456, par. 1.

⁸¹ Ibid.

⁸² Can. 454, par. 5.

Ecclesiae Sanctae, I, 30, 3, citati dalla stessa Istruzione proprio in margine al par. 3 del n. 53.

Il n. 35 del Decreto *Christus Dominus* intende offrire i principi fondamentali del rapporto tra Religiosi e Ordinari. Dopo aver ribadito il principio che l'Ordinario del luogo è il responsabile della pastorale nella sua diocesi, per cui i religiosi « quando sono legittimamente incaricati di attività apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei vescovi »⁸³, invita gli Istituti Religiosi a dare un maggiore contributo alla pastorale diocesana, salva l'indole e la natura dell'Istituto. Esorta anche i Superiori: « per quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando anche, sia pure temporaneamente, il governo di parrocchie »⁸⁴. In questo caso si tratta di affidare parrocchie ad Istituti Religiosi, tuttavia in una forma tale che le parrocchie non differiscono in nulla da quelle affidate ai preti diocesani. Il parroco religioso è parroco come gli altri parroci, e a titolo personale. Ma la parrocchia è affidata all'Istituto, in quanto la responsabilità e l'impegno davanti all'Ordinario sono presi dall'Istituto stesso.

Da notare poi che al n. 35 (par. 5) si fa un discorso di opere esercitate da Religiosi, dove l'accordo deve essere fatto tra Superiori Religiosi e Ordinari locali, oppure tra Conferenze Episcopali e Unione di Superiori Maggiori.

Nel decreto *Ecclesiae Sanctae*, I, nn. 30-31 troviamo preziose, ulteriori specificazioni. Infatti al par. 1 del n. 30 si parla anche di opere di apostolato affidate dall'Ordinario del luogo a un Istituto Religioso: « Per ogni opera di apostolato che sarà affidata dall'Ordinario del luogo a un Istituto... »⁸⁵. Da notare che si rimane nell'ambito delle opere di apostolato affidate all'Istituto anche qualora si tratti « di affidare una carica ecclesiastica a un religioso »⁸⁶; anche in questo caso infatti il rapporto è stabilito non direttamente tra Ordinario e singolo religioso, ma tra Istituto Religioso e Ordinario. Quello che ha rilievo infatti dal punto di vista giuridico non è tanto la persona in quanto tale per le sue capacità, ma l'Istituto che dando questo o quell'altro religioso garantisce continuità di espletamento dell'opera. Del resto anche nel paragrafo precedente quando si parla della convenzione, si dice che in essa deve essere specificato anche il numero dei religiosi: il che significa che potrebbe essere anche uno solo. Non si richiede cioè che l'opera gravi direttamente sulla comunità religiosa, ma che semplicemente la garanzia dell'opera sia assunta dalla comunità religiosa, dall'Istituto religioso cioè.

Che questo sia il senso dunque, risulta sia dal testo dove è detto chiaramente « affidare all'Istituto » per i casi indicati, sia dalla citazione cui

⁸³ *Christus Dominus*, 35.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ecclesiae Sanctae*, I, 30.

⁸⁶ *Ibid.*

la Istruzione si rifà. Questa infatti allorché parla di *committere Istituto* intende dare a tale espressione il significato che essa ha nella fonte, cui rimanda.

b) *Committere alicui religioso*: Il significato viene confermato dalla contrapposizione che nel Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* viene fatto nel n. seguente 31, dove il discorso è di una « *commissio alicui religioso* ». Dunque al n. 30 si parla di un *committere Istituto*, mentre nel n. 31 di una *commissio religioso*: in questo caso la diversità non è data dal fatto che nel primo caso l'incarico viene affidato ad una comunità e nel secondo ad un individuo: di fatto anche nel primo caso si parla di « affidare una carica ecclesiastica a un religioso ». La differenza sta piuttosto in questo: che nel primo caso, quando si tratta di *committere Istituto*, il rapporto giuridico è visto in relazione all'Istituto che si impegna a prestare un certo servizio pastorale e la persona del singolo religioso non assume rilievo per le sue capacità, ma in quanto membro dell'Istituto, nel secondo caso invece la figura del religioso assume rilievo in quanto è tale persona, dotata di determinate qualità, per cui egli in quanto tale viene ad avere rilievo giuridico: sono le sue qualità personali, non la sua appartenenza all'Istituto che vengono prese direttamente in considerazione. In questo caso si tratta di *committere cuidam religioso*.

Quando l'Istruzione prende in considerazione il singolo religioso tiene appunto presente il fatto che il tale religioso non viene dato in quanto membro di una comunità religiosa (in tal caso farebbe riferimento alla sua comunità), ma in quanto un determinato individuo che l'Istituto mette a disposizione per l'apostolato per i migranti, senza per altro impegnarsi a dare un sostituto o un successore, nel caso che tale religioso non sia più in grado di svolgere il suo ministero o venga meno.

Sia che la cura pastorale venga affidata all'Istituto, Religioso sia che venga affidata all'individuo singolo in quanto tale si ricorda al par. 4 un principio basilare della pastorale: « tutte le opere ed iniziative prese in loro favore sono soggette all'autorità e alla direzione dell'Ordinario del luogo ». Ciò conferma i principi del Decreto *Christus Dominus* e del Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*.

Anche per quanto riguarda la convenzione da farsi non vi è nulla di nuovo rispetto a quanto stabiliscono il Decreto *Christus Dominus* e il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, sia che si tratti di affidare la cura pastorale all'Istituto che al singolo⁸⁷.

C'è da notare semplicemente che tali convenzioni, pur essendo quanto mai opportune e da farsi, secondo le indicazioni delle direttive della Chiesa, tuttavia non sono *ad validitatem*, sia perché non è scritto espressamente o in modo equivalente⁸⁸, sia perché la natura della materia non lo consentirebbe. Infatti quando l'Ordinario abbia dato le facoltà, tali

⁸⁷ Del resto le citazioni rinviano a tali numeri.

⁸⁸ Can. 11, del CIC.

facoltà hanno la loro efficacia. Inoltre c'è da rilevare che non si tratta di stipulare accordi formali e convenzioni solenni. Crediamo che in uno scambio di lettere da cui risulti quali siano gli impegni reciproci tra l'Ordinario e il Superiore religioso si abbia quello che è la sostanza della legge e quindi una convenzione scritta.

C'è da rilevare ancora una particolare nota che si trova al par. 3, del n. 53. Quando si tratta cioè di affidare l'opera ad un Istituto Religioso si dice di fare una convenzione « trattando simultaneamente la cosa con la Conferenza Episcopale e con le Istituzioni Episcopali, che nel paese di provenienza promuovono l'assistenza spirituale dei migranti ». Ora quale è il significato di tale clausola? Ci pare che l'unico significato che possa avere non sia quello che la Conferenza Episcopale *a quo* abbia un qualsiasi diritto di veto, ma semplicemente della opportunità di un'informazione e di ascolto di detta Conferenza in quanto tale Conferenza ha un interesse legittimo a sapere se e in che misura i migranti vengano assistiti e perché possa orientarsi nel raccogliere missionari da mettere a disposizione per la cura pastorale per i migranti. In ogni caso l'Ordinario del luogo conserva pieni la libertà e il diritto, conferitogli dalla legge, di affidare la cura pastorale nella propria diocesi a chi, sia esso istituto o singoli sacerdoti, reputa adatto allo scopo.

Un'ultima nota, infine, a proposito della presentazione dei Missionari religiosi: è opportuno notare che i religiosi, dato il loro impegno di vivere nella comunità e di agire in nome della loro comunità, quando vengono incaricati di assumere un determinato compito pastorale, la presunzione è che essi l'assumono in quanto membri di un Istituto religioso, non in quanto determinati individui con particolari capacità. Se la Chiesa infatti impegna gli Istituti ad un maggiore sforzo nell'attività pastorale lo fa sempre « salva la natura e l'indole dell'Istituto » e secondo le Costituzioni. E possiamo aggiungere « nel rispetto delle norme costitutive della vita religiosa ». Ora un elemento costitutivo della vita religiosa è appunto la vita in una comunità. Interpretare in modo tanto ampio il « *committere alicui religioso* » al punto che quasi tutti i religiosi di un Istituto vengano a trovarsi al di fuori della propria comunità e quindi vengano ad agire a nome proprio e non della comunità stessa, significherebbe minare alla base la sostanza della vita religiosa o l'Istituto religioso. Il *committere alicui religioso* può essere soltanto un fatto eccezionale e possibilmente limitato nella durata.

Sarà opportuno ricordare poi che, sia quando si tratti di *committere istituto* o *alicui religioso*, spetta al Superiore Religioso presentare il proprio religioso e stipulare una convenzione scritta.

IV. Valutazioni conclusive

Nel 1976, nel suo discorso al IV Convegno dei Delegati diocesani e dei Missionari di emigrazione, il Cardinale Sebastiano Baggio ebbe a dire « La nuova fisionomia della cura pastorale dei migranti, stabilita con il Motu Proprio *Pastoralis Migratorum Cura*, a quanto risulta, continua ad essere ritenuta rispondente alle reali necessità del mondo migratorio. I presidenti delle commissioni episcopali e i direttori nazionali, riuniti nell'incontro europeo di tre anni fa, lo hanno espressamente riconosciuto ed anzi hanno manifestato il « vivo desiderio che i principi e le norme contenuti nell'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* siano ovunque rispettati e messi in pratica con uniformità di criteri, almeno all'ambito della medesima nazione »¹. Nel recente Congresso mondiale per le Migrazioni svoltosi a Roma, dal 13 al 17 marzo 1979 è stato invece sollevato il problema della necessità di una revisione della normativa riguardante la cura pastorale dei migranti².

A conclusione del nostro studio ci pare opportuno raccogliere in sintesi gli elementi più significativi dell'Istruzione, per sottolineare i pregi e indicare poi eventuali lacune da supplire o aspetti normativi da correggere o riformulare.

Elementi da valutare positivamente

1. Anzitutto ci pare di poter e dover sottolineare positivamente il fatto che le chiese locali siano state responsabilizzate più direttamente della cura pastorale per i migranti³. Il nuovo principio stabilito nel Motu Proprio e nell'Istruzione per cui l'Ordinario locale è il primo responsabile della cura pastorale dei migranti, anche se è una semplice applicazione di un principio pacificamente ammesso e da sempre nella Chiesa, pure ha la sua importanza. È servito a sottolineare la responsabilità che la Chiesa locale ha dei migranti, come pure a evidenziare che la chiesa si costruisce non attorno ad elementi culturali, ma attorno al Cristo ri-

¹ « *La Pastorale dei migranti nel momento presente* », o.c. p. 5. Mons. Bonicelli, allora direttore della rivista « Servizio Migranti », sulla stessa rivista, nn. 8-9, 1970, p. 1 scriveva: « Per parte nostra possiamo affermare in buona coscienza di non aver mancato occasione per presentare, globalmente o per spunti, questa preziosa sintesi pastorale che la Chiesa ci ha offerto. È naturale che l'esperienza mostri anche alcuni lati meno riusciti, o non perfettamente intesi o di meno facile spiegazione. Buon segno, a mio modo di vedere; vuol dire che il duplice documento della S. Sede viene visto come qualcosa di vivo e perciò stesso sempre perfettibile ».

² Gli Atti di tale congresso non sono ancora stati pubblicati.

³ « Qui pare di dover ricordare... la marcata sottolineatura del ruolo primario delle Chiese locali da un lato e degli Organismi collegiali dell'Episcopato dall'altro » (CLARIZIO, E., *Pastoralis Migratorum Cura-Apostolicae Caritatis: due momenti forti dell'azione della Chiesa nel nostro tempo*, in « Servizio Migranti », 8-9 (1970, p. 6).

sorto. In tal modo la Chiesa si scopre meglio come Chiesa di Cristo nel rispetto e nell'accoglienza nel suo seno di tutti coloro che le appartengono, al di là di elementi nazionalistici o culturali.

2. Nello spirito del Vaticano II l'Istruzione sottolinea anche con chiarezza ed energia la responsabilità della Chiesa tutta, sia della Chiesa *ad quem* che la Chiesa *a quo*, nella cura pastorale dei migranti; stimola le energie ecclesiali, sia dei sacerdoti che dei religiosi e dei laici. Non si può non apprezzare lo sforzo di fare della cura dei migranti non soltanto un problema di Chiesa gerarchica, ma semplicemente di Chiesa Popolo di Dio⁴.

⁴ A proposito della *Exsul Familia* venivano avanzate delle forti obiezioni sulla sua validità per far fronte al fenomeno dell'emigrazione, con un'assistenza pastorale adeguata ai migranti.

In particolare si faceva rilevare che nella Costituzione Apostolica *Exsul Familia* vi era una certa frattura tra la prima parte di carattere storico e la seconda di carattere normativo. Mentre la prima parte ha un ampio respiro, la seconda si limita ad alcune norme che riguardano prevalentemente, se non esclusivamente, la partenza per l'estero dei sacerdoti, e l'organizzazione pastorale di tali sacerdoti, alle dipendenze della S. Congregazione Concistoriale. Tutto questo aveva dei limiti per cui di fatto nei paesi dipendenti della S. Congregazione De Propaganda Fide non v'era organizzazione per la pastorale per i migranti; la Chiesa locale non era coinvolta nella cura pastorale dei migranti, benché fosse affermato il principio che la responsabilità pastorale dei Missionari era cumulativa con quella dei parroci locali; la normativa riguardava unicamente i sacerdoti e non aveva sufficiente attenzione al laicato, come pure ai religiosi e alle religiose, non distinguendo sufficientemente tra le esigenze dei migranti quelle spirituali e quelle sociali. Si sottolineava soprattutto il limite nel concetto di migrante e di integrazione. Il concetto infatti di migrante veniva limitato alla prima generazione. E con tale limite era connesso anche quello di integrazione in quanto si presupponeva che nel giro di una generazione fosse possibile e necessaria una integrazione. Gli stessi strumenti offerti per la cura pastorale non sembravano sufficientemente amalgamati. Così per es. la distinzione tra parrocchia nazionale e missione con cura d'anime. Alla base di tali equivoci c'era una analisi del fenomeno migratorio non rispondente alla realtà. Alla base dell'*Exsul Familia* c'era ancora una impostazione pastorale affidata più alla gerarchia della Chiesa o ad alcune sue istituzioni che alla Chiesa come popolo di Dio in tutte le sue componenti, e tendeva poi a considerare più il singolo o un determinato gruppo che il fenomeno migratorio globale. L'*Exsul Familia* non aveva compiuto un processo che per altro si era andato maturando nella Chiesa. Per perfezionare tale processo nella Chiesa, l'*Exsul Familia* « avrebbe dovuto manifestare l'interesse pastorale della Chiesa per tutte le migrazioni, di qualsiasi rito, di qualsiasi confessione, di qualsiasi zona geografica » (Rapporto del Centro Studi Emigrazione, Roma, maggio 1966, pp. 1-27, cit. p. 25). Queste prospettive sono emerse più chiaramente dopo la riflessione che la Chiesa ha compiuto con il Concilio Vaticano II, il quale evidenziò particolarmente il carattere pastorale della Chiesa, la collegialità episcopale, la mentalità ecumenica, l'intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana, l'animazione cristiana dell'ordine temporale e la partecipazione dei laici alla missione

3. Il richiamo alle Chiese locali perché provvedano con una pastorale speciale alla cura dei migranti è, sulla scia dei documenti conciliari, fortemente accentuato e motivato, con ragioni profondamente teologiche e pastorali. Esso anzi è fatto in un contesto di coinvolgimento di Chiesa locale, di accoglienza e rispetto per i migranti. Questi devono sentirsi nella nuova diocesi come a casa loro. Viene così meglio evidenziata la natura della Chiesa, al di sopra e al di là delle barriere nazionali⁵.

4. La normativa che regola attualmente la pastorale per i migranti è maggiormente flessibile rispetto alla Costituzione Apostolica *Exsul Familia*⁶. Risulta così un orientamento che non si pone in contrapposizione alla pastorale ordinaria della diocesi, ma come suo necessario complemento e prolungamento, in uno spirito aperto ed ecumenico. Vengono così a cadere certi limiti e barriere della *Exsul Familia*, come quello del concetto di migrante, per il quale è necessaria la cura pastorale speciale. Oggi non esiste più alcun limite di generazioni: si guarda soltanto la necessità o utilità oggettiva, a giudizio dell'Ordinario del luogo⁷.

5. Si apre così il campo ad una gamma vasta di strumenti giuridici per la cura pastorale dei migranti, lasciati a discrezione dell'Ordinario del luogo. Per l'istituzione di parrocchie nazionali come pure delle missioni con cura d'anime non solo non è richiesta la previa autorizzazione della Sede Apostolica, ma viene raccomandato agli Ordinari che ne erigano dove la necessità dei migranti lo richieda. Viene pure raccomandato agli Ordinari di provvedere attraverso sacerdoti forniti di particolari facoltà nel modo che credono più opportuno.

della Chiesa (id. pp. 26-27). Cfr. anche *Per un aggiornamento dell'attuale ordinamento giuridico dell'assistenza spirituale agli emigrati*, in «Studi Emigrazione», 6 (1966), p. 256-269.

⁵ «L'applicazione del documento (*Exsul Familia*) è stata notevolmente contrastata fuori Europa, proprio perché lo si riteneva rispondente alle caratteristiche, del vecchio continente, più che alla situazione generale» (BONICELLI, *Pastorale migratoria, parrocchie e missioni*, in «Servizio Migranti» 8-9 (1970), pp. 49).

⁶ «Va sottolineata la flessibilità con cui si presenta la nuova disciplina. Essa è offerta come un sussidio ai Vescovi (cfr. *Motu Proprio*), in termini ottativi più che imperativi, con possibilità di applicazione molto larghe. In tal modo diventa ingiustificato ogni rifiuto di considerazione, se già non bastasse la duplice previa consultazione di tutte le Conferenze Episcopali che ha preceduto la promulgazione del Documento», BONICELLI, *Pastorale migratoria...* art. cit., p. 50. Lo stesso rilievo è fatto da CLARIZIO, in art. cit., p. 6.

⁷ Bonicelli nel presentare l'istruzione rispetto all'*Exsul Familia* afferma giustamente: «Già dal titolo si può trovare lo spunto per valutarne continuità e novità. La Costituzione Apostolica *Exsul Familia* del 1° agosto voleva provvedere all'assistenza spirituale dei migranti. Diciassette anni dopo si parla di 'cura pastorale' dei migranti, dove almeno due concetti sono chiaramente innovati: quello degli «emigrati» visti in un contesto più largo di «migranti», e quello di assistenza spirituale che diventa cura pastorale» (*Pastorale migratoria...*, art. cit., p. 48).

6. Siamo di fronte dunque ad una normativa che, sulla scia dei documenti e delle istanze conciliari, ha cercato di adeguarsi alla realtà di una Chiesa che si sente pienamente responsabile, ad un livello di fede, della cura pastorale di tutti i fedeli che le appartengono, rispettandoli ed accogliendoli nella loro realtà e provvedendo ad essi con mezzi adeguati per la loro assistenza.

Indicazioni per un ulteriore sviluppo

Il cammino tuttavia non ci pare ancora compiuto. Per cui rimangono ancora delle incertezze e delle remore, che crediamo opportuno sottolineare, tanto più che a livello normativo non pare che il testo sia stato sufficientemente armonizzato con il nuovo principio fondamentale che è stato adottato nella presente Istruzione. In particolare rileviamo:

1. Ci pare che non sia stata sufficientemente illuminata la responsabilità e il coinvolgimento della Chiesa locale, nel senso che la pastorale per i migranti, pur essendo, per necessità, una pastorale specifica, deve tuttavia essere inquadrata nel progetto di pastorale della diocesi. Ancora sembra che rimangano eccessive tracce di una pastorale specifica senza legame con la pastorale diocesana e senza coinvolgimento di tutta la Chiesa locale. Il fatto che si assista in non pochi casi a una pastorale per i migranti, dove siano completamente, o quasi, assenti non soltanto i parroci della diocesi, come pure le strutture pastorali della diocesi, ma anche la curia diocesana e perfino il Vescovo, non può essere imputabile soltanto all'indifferenza e all'inerzia. Se poi si sono create delle missioni per i migranti come ghetto o come chiese ai margini o in opposizione alla Chiesa locale non è solo incapacità o, peggio, cattiva volontà. Ci pare che, oltre ad una certa tradizione, che prevedeva un'organizzazione della pastorale per i migranti al di fuori della Chiesa locale, la causa è da attribuire anche, in non pochi casi, alla mancanza di chiarezza, o per lo meno in una non sufficiente chiarezza su questo punto così fondamentale. Del resto l'Istruzione, benché dica chiaramente che è l'Ordinario del luogo che dà le facoltà e che è il responsabile della Pastorale locale, pure non sembra accentuare con chiarezza tale compito e non stimola a sufficienza l'inserimento della pastorale per i migranti nel progetto pastorale della Chiesa locale. La stessa struttura dell'Istruzione non lo evidenzia, quando colloca prima la responsabilità delle Conferenze Episcopali rispetto a quella dell'Ordinario. Anzi le Conferenze Episcopali e i loro Istituti sembrano occupare un posto eccessivo, oscurando la responsabilità primaria ed unica dell'Ordinario. In realtà le Conferenze Episcopali in questo campo, per quanto possano e vogliano fare, non possono sostituirsi all'Ordinario del luogo: hanno una funzione di aiuto, di coordinamento e di stimolo⁶. Nel testo si ha l'impressione invece che prevalgano sull'Ordinario stesso.

⁶ «L'intervento delle Conferenze Episcopali nazionali sono a garanzia di un corretto funzionamento del sistema, e di una visione più adeguata alla complessità

2. Una maggiore chiarezza ci si aspetta anche sulla diversa responsabilità tra Chiesa locale di partenza dei migranti e Chiesa locale di accoglimento. A tale proposito S.E. Mons. Bonicelli parla di una pienezza della esperienza ecclesiale che si realizza concretamente nella Chiesa particolare e nelle sue comunità locali, e così prosegue: «Il principio è valido da sempre, ma il Concilio l'ha portato a maturazione e l'ha scritto come regola di vita. Il nuovo documento (1969) che regola l'azione della Chiesa tra i migranti, è l'istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura*. In essa viene sottolineata la primaria responsabilità delle Chiese locali di arrivo. La Chiesa italiana non ha esitazioni, anche se il « convertirsi » a questa visione è costato molto da una parte e dall'altra. Ma il fenomeno migratorio obbliga la pastorale a uscire dagli schemi usuali e a verificare in concreto la capacità di apertura di una chiesa locale — di partenza o di arrivo — alla comunione universale »⁹. Forse il cammino di conversione è ancora lontano dal concludersi. Ma è un cammino che deve essere portato avanti: per la Chiesa di accoglienza, perché sia aperta e disponga in concreto, in modo efficace strutture adeguate e mezzi sufficienti per una cura pastorale specifica per i migranti, senza chiusure nazionalistiche e senza la pretesa di costruire una chiesa locale non attorno alla Eucaristia e a Cristo, ma attorno ad elementi culturali a senso unico e nazionalistici; per una Chiesa di partenza, perché faccia il servizio di mettere a disposizione sacerdoti che seguano gli emigranti nel nuovo paese perché li assistano efficacemente, senza che per altro pretenda di trasportare la chiesa di origine altrove: si accontenti di prestare un servizio e non cada nella tentazione del potere. In tutto questo ci pare indispensabile il ruolo della S. Sede. Nella nuova legislazione le competenze della S. Congregazione per i Vescovi e della Pontificia Commissione ci paiono piuttosto incerte e vaghe. Ci pare che, sia pure nel rispetto degli Ordinari locali, il ruolo mediatore, coordinatore ed anche promotore della S. Sede sia insostituibile. Le Conferenze Episcopali infatti non ci pare che possano essere sufficienti. Si tratta di una organizzazione pratica, dove pare che le Conferenze Episcopali non possano andare oltre al dare delle direttive o al costituire degli uffici burocratici.

A proposito anzi del ruolo delle Conferenze Episcopali ci pare che esso debba essere ulteriormente chiarito e precisato. Non rare volte nel testo quando si parla delle Conferenze Episcopali si aggiunge il chiarimento « o i loro istituti ». Si tratta di una dizione che fa vedere chiaramente come di fatto il ruolo delle Conferenze si possa in definitiva espli-

del fenomeno. Ma è indubbio che l'asse della pastorale è la diocesi, vista nella sua realtà dinamica come porzione del popolo di Dio affidata alle cure del Vescovo e del suo presbiterio, unita nello Spirito Santo in modo da formare una Chiesa particolare. È tutta la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica che è presente e agisce in essa » (BONICELLI, *Pastorale migratoria*, art. cit. p. 50-51).

⁹ BONICELLI, *La Pastorale dei migranti nel momento presente*, p. 34.

care soltanto attraverso delle Commissioni, se non addirittura del solo Direttore Nazionale. Ora quali possono essere le competenze di una commissione o di un ufficio episcopale o anche di una singola persona, cioè del Direttore Nazionale? Si può correre il rischio che o gli Ordinari locali non attribuiscono loro alcuna importanza, perché di fatto tali istituti o tali persone non hanno autorità, o, all'opposto, tali istituti o tali persone si arroghino tali poteri da sostituirsi al vescovo e presentarsi come Conferenza Episcopale. Si tratta di incongruenze che certo non vogliono essere sostenute dall'Istruzione, ma che in essa possono trovare un fondamento da parte di chi la legge in modo affrettato e superficiale.

3. In questa prospettiva ci pare che dovrebbe essere sottolineato ulteriormente anche il ruolo dei singoli Ordinari circa i sacerdoti che essi mettono a disposizione della Conferenza Episcopale (leggi: 'Commissione Episcopale' o 'ufficio della commissione episcopale'). Nella preoccupazione di coordinare, l'Istruzione può essere letta nella prospettiva di una centralizzazione e di una esautorizzazione dell'Ordinario locale, al punto che egli non abbia più alcuna competenza nei confronti dei propri sacerdoti. La norma del n. 36 viene letta così in concorrenza e non nella complementarietà del diritto comune, che permette a qualsiasi Ordinario di poter provvedere a regolare i rapporti di propri sacerdoti con altri Ordinari o con istituti religiosi. Questa interpretazione, esagerata, del n. 36 fa sì che in pratica i singoli Ordinari siano assenti nella responsabilità per i sacerdoti e le Conferenze Episcopali non siano in grado di svolgere il loro compito. Anche in questo caso invece le direttive della Istruzione dovranno essere intese e interpretate in complementarietà con quelle del diritto comune: le Conferenze Episcopali e i loro istituti non sostituiscono gli Ordinari, ma li aiutano; non sono centri di potere in concorrenza con gli Ordinari, ma strumenti di servizio, perché i sacerdoti possano essere aiutati.

4. Un'eccessiva burocratizzazione attraverso la creazione di uffici e di incarichi, che, invece di portare quel servizio per cui sono previsti, di fatto si risolvono in intralci e in assenza di un chiaro centro di riferimento e di coordinamento. Sembra più che mai necessario studiare meglio i diversi suggerimenti che a tale proposito si trovano nei documenti e stabilire chiare le competenze e i rapporti tra i diversi organismi: tra commissioni episcopali, loro Direttori nazionali e loro uffici esecutivi; tra Direttore Nazionale, Delegato per i Missionari; Vicario episcopale incaricato per la cura pastorale per i migranti nella diocesi; esaminare come tutti questi organismi facciano capo, riferimento all'Ordinario del luogo che dovrebbe essere il responsabile ultimo della pastorale nella propria diocesi.

5. Dovrebbe essere chiaro il rispetto per la identità e la fisionomia dei religiosi, così come la Chiesa vuole, particolarmente per quegli Istituti che hanno come scopo proprio l'apostolato per i migranti. A questo proposito si dovrebbe evitare il pericolo di cui parla il documento « *Mutuae*

relationes », quello cioè di inserire i Religiosi nella « vita della chiesa in modo vago e ambiguo »¹⁰.

6. Infine, è soprattutto la figura del Delegato che dovrebbe essere studiata meglio. Nel caso che se ne veda l'opportunità, prevedere che egli sia effettivamente inserito nella Chiesa locale e aiuti i missionari ad inserirsi in tale Chiesa, operando quel servizio di coinvolgimento dell'attività dei missionari per i migranti nel progetto unico pastorale di una Chiesa locale che è chiamata a superare le proprie barriere.

Nell'Istruzione *De Pastoralis Migratorum Cura* abbiamo così un documento che conserva ancora una sua validità e che aspetta soltanto di essere più conosciuto ed applicato. Esso è tuttora uno strumento valido per una cura pastorale specifica ed efficace per i migranti. I miglioramenti che abbiamo suggerito non sono contro la linea di orientamento della Istruzione, ma come suo allargamento ed approfondimento.

VELASIO DE PAOLIS
Pontificia Università Gregoriana

¹⁰ *Mutuae Relationes*, n. 11.

Summary

This year marks the tenth anniversary of the Motu Proprio Pastoralis Migratorum Cura by which, responding to the wishes of the Second Vatican Council, Paul VI gave his approval to the revision of Pius XII's Constitution Exsul Familia, to provide updated guidelines for the pastoral care of migrants. On the 22nd of August of that same year, the Sacred Congregation for the Bishops, which was responsible for the revision, made public the Instruction De Pastoralis Migratorum Cura, which is therefore the current document regulating the care of migrants.

The author presents the highlights of both Motu Proprio and Instruction. The term "migrant" is defined; emphasis is given to the basis for a specific care of migrants, and the primary responsibility of the local Bishop for their pastoral care is underlined. The main elements of a proper care of migrants are indicated. Frequent references are made to the most recent documents issued by the Pontifical Commission for Migration and Tourism on the pastoral care of migrants.

The author concludes his essay with a tentative evaluation of the validity of the Instruction, suggesting here and there clearer restatements of some canonical principles.

Résumé

Cette année, c'est le dixième anniversaire du Motu Proprio Pastoralis Migratorum Cura, par lequel le Souverain Pontife Paul VI, le 15 août 1969 entreprenait, faisant siennes les sollicitations exprimées au Concile Vatican II, la révision de la Constitution Exsul Familia de Pie XII, qui donnait les normes de la pastorale pour les migrants. La Sacrée Congrégation pour les Evêques, qui devait s'acquitter de cette tâche, publiait, en date du 22 août de la même année, l'Instruction De Pastoralis Migratorum Cura qui reste donc le document aujourd'hui en vigueur pour la pastorale des migrants.

L'auteur entend présenter le Motu Proprio et l'Instruction, en mettant en évidence les points de majeure importance: ainsi en arrive-t-il à souligner le fondement d'une pastorale spécifique pour les migrants, la

notion de migrant, la responsabilité première de l'Ordinaire du lieu, etc, et il examine les structures principales, indiquées par l'Instruction pour une pastorale adéquate pour les migrants. Il ne manque pas, là où cela est nécessaire, de faire référence à la lettre récente de la Commission Pontificale pour les migrations et le tourisme sur la pastorale pour les migrants. En conclusion, il tente de faire un bilan sur la valeur du document lui-même et il souhaite qu'ici et là quelques principes canoniques soient repris avec plus de clarté.

MAGISTERO PONTIFICIO DA LEONE XIII A PAOLO VI*

Introduzione

Per valutare adeguatamente ogni documento che prende posizione di fronte a situazioni concrete è necessario collocarlo nel quadro storico degli eventi che lo determinarono ed esaminarlo alla luce delle idee prevalenti nel momento dal quale trasse origine. Questo elementare canone di interpretazione è valido anche per i documenti pontifici riguardanti il fenomeno dell'emigrazione e, più in generale, quelli della « mobilità umana ».

L'interesse della Chiesa ai problemi dell'emigrazione « moderna » cominciò praticamente dopo la seconda metà del XIX secolo, cioè all'inizio del fenomeno stesso. L'ottica particolare con cui questo fenomeno viene osservato è quella tipica della missione della Chiesa, cioè la « *salus animarum* », che in pratica significa la salvezza « integrale » dell'uomo, nella sua unità psico-fisica.

L'esodo massiccio di popolazioni di tradizione cattolica verso nuovi spazi vitali nelle Americhe e in Europa mobilitò le forze sociali, politiche e religiose più sensibili a questo problema.

In Italia, più che altrove, l'emigrazione aveva assunto proporzioni enormi, trovando impreparata la società a seguire e a regolare questa « emorragia » di cittadini. Se esisteva qualche legge non era certo a favore dell'emigrante che, nelle varie fasi di reclutamento, partenza, viaggio, arrivo, lavoro e inserimento nella nuova società, era lasciato a sé stesso, o meglio era in balia di chi aveva colto l'occasione per trarre enormi profitti sulla pelle dell'emigrato. Cittadini illustri e governo discutevano sui vantaggi o svantaggi dell'emigrazione, se essa era un bene o un male, se bisognava favorirla o ostacolarla, ma ben poco si faceva sul piano pratico e legislativo.

Se la Chiesa, secondo la sua particolare vocazione, non è arrivata in ritardo ad affrontare questo problema lo deve principalmente all'intrapren-

* La presente documentazione costituisce la premessa per uno studio sistematico del pensiero della Chiesa in campo migratorio, basato sulla raccolta, classificazione e interpretazione degli interventi ufficiali del Magistero da Leone XIII a Paolo VI. La raccolta è coordinata da P. Giovanni Terragni, nell'ambito dei programmi di ricerca storica del CSER.

denza e capacità di personalità coraggiose del laicato ed ecclesiastiche che agirono principalmente su due fronti: 1) informazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e sollecitazione del governo a studiare e regolare il fenomeno emigratorio con adeguate leggi a tutela dei diritti degli emigranti, e 2) in campo ecclesiastico: sensibilizzazione della gerarchia, preparazione di sacerdoti per dedicarsi a questo apostolato e mobilitazione del laicato cattolico.

I documenti emanati dai Pontefici, anche se possono essere carenti nell'analisi sociologica del fenomeno emigratorio, considerato in un'ottica prevalentemente italiana, sono tuttavia una dimostrazione della tempestività dell'intervento della Chiesa in questo settore.

Questi documenti, perciò, non vanno letti come se esaurissero il pensiero della Chiesa sul complesso problema dell'emigrazione, ma bisogna tener presente tutto l'insegnamento del magistero ecclesiastico, specialmente quello espresso nelle Encicliche sociali da Leone XIII a Paolo VI.

In essi si nota il cammino della Chiesa che, da una forma assistenziale principalmente preoccupata di tutelare la fede degli emigranti contro il triplice pericolo « protestantesimo, socialismo e massoneria » passa alla considerazione globale del fenomeno stesso, nella sua molteplicità di cause e manifestazioni, richiamando la responsabilità degli Organismi internazionali e proponendo la costituzione di uno « Statuto » per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori emigranti.

Leone XIII (1878-1903)

- S.C. DEL CONCILIO, Ex Audientia SS.mi, 14 novembre 1887, Archivio Generalizio Scalabriniano, B, IV, 1887, n. 29.
- LEONE XIII, Lettera Apostolica *Libenter agnovimus...*, 25 novembre 1887, Leonis XIII Acta, VIII, p. 305.
- LEONE XIII, Epistola *Quam aerumnosa...*, 10 dicembre 1888, Leonis XIII Acta, III, 1889, p. 380.
- S.C. DEL CONCILIO, Lettera enciclica *Non sine magno...*, 27 luglio 1890, Collectanea S.C. de Propaganda Fide, II, 1907, p. 346.
- S.C. DE PROPAGANDA FIDE, Lettera enciclica *Aliquibus abhinc annis...*, 1 ottobre 1890, Collectanea S.C. de Propaganda Fide, II, 1907, p. 357.
- LEONE XIII, Lettera enciclica *Rerum-Novarum*, 15 maggio 1891, Leonis XIII Acta, XI, 1891, p. 97.
- S.C. DE PROPAGANDA FIDE, Lettera enciclica *Relatum est...*, 12 aprile 1894, Collectanea S.C. de Propaganda Fide, II, 1907, p. 303.
- S.C. DE PROPAGANDA FIDE, Istruzione *Exigua prorsus...*, 25 febbraio 1896, Collectanea S.C. de Propaganda Fide, II, 1907, p. 326.
- S.C. DE PROPAGANDA FIDE, Lettera circolare *Cum gravia incommoda...*, 2 maggio 1898, A.S.S., XXX, 1898, p. 320.
- SEGRETERIA DI STATO, Circolare n. 57. 171, *È noto come l'emigrazione temporanea...*, 19 giugno 1900, A.S.S., XXXIII, 1900, p. 215.
- LEONE XIII, Lettera *Reputantibus saepe animo...*, 20 agosto 1901, A.S.S., XXXIV, 1901, p. 321.

Sotto il pontificato di Leone XIII ha inizio una delle pagine più tristi della storia contemporanea: il massiccio e caotico spostamento di milioni di persone da una nazione all'altra, costrette a tale « esodo » da cause prevalentemente di ordine economico.

Particolarmente l'Italia è toccata da questo doloroso fenomeno che va sotto il nome di « migrazione di massa ». Dal 1876 al 1900 più di 5 milioni di italiani espatriarono.

Non meraviglia, quindi, che quasi tutti i documenti emanati durante il pontificato di Leone XIII si rivolgano prevalentemente all'emigrazione italiana.

L'emigrazione è vista come « un male », sia per la situazione di sfruttamento cui è soggetto l'emigrante, sia, principalmente, per i pericoli spirituali « di gran lunga più deplorabili », in cui egli viene a trovarsi. Scrivendo ai Vescovi d'America Leone XIII traccia un quadro sommario ma reale dell'emigrazione: « ...È veramente da compiangere che tanti poveri cittadini d'Italia, costretti dalla indigenza a cambiare dimora, incorrano in angustie spesso più dolorose di quelle che volevano sfuggire...

La stessa prima traversata degli emigranti è piena di pericoli e di sofferenze; poiché molti si imbattono in avidi speculatori, di cui divengono quasi schiavi e, accumulati sulle navi, sono inumanamente trattati. Quando, poi, sono arrivati a destinazione, ignari della lingua e dei luoghi, si trovano esposti alle insidie degli sfruttatori e dei potenti... »¹.

Per questo il Papa sollecita e approva ogni iniziativa, ecclesiastica e del laicato, atta ad alleviare le sofferenze morali e materiali degli emigranti. Nel 1878 approva la *Società di S. Raffaele*, sorta nel 1871 in Germania, ad opera di Peter Cahensley con la finalità dell'assistenza agli emigrati tedeschi specialmente nei porti di partenza e di arrivo. La « S. Raffaele » si diffonderà presto anche in altre nazioni e avrà come caratteristica istituzionale una forte preminenza del laicato cattolico.

La pubblicazione della Lettera ai Vescovi d'America *Quam aeternosa*, del 10 dicembre 1888 dette l'avvio alla costituzione di numerose *parrocchie nazionali*, *Società* e *Patronati* in favore degli emigranti. Ma la preoccupazione prevalente di Leone XIII fu quella di sollecitare e reclutare sacerdoti e religiosi per seguire i loro connazionali nei paesi di immigrazione. Per questo apprezzò grandemente l'intenzione del Vescovo di Piacenza, mons. Scalabrini, di fondare un Istituto di sacerdoti « disposti a recarsi nelle lontane regioni d'America per portare i soccorsi del loro ministero a quella moltitudine di cattolici italiani, i quali spinti dalla indigenza a lasciare la patria, hanno fissato colà il loro domicilio »². In questo periodo Madre Cabrini fonda un Istituto di suore principalmente per attendere agli italiani emigrati negli ospedali, asili, orfanotrofi...

Mons. Bonomelli, Vescovo di Cremona e grande amico dello Scalabrini, si rivolge principalmente alle necessità dell'emigrazione degli « stagionali » in Europa.

Il liberalismo, giuridizionalismo, la massoneria, in molti paesi d'Europa, avevano provocato una legislazione tendente o a rimuovere la Chiesa dalla vita pubblica o a sottometterla al potere politico. Specialmente in Germania, Svizzera e Austria ci furono manifestazioni di vera persecuzione che, dopo il Concilio Vaticano I, presero il nome di « Kulturkampf ». Anche il socialismo, allora agli esordi, nelle sue espressioni più estremiste, non era esente da eccessi e violenza, e non era ben dissociato dall'anarchia.

Per questo il pericolo maggiore per la fede degli emigranti sembrava venire dall'Europa. « È noto — scriveva in una lettera circolare il card. Rampolla, segretario di Stato — come l'emigrazione temporanea degli operai italiani per tutta l'Europa e principalmente nella Svizzera, Francia, Austria e Germania, sia in questi anni molto cresciuta. Sono purtroppo

¹ LEONE XIII, Epistola *Quam aeternosa*, 10 dicembre 1888, Leonis XIII Acta, VIII, 1889, p. 380.

² LEONE XIII, Lettera *Libenter agnovimus*, 25 dicembre 1887, Leonis XIII Acta VIII, 1889, p. 305.

egualmente noti i pericoli d'ogni sorta, a cui si trovano esposti gli emigranti, che lungi dalla famiglia e dalle native parrocchie; dispersi in paese straniero; commisti ad altri operai, indifferenti, scettici, miscredenti e corrotti; senza un luogo sacro che li raduni, senza sacramenti e sacerdoti, senza una parola amica, nuovi ai pericoli e sedotti da un'astuta e attivissima propaganda protestante e socialista, dimenticano ben presto quella poca istruzione religiosa che possono aver ricevuto... »³.

La visione del fenomeno migratorio, come risulta dai documenti della Chiesa in questo tempo, è legata principalmente alla preoccupazione di « salvare la fede » ai numerosi cattolici, specialmente italiani, che recandosi nei paesi di espressione protestante, lontani dalle tradizioni religiose così caratterizzanti la religiosità latina, « sono maggiormente esposti ai pericoli del protestantesimo, del socialismo, della massoneria ». Sarebbe tuttavia riduttivo vedere l'azione della Chiesa, durante il pontificato di Leone XIII, soltanto in chiave difensiva e protettiva della fede dell'emigrante.

Spesso le iniziative, in campo sociale, di intelligenti e zelanti missionari e laici hanno preceduto e supplito al vuoto delle legislazioni civili. Inoltre se si vuole interpretare integralmente il pensiero di Leone XIII riguardo al problema emigratorio bisogna rifarsi alla dottrina sociale esposta nella enciclica « *Rerum novarum* », in cui il Papa afferma chiaramente « che non d'altronde è prodotta la pubblica ricchezza se non dal lavoro degli operai, che le circostanze hanno consegnato soli e indifesi alla inumanità dei padroni e alla sfrenata cupidigia della concorrenza », per cui nasce « l'inderogabile esigenza che i beni della terra, da Dio creati per tutti gli uomini, equamente affluiscano a tutti, secondo i principi della giustizia e carità »⁴.

³ SEGRETERIA DI STATO, Lettera circolare *È noto*, 19 giugno 1900, Leonis XIII Acta, XX, 1901, p. 168.

⁴ LEONE XIII, Lettera enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891, p. 97.

Pio X (1903-1914)

- S.C. DEL CONCILIO, Decreto *Clericos peregrinos...*, 14 novembre 1903, Pii X Acta, I, 1905, p. 63.
- PIO X, Epistola *Haud ita pridem...*, 26 febbraio 1904, Pii X Acta, I, 1905, p. 18.
- PIO X, Lettera Apostolica *Ea semper fuit...*, 18 luglio 1907, Pii X Acta, V, 1914, p. 57.
- S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Anno proximo elapso...*, 9 dicembre 1909, Acta Apostolicae Sedis, II, 1900, p. 102.
- S.C. DE SACRAMENTIS, Instructio *Perlatum haud semel...*, 6 marzo 1911, A.A.S., III, 1911, p. 102.
- PIO X, Epistola *Quod hierarchia catholica...*, 6 giugno 1911, A.A.S., III, 1911, p. 263.
- SEGRETERIA DI STATO, Epistola *Uno degli argomenti...*, 8 settembre 1911, A.A.S., III, 1911, p. 513.
- SEGRETERIA DI STATO, Epistola *Ho ricevuto...*, 15 gennaio 1912, A.A.S., IV, 1912, p. 333.
- S.C. CONCISTORIALE, Congregazione Generale, 13 giugno 1912, prot. n. 503/12.
- PIO X, Epistola *Vehementer nobis...*, 15 agosto 1912, A.A.S., IV, 1912, p. 580.
- PIO X, Motu Proprio *Cum omnes catholicos...*, 15 agosto 1912, A.A.S., IV, 1912, p. 526.
- S.C. CONCISTORIALE, Epistola e schema, 11 aprile 1913, prot. n. 503/12, Archivio Generalizio Congregazione Scalabriniana, n. 63/1.
- SEGRETERIA DI STATO, Epistola *Il à été...*, 12 febbraio 1914, A.A.S., VI, p. 132.
- S.C. CONCISTORIALE, Congregazione Generale del 19-2-1914, Ex Audientia SS.mi, 20 febbraio 1914, prot. n. 2283/13.
- PIO X, Motu Proprio *Iam pridem...*, 19 marzo 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 172.
- S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Ethnographica studia...*, 25 marzo 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 182.
- PIO X, Epistola *Quo societas...*, 25 marzo 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 259.
- S.C. CONCISTORIALE, Regolamento generale, 24 giugno 1914, A.A.S., 1914, p. 547.
- S.C. CONCISTORIALE, Dichiarazione, 22 novembre 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 671.

Mons. Sarto era stato uno dei pochi Vescovi italiani ad interessarsi del problema emigratorio, indirizzando ai suoi diocesani di Mantova una lettera pastorale su questo tema. Cardinale a Venezia, era stato testimone del massiccio esodo di contadini e braccianti dalle terre venete. Dal 1875 al 1915 circa 2 milioni di veneti erano espatriati.

Da Papa la sua attenzione a questo fenomeno fu costante, inserita nel suo vasto programma pastorale di « Instaurare omnia in Christo ». Egli può essere considerato « l'organizzatore delle opere cattoliche per gli emigranti in Europa, in Oriente, e nell'America »¹. Conscio della necessità di approntare delle strutture stabili entro cui operare, istituì, a livello centrale, un « Ufficio » presso la S. Congregazione Concistoriale « per l'assistenza spirituale dei cattolici emigranti di rito latino »². Compito di questo Ufficio era principalmente di « studiare tutto un piano vasto, serio, efficace, da sviluppare a poco a poco, dietro programma netto e preciso, secondo che trattasi di emigrazione permanente o temporanea, europea o transoceanica »³.

Si trattava, quindi, di avere davanti un quadro globale del fenomeno migratorio, desumendolo dall'osservazione delle varie aree geografiche, dai luoghi di partenza e di arrivo, dal tipo di emigrazione, dall'età, condizione dell'emigrato ecc.⁴. A questo proposito la S. Congregazione Concistoriale inviò a tutti i Vescovi delle zone di emigrazione e immigrazione un questionario molto dettagliato⁵ per fornire indicazioni utili per preparare un piano pastorale più attento alle situazioni particolari dell'emigrante⁶.

Al card. Arcoverde, Arcivescovo di Rio de Janeiro e a tutti i Vescovi Brasiliani Pio X raccomandò « di non desistere dal cercare ogni possibile mezzo per aiutare gli emigranti, e, almeno nei più importanti porti di sbarco, ove essi si radunano, ci siano sacerdoti che parlino la loro lingua »⁷.

Questa intensa attività di sprone e di organizzazione non mancherà di dare i suoi frutti. In una lettera della Segreteria di Stato ai Vescovi d'Italia il card. Merry del Val asseriva che « ora il Sommo Pontefice è lieto dei risultati sin qui ottenuti, grazie ai quali si può ammirare diffusa, per tante e svariate Opere di religione, di beneficenza, d'istruzione, di cooperazione e di previdenza a favore dei nostri emigranti, una bella fio-

¹ Pio XII, *Exul familia*, 1 agosto 1952, A.A.S., XLIV, p. 698.

² Pio X, M.P. *Cum omnes catholicos...*, 15 agosto 1912, A.A.S., IV, 1912, p. 526.

³ Congregazione Generale del 19-2-1914, *Ex audientia SS.mi*, 20 febbraio 1914, Prot. n. 2283/13.

⁴ S.C. CONCISTORIALE, *De emigrantium cura*, prot. n. 503/12 e prot. n. 894/13.

⁵ Pio X, M.P. *Jam pridem...*, 19 marzo 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 172.

⁶ SEGRETARIA DI STATO, *Epistola Uno degli argomenti*, 8 settembre 1911, A.A.S., III, 1911, p. 513.

⁷ Pio X, *Epistola Quod hierarchia Catholica*, 6 giugno 1911, A.A.S., III, 1911, p. 263.

ritura di carità, religiosa e patria ad un tempo. Al raggiungimento di sì confortevoli risultati ha contribuito la maggior parte delle Congregazioni religiose d'Italia, rappresentate nei vari paesi della nostra emigrazione »⁸.

Anche per Pio X la preoccupazione principale è stata quella della salvaguardia della fede nell'emigrato. Il quadro che Egli traccia dei pericoli a cui l'emigrante, specialmente lo stagionale incorre, è desolante: « ... Il numero dei cattolici che nelle insidie dei protestanti, socialisti e massoni, oltreché nei pericoli propri delle grandi città, trovano il naufragio della fede è impressionante »⁹.

« Le cifre spaventano. Il male che minaccia di diventare ogni giorno maggiore apparisce di già enorme. Per le numerosissime defezioni degli italiani emigranti e dei loro conterranei, ch'essi infestano al loro ritorno, non si può che giustamente temere un triste avvenire della religione in Italia »¹⁰.

Per ovviare a questi pericoli, Leone XIII aveva insistentemente invitato i Vescovi a mettere a disposizione sacerdoti per gli emigranti. Ma assieme a tanti missionari zelanti avevano risposto anche altri che, sotto il pretesto di seguire gli emigranti nelle nuove terre, avevano tutt'altri interessi. Per rimediare a questi abusi Pio X non solo rinnovò e modificò i decreti disciplinari già emanati da Leone XIII¹¹ ma regolò tutta l'attività dei sacerdoti per l'emigrazione nelle varie fasi di preparazione, missione, rientro¹². A questo scopo « volendo venire incontro per quanto ci è possibile a questa necessità, usando la medicina che curi il male alle radici... » stabilì di erigere in Roma un « Collegio per la preparazione dei sacerdoti per l'emigrazione »¹³.

Per i fedeli di rito ruteno, poi, Pio X regolò tutta la disciplina riguardante il clero ruteno, il matrimonio tra ruteni e fedeli di rito latino, stabilendo anche un Vescovo « itinerante », direttamente dipendente dalla S. Sede, per tutti i territori degli Stati Uniti e Canada¹⁴.

Tutta questa attività organizzativa e disciplinare era perfettamente in sintonia con il suo programma pastorale, intento a dare particolare

⁸ SEGRETERIA DI STATO, Epistola *Uno degli argomenti*, o.c., p. 513.

⁹ S.C. CONCISTORIALE, Congregazione generale, 13 giugno 1912, prot. n. 503/12.

¹⁰ S.C. CONCISTORIALE, Congregazione generale del 19-2-1914, *Ex audientia SS.mi*, 20 febbraio 1914, prot. n. 2283/13.

¹¹ S.C. DEL CONCILIO, Lettera enciclica *Non sine magno*, 27 luglio 1890, Colletanea S.C. de Propaganda Fide, vol. II, p. 340.

¹² S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Etnographica studia*, 25 marzo 1911, A.A.S., VI, 1914, p. 182.

¹³ Pio X, Lettera apostolica *Ea semper fuit*, 14 giugno 1907, Pii X Acta, V, 1914, p. 57 e S. C. DE PROPAGANDA FIDE per gli affari di rito orientale, Decreto *Cum episcopio...*, 17 agosto 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 458.

¹⁴ Pio X, M.P. *Jam pridem*, De Urbano Collegio pro Italis ad externa migranti-bus, 19 marzo 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 173.

impulso alla restaurazione della vita religiosa, cominciando dalla formazione del clero.

In questa opera si scontrò con il movimento storico-critico e intellettuale-spirituale del "modernismo", che assorbì molte energie del Pontefice.

Anche l'emigrazione è spesso considerata da Pio X nella sua componente negativa, di costante pericolo per la fede. Ne risulta tutto un atteggiamento di sospetto, di difesa e di protezione contro « l'apostasia, il sovversivismo e tutti quei funesti disordini morali ».

« E, a questo proposito, è risaputo da tutti come, in alcune stazioni specialmente all'estero, per le quali sogliono passare con maggior affluenza gli operai italiani, e nelle più note città industriali, non manca mai un buon numero di loschi speculatori, di propagandisti del socialismo e anche di emissari del protestantesimo che attendono la facile preda al varco e la fanno loro con il seducente miraggio di procurare agli emigranti protezione, lavoro e alloggio; ma, in realtà, col fine di sfruttare la buona fede e le preziose energie proprie dei nostri lavoratori o di ingrossare con essi le file del proselitismo settario »¹⁵. Sarebbe certamente a-storico voler trovare nei documenti di Pio X quei principi « conciliari » di apertura alle altre culture e di dialogo, che senza sminuire il proprio patrimonio culturale e religioso, concedano almeno il beneficio della buona fede.

In realtà il pontificato di Pio X, per quanto riguarda il settore emigratorio, è stato caratterizzato da una grande vitalità organizzativa e da una sincera e profonda coscienza della sua missione « di confermare i fratelli nella fede ».

¹⁵ SEGRETERIA DI STATO, Epistola, *Ad Italiae Ordinarios, De operariis ex Italia in exteris nationes migrantibus*, 8 settembre 1911, A.A.S., III, 1911, p. 514.

Benedetto XV (1914-1922)

- S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare *Il dolore e le preoccupazioni...*, 6 dicembre 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 699.
- S.C. CONCISTORIALE, Lettera al Vescovo di Vicenza, 18 gennaio 1915, Archivio Generalizio Scalabriniano, n. 63/1.
- S.C. CONCISTORIALE, Notifica *Litteris...*, 31 gennaio 1915, A.A.S., VII, 1915, p. 96.
- S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare *Cum in varias Americae...*, 22 febbraio 1915, A.A.S., VII, 1915, p. 145.
- S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare *Assai gradite...*, 24 novembre 1916, A.A.S., VIII, 1916, p. 437.
- S.C. CONCISTORIALE, Notifica agli Ordinari d'Italia, 25 maggio 1918, prot. n. 568/16, Archivio Generalizio Congregazione Scalabriniana 63/5.
- S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Considerando che...*, 3 settembre 1918, A.A.S., X, 1918, p. 415.
- S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Magni semper negotii...*, 30 dicembre 1918, A.A.S., XI, 1919, p. 39.
- BENEDETTO XV, Lettera *Tristia...*, 24 maggio 1919, A.A.S., XI, 1919, p. 272.
- S.C. CONCISTORIALE, Notifica *Esistono in Italia*, 23 ottobre 1920, A.A.S., XII, 1920, p. 534.
- BENEDETTO XV, Epistola *Inter praeclaras laudes...*, 5 dicembre 1920, A.A.S., XIII, 1921, p. 89.
- S.C. CONCISTORIALE, Notifica *Sacerdotum collegium...*, 26 maggio 1921, A.A.S., XIII, 1921, p. 310.
- S.C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Istruzione *Iterum conquesti...*, 4 luglio 1921, A.A.S., XIII, 1921, p. 348.

Il papa Benedetto XV continuò l'opera intrapresa dai suoi predecessori a favore dei migranti e, in particolar modo, dei profughi e prigionieri di guerra. Sollecitò i Vescovi nelle cui Diocesi erano prigionieri di guerra a scegliere sacerdoti pratici nella loro lingua, « così che non trascurino nulla di quanto è richiesto dalla salute sia delle anime sia corporale dei prigionieri »¹.

Nominò un Ordinario per i profughi in Italia « intendendo con questo mezzo di meglio provvedere all'assistenza religiosa dei laici profughi

¹ S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, *De captivorum cura, Ex audientia SS.mi*, 21 dicembre 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 710.

e segnatamente di quelli che si trovano raggruppati in piccoli centri e richiegono una più speciale assistenza »².

Di fronte all'esodo forzato di numerosi tedeschi costretti a lasciare la loro terra raccomandò a tutti i Vescovi tedeschi e dell'Europa centrale di dare nuovo incremento alla benemerita « Società S. Raffaele » perché divenisse un punto di riferimento per una adeguata organizzazione assistenziale³.

Scrisse varie lettere a Vescovi americani perché fossero solleciti nel ricevere ed aiutare i numerosi profughi messicani fuggiti a causa della persecuzione⁴.

Tuttavia « il dolore e le preoccupazioni per il tremendo flagello della guerra presente, che come immane sciagura pesa su tante parti del mondo, non hanno distolto l'attenzione del S. Padre dalle sorti dell'emigrazione italiana »⁵.

Scrivendo ai Vescovi americani ricorda loro di accettare gli emigrati italiani, pastoralmente più trascurati, « al pari di tutti i loro fedeli ». « Le centinaia di migliaia di italiani che ogni anno emigrano nei vari Stati americani sono cattolici e, anche se hanno per il momento soltanto il domicilio temporaneo, secondo le leggi divine ed ecclesiastiche, per tutto il tempo in cui dimorano, sono soggetti alla cura pastorale dell'Ordinario del luogo »⁶. Il fatto poi che la pastorale verso i migranti sia particolarmente difficile non deve portare al disinteresse ma, al contrario, deve spronare ad una preparazione più specifica: « infatti capita che, anche se gli emigranti comprendono le parole più comuni della lingua locale, indispensabile per le loro prime necessità, tuttavia con difficoltà riescono ad apprendere e a parlarla correntemente; per cui non possono confessarsi né attendere all'ascolto della Parola di Dio e alla catechesi, a meno che ci siano sacerdoti che conoscano la lingua italiana e, in alcuni casi, anche il dialetto di qualche regione italiana... ». La difficoltà di trovare sacerdoti preparati a questo compito specifico, e il fatto che gli emigrati, per motivo di lavoro, non si trovino radunati in una zona ma dispersi su tutto il territorio americano porta all'amara constatazione che « molte centinaia di migliaia di immigrati, tra cui mol-

² S.C. CONCISTORIALE, Decreto *Considerando che i sacerdoti...*, 3 settembre 1918, A.A.S., X, 1918, p. 415.

³ S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare agli Ordinari della Germania e dell'Europa centrale, *Coniuncti statistae*, 12 aprile 1920, A.A.S., XI, 1920, p. 612.

⁴ BENEDETTO XV, Lettera al Vescovo di S. Antonio, *In summa animi*, 25 novembre 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 667 e Lettera al Card. Gibbons di Baltimora, *Certiores quotidie*, 17 marzo 1915, A.A.S., VII (1915), p. 168.

⁵ S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare *Il dolore e le preoccupazioni*, 6 dicembre 1914, A.A.S., VI, 1914, p. 699.

⁶ S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare ai Vescovi d'America, *Cum in varias Americae regiones*, 22 febbraio 1915, A.A.S., VII, 1915, p. 145.

tissimi italiani, in questi ultimi anni, "cum magno Ecclesiae luctu" hanno perso la fede »⁷.

Benedetto XV, perciò, vede come « unico rimedio l'aumento del numero dei Sacerdoti che, animati da zelo e pietà, conoscano bene la lingua italiana e all'occorrenza anche il dialetto degli immigrati »⁸. Anche l'attività del laicato cattolico viene particolarmente stimolata con la costituzione di « Patronati » in ogni città. In una lettera ai Vescovi della Calabria, ove più tragico si presentava il fenomeno migratorio, la S. Congregazione Concistoriale, affermava, non senza un po' di enfasi, « che i patronati ecclesiastici costituiti in quella regione sono da ritenersi religiosi e necessari, direi quasi, per l'avvenire della fede in Italia »⁹.

« È infatti questa un'opera di grande carità verso tanti poveretti che, lasciando la patria per cercare migliore fortuna, inesperti come sono, se non vengono pietosamente aiutati, cadono facilmente in mano di speculatori sia nei luoghi di partenza sia nei luoghi di arrivo, e sono miseramente illusi o sfruttati. Ma è anche un'opera necessaria e santa per custodire l'avita fede e religione in chi emigra, e di rimbalzo anche nei nostri paesi; poiché è noto che associazioni di altre tendenze, assai diffuse e potenti di mezzi, cercano di accaparrarsi i nostri popolani avanti la partenza, e così ancora nei porti di sbarco per avvincerli a sé, e avviarli in luoghi dove si troveranno spesso privi di assistenza religiosa, e in tal modo più facilmente guadagnarseli, distaccandoli dalla fede cattolica e da ogni pratica di vita cristiana »¹⁰.

Accentuatò impegno sociale, affidato principalmente ai laici, e assistenza religiosa ad ogni forma di emigrazione, assieme ad una più incisiva preparazione specifica dei sacerdoti: sono le linee direttrici che, sviluppando il discorso dei Papi Leone XIII e Pio X, caratterizzano l'impegno pastorale di Benedetto XV in favore dei migranti.

⁷ S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare, *Cum in varias*, o.c., p. 147.

⁸ S.C. CONCISTORIALE, Notificazione *Esistono in Italia...*, 23 ottobre 1920, A.A.S., XII, 1920, p. 534.

⁹ S.C. CONCISTORIALE, Lettera circolare ai Vescovi della Calabria, *Assai Gradite*, 24 novembre 1916, A.A.S., VIII, 1916, p. 437.

¹⁰ S.C. CONCISTORIALE, Notificazione agli Ordinari d'Italia, *Si rende noto che...*, 25 maggio 1918, Prot. n. 568/16.

Pio XI (1922-1939)

- PIO XI, Discorso ai Cardinali *Il vostro aspetto*, Osservatore Romano, 26-27 dicembre 1922, n. 303.
- S.C. CONCISTORIALE, Comunicazione *Expedi ut...*, 23 gennaio 1923, A.A.S., XV, 1923, p. 112.
- PIO XI, Lettera *Admodum gaudemus*, 6 aprile 1923, A.A.S., XV, 1923, p. 216.
- PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Dubia: De paroeciis nationalibus*, 20 maggio 1924, A.A.S., XVI, 1924, p. 113.
- S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, Dispaccio n. 1251/31, 21 maggio 1931; e PIO XI, Lettera Apostolica *Archiepiscopali in Urbe*, 10 marzo 1929, A.A.S., XXI, 1929, p. 592.
- PIO XI, M.P. *Inde ab inito Pontificatu*, 6 aprile 1930, A.A.S., XXII, 1930, p. 153.
- PIO XI, Lettera enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, A.A.S., XXIII, 1931, p. 345.
- PIO XI, Lettera *Laeto iucundoque animo*, 6 gennaio 1933, A.A.S., XXV, 1933, p. 23.
- PIO XI, M.P. *Quam sollicita animi*, 29 dicembre 1934, A.A.S., XXVII, 1935, p. 65.
- PIO XI, Epistola *Firmissimam constantiam*, 28 marzo 1937, A.A.S., XXIX, 1937, p. 194.
- PIO XI, Epistola *Iucundo sane animo*, 1 giugno 1937, A.A.S., XXIX, 1937, p. 303.
- PIO XI, Lettera Apostolica *Benignus Deus*, 13 novembre 1938, A.A.S., XXXI, 1939, p. 10.

Relativamente pochi sono i documenti emanati da Pio XI a riguardo del fenomeno migratorio «tradizionale», come si era manifestato prevalentemente da Leone XIII a Benedetto XV.

Una certa organizzazione a livello centrale e periferico della Chiesa era già stata compiuta, coinvolgendo le Chiese locali e il laicato cattolico. I frutti non erano mancati.

D'altra parte proprio in questo periodo, almeno per quanto riguarda l'emigrazione italiana, inizia una contrazione che porta gli espatri da una media di 250 mila unità annue nel decennio 1921-1930, a meno di 50 mila unità nel quinquennio 1936-1940.

Le punte massime di emigrazione si erano avute nel periodo 1905-1914 con più di 600 mila unità annue di espatrio, giungendo nel 1913 alla punta record di 900 mila unità.

Il pontificato di Pio XI è stato caratterizzato da una grande apertura e sensibilità soprattutto per le nuove Chiese emergenti del III mondo e per i problemi relativi alle Chiese orientali e ai numerosi profughi che per motivi religiosi, politici o razziali erano costretti a prendere la via dell'esilio.

Ne sono prova i vari documenti riguardanti le violente persecuzioni in Armenia che portarono alla quasi estinzione dei cattolici armeni in quelle regioni. Egli stesso mise a disposizione la sua residenza di Castel Gandolfo per raccogliere più di 400 orfani armeni: « Sono più di 400 orfanelle venute dal lontano oriente, rappresentanti di un popolo che ha provato la sofferenza fino al sangue e alla morte. E noi siamo lieti di accoglierle... »¹.

Pio XI fu particolarmente attento alle necessità dei numerosi fuorusciti Russi² e di tutti gli emigrati di rito slavo « in qualunque parte del mondo essi si trovino »; per essi istituì una speciale « Sezione » presso la S. Congregazione per le Chiese orientali: « in modo tale che questi Nostri figli che ancora vivono lontani dalla casa paterna, sappiano, qualora vogliano ritornare, che immutata rimane la facoltà di serbare lo splendore del loro rito »³.

Invitò insistentemente i Vescovi Polacchi ad accogliere ed aiutare i profughi dell'Europa orientale « di qualunque regione o religione fossero, con la parola, con l'esempio e con il denaro spontaneamente offerto... »⁴. Incaricò l'arcivescovo di Gnesna di « coordinare e presiedere ad ogni forma di assistenza spirituale e sociale ai numerosissimi polacchi che ogni anno lasciavano la loro terra »⁵.

Nella Lettera enciclica *Firmissimam constantiam* indirizzata a tutti i Vescovi del Messico, sottolineò l'urgenza di intervenire tempestivamente nell'assistenza ai numerosi emigrati e invitò particolarmente l'Azione cattolica a prendersi cura di questo settore: « Né possiamo qui omettere un accenno a un dovere che in questi ultimi anni va crescendo d'importanza: l'assistenza ai messicani emigrati all'estero, i quali, sradicati dalla loro terra e dalle loro tradizioni, più facilmente diventano preda della insidiosa propaganda degli emissari, che cercano di indurli ad apostatare dalla loro fede »⁶.

¹ Pio XI, Discorso ai Cardinali, *Il vostro aspetto*, Osservatore Romano, 26-27 dicembre 1922, n. 303.

² Pio XI, M.P. *Inde ab inito Pontificatu*, 6 aprile 1930, A.A.S., XXII, 1930, p. 153.

³ Pio XI, M.P. *Quam sollicita animi*, 29 dicembre 1934, A.A.S., XVII, 1935, p. 65.

⁴ Pio XI, Lettera *Laeto iucundoque animo*, 6 gennaio 1933, A.A.S., XXV, 1933, p. 23.

⁵ S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, Dispaccio n. 1251/31, 21 maggio 1931; e Pio XI, Lettera Apostolica *Archiepiscopali in Urbe*, 10 marzo 1929, A.A.S., XXI, 1929, p. 592.

⁶ Pio XI, Lettera enciclica *Firmissimam constantiam*, 26 marzo 1937, A.A.S., XXIX, 1937, p. 194.

La sollecitudine per la preparazione del clero indigeno è stato un elemento caratteristico del pontificato di Pio XI: « Dall'essere la Chiesa di Dio cattolica per istituzione, non segue forse l'opportunità che ogni nazione e ogni stirpe abbia i suoi sacerdoti, i quali, avendo con esse comune la nascita e l'indole, siano loro più vicini per sentimenti e costumi? Non è forse vero che oltre ad avere più facile il contatto con loro, questi sacerdoti, più di quelli d'altra origine molto più efficacemente possono portarli alla fede e stabilirli in essa? Ma ci sono negli Stati Uniti d'America molto più di 10 milioni di abitanti di varie stirpi ai quali è necessario provvedere quanto prima propri missionari e propri pastori indigeni »⁷.

In questo modo anche gli emigrati possono avere quella cura pastorale adeguata alla loro cultura, lingua e mentalità, che senza chiudere in un ghetto, valorizzi le ricchezze di ogni popolo mettendole al servizio dell'intera comunità.

Per l'emigrazione italiana elogiò e incoraggiò la Congregazione Scabriniana « tam bene de Ecclesiae merita », che ormai da 50 anni operava in questo specifico settore « sì che per l'avvenire sorgono ottime speranze di una sicura e stabile assistenza spirituale degli italiani emigrati »⁸.

Come per Leone XIII l'Enciclica *Rerum novarum* segnò l'inizio di una nuova coscienza sociale della Chiesa, così, tra le numerose Encicliche di Pio XI, la *Quadragesimo anno*⁹ è un documento fondamentale non solo per comprendere il pensiero di questo Papa sul mondo del lavoro ma anche per interpretare in un quadro dottrinale organico il fenomeno emigratorio originato « dal disordine e squilibrio ingiusto, per cui si vedono le ricchezze delle nazioni accumulate nelle mani dei pochissimi privati, che regolano a capriccio il mercato mondiale con danno immenso per le masse... »¹⁰.

⁷ Pio XI, Lettera *Admodum gaudemus*, 6 aprile 1923, A.A.S., XV, 1923, p. 216.

⁸ Pio XII, Costituzione Apostolica *Exul familia*, 1 agosto 1952, A.A.S., XLIV, p. 670.

⁹ Pio XI, Lettera enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, A.A.S., XXIII, 1931, p. 345.

¹⁰ Pio XI, Epistola *Iucundo sane animo*, 1 giugno 1937, A.A.S., XXIX, 1937, p. 303.

Pio XII (1939-1958)

- PIO XII, Lettera enciclica, *Summi Pontificatus dignitatem...*, 20 ottobre 1939, A.A.S., 1939, XXXI, p. 462.
- PIO XII, Radiomessaggio *La solennità di Pentecoste...*, 1° giugno 1941, A.A.S., XXXIII, 1941, p. 203.
- PIO XII, Discorso alla rappresentanza dell'UN.R.R.A., 8 luglio 1954, *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, ed. Vat., Vol. VII, p. 117.
- PIO XII, Discorso, 24 dicembre 1945, A.A.S., XXXVIII, 1946, p. 18.
- PIO XII, Discorso ai Cardinali, 20 febbraio 1946, A.A.S., XXXVIII, 1946, p. 146.
- PIO XII, Discorso ai Membri del Comitato per l'immigrazione del Senato americano, 13 marzo 1946, *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, ed. Vat. vol. VIII, p. 9.
- PIO XII, Lettera decretale *Spiritus Domini...*, 7 luglio 1946, A.A.S., XXXIX, p. 42.
- PIO XII, Discorso ai Senatori degli Stati Uniti (Comitato per l'immigrazione), 31 ottobre 1947, *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, ed. Vat. vol. IX, p. 317.
- S. C. DE PROPAGANDA FIDE, Decreto *Post latum...*, 18 dicembre 1947, A.A.S., XL, 1948, p. 41.
- PIO XII, Discorso ai partecipanti al Convegno di Politica degli Scambi Internazionali, 7 marzo 1948, *Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, vol. X, p. 13.
- PIO XII, Lettera al Vescovo di Cincinnati, 18 dicembre 1948, A.A.S., XXXXI, 1949, p. 69.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera per la fondazione del I.C.M.C., 12 aprile 1951, *Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, XIII, p. 215.
- PIO XII, Discorso ai delegati alla Conferenza Internazionale sull'emigrazione, 17 ottobre 1951, *Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, XIII, p. 505.
- S. C. CONCISTORIALE, Lettera circolare ai Vescovi d'Italia *Facendomi interprete...*, 24 ottobre 1951, A.A.S., XXXXIV, 1952, p. 231.
- PIO XII, Costituzione Apostolica *Exul Familia*, 1° agosto 1952, A.A.S., XXXXIV, 1952, p. 559.
- PIO XII, Discorso ai missionari per gli emigrati italiani in Europa, 6 agosto 1952, A.A.S., XXXXIV, 1952, p. 773.
- S. C. CONCISTORIALE, Dichiarazione *Super dubia*, 9 dicembre 1952, Prot. N. 247/52.
- PIO XII, Radiomessaggio, 24 dicembre 1952, A.A.S., XXXV, 1953, p. 41.
- S. C. CONCISTORIALE, Risoluzioni in merito a « dubbi », 27 marzo 1954, prot. N. 778/53.
- S. C. CONCISTORIALE, Declaratio, 7 ottobre 1953, A.A.S., XXXV, 1953, p. 758.

- SEGRETERIA DI STATO, Messaggio al II Congresso internazionale cattolico delle migrazioni, 30 agosto 1954.
- S. C. CONCISTORIALE, Norme e facoltà, 10 dicembre 1954, A.A.S., XXXVII, 1954, p. 91.
- PIO XII, Epistola *Ad Ecclesiae Christi...*, 29 giugno 1955, A.A.S., 1955, p. 542.
- PIO XII, Radiomessaggio ai cattolici argentini, 2 dicembre 1956, Osservatore Romano, 14 dicembre 1956, p. 2.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera per la XVII settimana sociale di Spagna, 5 giugno 1957, Osservatore Romano (Sp.), 16 giugno 1957.
- PIO XII, Discorso ai partecipanti al I convegno dei Delegati diocesani per l'emigrazione, A.A.S., XLIX, 1957, p. 730.
- SEGRETERIA DI STATO, Messaggio ai partecipanti al III convegno internazionale cattolico per le migrazioni, 17 settembre 1957.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera alla XVIII settimana sociale di Spagna, 30 giugno 1958, Osservatore Romano, 30 giugno 1958.

Con Pio XII il fenomeno migratorio assume proporzioni vastissime, soprattutto a seguito degli avvenimenti della guerra e dei rivolgimenti politici. Assieme alle tradizionali correnti emigratorie causate da fattori economici si fa più acuto il problema dei deportati, rifugiati politici, dei profughi e anche di molti emigranti costretti a far ritorno in patria. È proprio di Pio XII la capacità di valutare e di cogliere in sintesi il fenomeno migratorio nei suoi molteplici aspetti sociali e politici, demografici e economici, religiosi e morali, tali da costituire — quasi — una dottrina dell'emigrazione.

Alle base di tutto c'è « l'unità del genere umano nella sua comune origine in Dio; l'unità di natura, ugualmente costituita di corpo materiale e di anima spirituale e immortale; unità di abitazione, la terra, dei cui beni tutti gli uomini possono per diritto naturale giovarsi, affine di sostenere e sviluppare la vita; unità del fine soprannaturale, Dio stesso, a cui tutti debbono tendere; unità di mezzi per conseguire tal fine... Al lume di questa unità in diritto e in fatto dell'umanità intera, gli individui non ci appaiono slegati tra loro, quali granelli di sabbia, ma unità in organiche, armoniche e mutue relazioni, varie con il variare dei tempi, per naturale e soprannaturale destinazione e impulso »¹.

In questa visione unitaria, per origine e per fine, del genere umano sta il « radicale » diritto di tutti gli uomini di usufruire dei beni della terra, « per cui va rispettato il diritto di ogni uomo ad uno spazio vitale.

¹ Pio XII, Lettera enciclica, *Summi Pontificatus dignitatem*, 20 ottobre 1939, A.A.S., XXXI, 1939, p. 462.

La dignità della persona umana esige dunque come fondamento naturale per vivere, il diritto all'uso dei beni della terra².

L'emigrazione è vista come una « dura necessità » o come un « male » sia perché spesso è causata da situazioni di sfruttamento e di interesse sia per il carico di drammaticità e di sofferenza che essa comporta. Tuttavia — afferma Pio XII — ci sono anche aspetti positivi: oltre alla possibilità di un miglior tenore di vita essa può portare ad un incontro-dialogo tra diversi popoli e culture, fonte di arricchimento e progresso di tutta la famiglia umana... L'unità specifica di natura tra gli uomini implica che, in nessun luogo della terra, essi siano considerati come completamente stranieri... È vero che ogni essere umano possiede le sue peculiari caratteristiche, ma queste non possono sopprimere la forza della comune natura. D'altra parte l'uomo ha diritto di poter avere una vita degna alla quale non vengano mai a mancare quei mezzi sufficienti per l'esistenza. Per cui se non li può ottenere nella propria patria, sarà necessario cercarli in altre terre ove essi si trovano. È evidente che tutto questo può creare dei problemi difficili da risolvere, ma non si potrà negare che lo spostamento di queste persone contribuisca grandemente allo sviluppo delle relazioni tra i popoli e al progresso della civiltà »³.

In questo contesto la Chiesa, per sua natura e missione, deve diventare « segno » di questa vocazione all'unità. Essa infatti « non richiama allo spirito nessuna idea di migrazione, di espatrio, di quelle deportazioni con le quali i pubblici poteri o la dura forza degli avvenimenti strappano le popolazioni dalle loro terre e dai loro focolari; non implica l'abbandono di salutari tradizioni, di venerandi costumi; non la permanente o almeno lunga separazione violenta di sposi, genitori, figli, fratelli, parenti e amici; non la degradazione degli uomini alla umiliante condizione di « massa »⁴.

« La Chiesa precisamente perché è « madre » non appartiene né può appartenere esclusivamente a questo o a quel popolo, ma a tutti ugualmente. È madre e quindi non può essere straniera in alcun luogo. Questo non toglie che nella sua attività pastorale essa sia particolarmente attenta alle necessità di coloro che l'emigrazione tiene lontano dal paese natio. L'uomo, infatti, quale Dio lo vuole e la Chiesa abbraccia non si sentirà mai fermamente fissato nello spazio e nel tempo senza un territorio stabile e senza tradizioni »⁵.

Di fronte alle leggi restrittive dell'emigrazione, allora in atto specialmente negli Stati Uniti, il Papa ricorda « di non incorrere in quella fatale

² SEGRETERIA DI STATO, Lettera per la XVII settimana sociale di Spagna, 5 giugno 1957, Osservatore Romano, 16-6-1957; e Pio XII, Radiomessaggio nel 50° anniversario della *Rerum novarum*, 1 giugno 1941, A.A.S., XXXIII, 1941, p. 203.

³ SEGRETERIA DI STATO, o.c.

⁴ Pio XII, *Discorsi e radiomessaggi di Pio XII*, 20 febbraio 1946, vol. II, p. 391.

⁵ Pio XII, *Discorsi e radiomessaggi di Pio XII*, 13 marzo 1946, VIII, p. 9; IDEM, 31 ottobre 1947, IX, p. 317 e 7 marzo 1948, X, p. 13.

incoerenza di coloro che, pur pretendendo per le loro merci il libero traffico mondiale, negano all'individuo la libertà naturale di emigrare »⁶. Anche « l'esagerata prudenza deve essere evitata poiché nessuna ragione di Stato o pretesto di profitto collettivo può valere a giustificare il disprezzo di quella umana dignità e la negazione di quei diritti che il Creatore ha impresso nell'anima di ogni sua creatura »⁷.

Il documento fondamentale riguardante l'emigrazione, elaborato con l'apporto di tutto l'episcopato è la Costituzione Apostolica « *Exul familia* ». Si trattava di riorganizzare tutta l'attività della Chiesa in favore dei migranti, adeguandola alle mutate condizioni dei tempi. « I movimenti migratori, oggi — afferma Pio XII —, sono dovuti quasi esclusivamente a due fattori: o alla tirannia della guerra e alla politica, che hanno spostato moltitudini di uomini; o alla pressione demografica e al gioco delle forze economiche, che obbliga gli abitanti di un paese a cercare una vita di dignità fuori della patria »⁸.

I capisaldi di questa riorganizzazione sono: a) a livello centrale: la S. Congregazione Concistoriale con il « Consiglio Supremo dell'emigrazione » e il Delegato delle opere di emigrazione; a livello nazionale: i Direttori Nazionali, Segretari delle Commissioni Episcopali di ogni nazione; i Direttori dei missionari e i missionari d'emigrazione, definiti come « un corpo di sacerdoti volontari, diocesani e regolari, che si mettono a disposizione della S. Sede e vengono preparati a tale apostolato... »⁹. Le strutture entro cui l'attività pastorale del missionario dei migranti si sviluppa sono: 1) la parrocchia nazionale, già contemplata dal Codice di diritto canonico e 2) la « *missio cum cura animarum* », istituto giuridico extracodificiale per cui il missionario « *aequo iure* » con il parroco ha giurisdizione sui fedeli della stessa nazionalità o lingua, specialmente in quei luoghi ove l'emigrazione si presenta più fluttuante e provvisoria. I missionari degli emigranti « devono essere consci che la loro è un'assistenza spirituale straordinaria », che deve aiutare l'emigrante a inserirsi, gradualmente e nel rispetto del suo patrimonio culturale e religioso, nella società che lo ospita. Ora l'esperienza insegna che l'uomo, sradicato dalla sua terra e trapiantato in un suolo straniero, perde non poco della sua sicurezza di sé e, si direbbe quasi, della sua dignità di uomo. Questo trattamento colpisce e snerva, almeno dal lato affettivo, anche i più interni sentimenti spirituali, la stessa vita religiosa. Occorre tempo e perseverante sforzo, affinché l'uomo possa fissare e quasi radicare la sua fede cat-

⁶ Pio XII, *Discorsi e radiomessaggi di Pio XII*, 22 ottobre 1949, XI, p. 244.

⁷ Pio XII, Costituzione apostolica *Exul familia*, 1 agosto 1952, A.A.S., XLIV, p. 692.

⁸ Pio XII, *Discorsi e radiomessaggi di Pio XII*, 23 luglio 1957, XIX, p. 324.

⁹ Pio XII, *Discorso ai missionari per gli emigrati italiani in Europa*, 6 agosto 1952, A.A.S., XLIV, p. 773.

tolica nelle nuove e così differenti condizioni e portarla ad un normale respiro »¹⁰.

In questo stadio intermedio, in vista di un completo inserimento dell'emigrato nella società, assume particolare importanza la figura del missionario degli emigranti. « Egli sarà pastore vigile, prudente e paziente. Ove il paese ospite intendesse promuovere la cosiddetta assimilazione degli stranieri, il missionario si adopererà affinché ciò non venga fatto a spese dei diritti naturali o con danno dei valori religiosi e morali, spesso strettamente uniti con la patrie tradizioni. Curerà altresì che i lavoratori non siano fatti oggetto di illeciti profitti. D'altra parte egli si darà premura d'istillare negli emigrati anche la consapevolezza di ciò che essi debbono al popolo che li ospita e cerca di facilitare il loro progressivo adattamento alla nuova forma di vita, specialmente se si tratta d'interere famiglie che intendono rimanere stabilmente in quella terra »¹¹.

Oggi, più che mai — afferma Pio XII — è importante « creare una opinione pubblica in favore dei migranti. L'emigrazione è un problema internazionale la cui soluzione non può dipendere che da accordi collettivi, che realizzino la migliore ripartizione degli uomini sulla terra... senza intaccare la libertà e la giustizia »¹¹.

¹⁰ Pio XII, Discorso, 5 luglio 1957, A.A.S., XLIX, 1957, p. 730.

¹¹ SEGRETERIA DI STATO, Lettera alla XVIII settimana sociale di Spagna, 30 giugno 1958, Osservatore romano, 11 luglio 1958.

Giovanni XXIII (1958-1963)

- GIOVANNI XXIII, Radiomessaggio (anno mondiale del rifugiato), 28 giugno 1959, A.A.S., LI, 1959, p. 482.
- GIOVANNI XXIII, Lettera Enciclica *Ad Petri cathedram...*, 29 giugno 1959, A.A.S., LI, 1959, p. 527.
- SEGRETERIA DI STATO, Messaggio al IV Congresso Internazionale I.C.M.C., 7 luglio 1960, Prot. N. 40035.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera per la XXXIII Settimana sociale dei Cattolici d'Italia 25 settembre 1960, *Lettere Pastorali*, 1960, vol. I, p. 860.
- GIOVANNI XXIII, Lettera Enciclica *Mater et Magistra...*, 15 luglio 1961, A.A.S., LIII, 1961, p. 431 e 437.
- GIOVANNI XXIII, Discorso al Supremo Consiglio dell'emigrazione, 20 ottobre 1961, A.A.S., LIII, 1961, p. 717.
- GIOVANNI XXIII, Messaggio per la settimana sociale a Strasburgo, 17 luglio 1962, Osserv. Rom., 25 luglio 1962, p. 2.
- GIOVANNI XXIII, Discorso nel decennale dell'*Exul familia*, 5 agosto 1962.
- GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica, *Pacem in terris...*, 11 aprile 1963, A.A.S., LV, 1963, p. 263.

Libertà di emigrazione e immigrazione nei territori ove c'è spazio e possibilità di lavoro, ricongiungimento dei nuclei familiari, adeguata assistenza ad ogni forma di emigrazione, coinvolgimento degli organismi internazionali sono stati i temi centrali del pensiero di Pio XII a riguardo del fenomeno migratorio.

Giovanni XXIII già nella sua prima enciclica « *Ad Petri cathedram* » li riprende e li approfondisce: « Non minore è la nostra sollecitudine per tutti coloro che, spinti dalla mancanza di mezzi di sostentamento o dalle avverse condizioni politiche o religiose dei loro paesi, hanno dovuto abbandonare la patria. Quanti disagi e sacrifici devono sostenere, tolti dal suolo natio e costretti molte volte a vivere nel frastuono delle grandi città o dei grandi centri industriali, con un tenore di vita tutto diverso. A ciò si aggiunga la separazione forzata dei membri della famiglia... Perciò salutiamo con vivo compiacimento gli sforzi generosi compiuti a questo scopo da varie nazioni, come pure le iniziative prese anche recentemente in campo internazionale per avviare verso una più rapida soluzione questo gravissimo problema. Ciò dovrebbe condurre non solo ad aprire nuove possibilità per l'emigrazione, ma a facilitare altresì in ogni maniera la ricostituzione dei nuclei familiari, che sola potrà efficacemente tutelare il

bene religioso, morale ed economico degli emigrati medesimi, non senza beneficio degli stessi paesi che li accolgono »¹.

Durante il pontificato di Giovanni XXIII appaiono evidenti i sintomi di un profondo cambiamento in atto nella società, con notevoli riverberi in campo sociale, culturale, economico e religioso. Anche nel settore emigratorio « accanto alle tradizioni correnti si vanno accentuando sempre più movimenti interni con spostamenti di popolazione da una regione all'altra di una medesima nazione, e finanche all'interno delle medesime zone, in modo particolare dalle campagne alle città e dalle zone montane alla pianura. A ciò si aggiunga la previsione di nuovi spostamenti nel continente europeo a seguito della libera circolazione della mano d'opera. Ciò implica non solo modificazioni nelle condizioni di vita dei lavoratori, ma anche vasti riflessi umani e spirituali, che i pastori d'anime non possono ignorare »².

Si avverte la necessità di organismi soprannazionali che avvalendosi di più adeguate conoscenze statistiche, economiche e sociologiche portino ad un miglior rapporto tra una popolazione crescente e una disponibilità di beni e di possibilità di lavoro ad essa corrispondente. « Si possono così evitare quegli squilibri che l'esperienza ha dimostrato profondamente lesivi di aspetti essenziali della dignità umana e della vita morale e religiosa »³.

« Come è noto, vi sono sulla terra paesi che abbondano di terreni coltivabili e scarseggiano di uomini; in altri invece non vi è proporzione tra le ricchezze naturali e i capitali a disposizione. Ciò pure domanda che i popoli istaurino rapporti di mutua collaborazione, facilitando tra essi la circolazione di capitali, di beni, di uomini »⁴.

Da questa constatazione Giovanni XXIII indica quale dovrebbe essere il giusto rapporto tra capitale e lavoro: « Qui crediamo opportuno d'osservare che, ogni qualvolta è possibile, pare che debba essere il capitale a cercare il lavoro e non viceversa. In tale modo si offrono a molte persone possibilità concrete di crearsi un avvenire migliore senza essere costrette a trapiantarsi dal proprio ambiente in un altro; il che è quasi impossibile che si verifichi senza schianti dolorosi, e senza difficili periodi di riassetto umano e di integrazione sociale »⁵.

Basandosi sulla supposizione che « vanno prevalendo le migrazioni a seguito delle quali i lavoratori si stabilizzano là dove è garantito un posto di occupazione ed un reddito sufficiente alla vita individuale e familiare »,

¹ GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica *Ad Petri cathedram*, 29 giugno 1959, A.A.S., LI, 1959, p. 527.

² SEGRETERIA DI STATO, Lettera per la XXXII settimana sociale dei cattolici italiani, 25 settembre 1960, in Rivista diocesana di Venezia, anno XLV, n. 10, 1960.

³ SEGRETERIA DI STATO, o.c., n. 10, 1960.

⁴ GIOVANNI XXIII, Lettera Enciclica *Pacem in terris*, 11 aprile 1963, A.A.S., LV, p. 263.

⁵ GIOVANNI XXIII, L.E. *Pacem in terris*, o.c., p. 285.

i documenti della Chiesa di questo periodo, sottolineano la necessità che l'emigrante non viva in un ghetto ma si adatti al nuovo ambiente. « Ciò porta con sé la legittima tendenza ad inserirsi sempre più attivamente nella nuova località di insediamento. Sul piano religioso, poi, assume speciale importanza la integrazione del nuovo arrivato nella comunità parrocchiale. Le straordinarie forme di assistenza, anche sul piano morale e religioso, devono essere appunto concepite come una fase "transitoria" per favorire questa piena partecipazione alla comunità dei fedeli nella carità e nella comprensione reciproca »⁶. « A tale scopo il migrante — sia all'interno che all'estero — deve fare lo sforzo di superare la tentazione di isolamento che gli impedirebbe di riconoscere i valori esistenti nel luogo che lo accoglie. Deve accettare dal nuovo Paese le sue caratteristiche particolari, impegnandosi inoltre a contribuire con le proprie convinzioni e con il proprio costume di vita allo sviluppo della vita di tutti »⁷

⁶ SEGRETERIA DI STATO, Lettera, 25 settembre 1960, in Rivista Diocesana di Venezia, anno XLV, n. 10, 1960.

⁷ GIOVANNI XXIII, Discorso, 20 ottobre 1961, A.A.S., LIII, 1961, p. 710.

Paolo VI (1963-1978)

- PAOLO VI, Radiomessaggio per la giornata dell'emigrazione, 24 novembre 1963, *Insegnamenti di Paolo VI*, I, tip. Pol. Vat., 1964, p. 346.
- PAOLO VI, Discorso a pellegrini spagnoli, 26 giugno 1965, *Insegnamenti di Paolo VI*, III, 1966, p. 375.
- PAOLO VI, Discorso al Convegno di Ariccia, 6 settembre 1965, A.A.S., LVII, 1965, p. 786.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Christus Dominus...*, 28 ottobre 1965, A.A.S., LVIII, 1966, p. 682.
- PAOLO VI, Radiomessaggio ai lavoratori italiani in Germania, 1° novembre 1965, *Insegnamenti di Paolo VI*, III, 1966, p. 586.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Apostolicam actuositatem...*, 18 novembre 1965, A.A.S., LVIII, 1966, p. 846.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Ad gentes...*, 7 dicembre 1965, A.A.S., LVIII, 1966, p. 970.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes...*, 7 dicembre 1965, A.A.S., LVIII, 1966, pp. 1029, 1086, 1107.
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Presbyterorum ordinis...*, 7 dicembre 1965, A.A.S., LVIII, 1966, p. 1007.
- PAOLO VI, Motu proprio *Ecclesiae sanctae...*, 6 agosto 1966, A.A.S., LVIII, 1966.
- PAOLO VI, Discorso ai rappresentanti del Consiglio d'Europa, 16 novembre 1966. *Insegnamenti di Paolo VI*, IV, 1967, p. 564.
- PAOLO VI, Lettera enciclica *Populorum progressio...*, 26 marzo 1967, A.A.S., LIX, 1967, p. 243.
- S. C. DEI RITI, Istruzione *Eucharisticum mysterium...*, 25 maggio 1967, A.A.S., LIX, 1967, p. 552.
- PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae...*, 15 agosto 1967, A.A.S., LIX, 1967, p. 902.
- PAOLO VI, Lettera Apostolica *Pastoralis migratorum cura...*, 15 agosto 1969, A.A.S., LXI, 1969, p. 629.
- S. C. PER I VESCOVI, Istruzione *De pastoralis migratorum cura...*, 22 agosto 1969, A.A.S., LXI, 1969, p. 631.
- PAOLO VI, Motu Proprio *Apostolicae caritatis...*, 19 marzo 1970, A.A.S., LXII, 1970, p. 193.
- PAOLO VI, Discorso ai membri del Parlamento europeo, 16 aprile 1970, *Insegnamenti di Paolo VI*, VIII, 1971, p. 322.
- PAOLO VI, Discorso ai Delegati per il IV Convegno internazionale, 7 novembre 1970, A.A.S., LXII, 1970, p. 771.
- PAOLO VI, Discorso agli emigrati italiani in Maracay, 28 aprile 1971, *Insegnamenti di Paolo VI*, IX, 1972, p. 344.
- PAOLO VI, Lettera Apostolica *Octogesima adveniens...*, 14 maggio 1971, A.A.S., LXIII, 1971, p. 413.

- PAOLO VI, Discorso ai partecipanti al convegno del ICMC, 29 settembre 1971, A.A.S., LXIII, 1971, p. 768.
- PAOLO VI, Discorso di saluto a Sydney ad un gruppo di emigrati, 2 dicembre 1971, *Insegnamenti di Paolo VI*, VIII, 1972, p. 1356.
- S. C. DEL CLERO, Direttorio catechetico generale n. 132, A.A.S., LXIV, 1972, p. 172.
- PAOLO VI, Discorso di Paolo VI ai partecipanti al I Convegno europeo sulla pastorale dell'emigrazione, 17 ottobre 1973, A.A.S., LXV, 1973, p. 591.
- PAOLO VI, Discorso al comitato brasiliano per le commemorazioni centenarie, *Insegnamenti di Paolo VI*, XI, 1973, p. 1130.
- PAOLO VI, Discorso ai missionari scalabriniani, 29 maggio 1974, *Insegnamenti di Paolo VI*, XII, 1975, p. 517.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera al card. Baggio, 13 novembre 1974, *Insegnamenti di Paolo VI*, XII, 1975, p. 326.
- PAOLO VI, Discorso ai partecipanti alla conferenza nazionale sulla emigrazione, 28 febbraio 1975, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIII, 1976, p. 186.
- PAOLO VI, Discorso per la IX Giornata mondiale dell'Alfabetizzazione, 29 agosto 1975, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIII, 1976, p. 884.
- PAOLO VI, Discorso ai membri del comitato economico e sociale della comunità europea, 17 ottobre 1975, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIII, 1976, p. 1127.
- PAOLO VI, Discorso al Comitato americano per l'emigrazione italiana, 26 giugno 1976, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIV, 1977, p. 516.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera al Card. Baggio, 4 novembre 1976, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIV; 1977, p. 910.
- SEGRETERIA DI STATO, Lettera al Card. Baggio, 21 novembre 1977, *Insegnamenti di Paolo VI*, 1978.
- P. COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, Lettera circolare alla Conferenze episcopali, *Chiesa e mobilità umana*, 28 maggio 1978, A.A.S., LXX, 1978, p. 357.

I documenti e discorsi di Paolo VI riguardanti il tema della mobilità umana sono innumerevoli e di grande importanza.

Durante il pontificato di Paolo VI ha avuto compimento il Concilio Vaticano II, i cui principi e orientamenti pastorali hanno avuto attuazione in questi documenti.

Tra questi, rivestono carattere di particolare importanza l'Istruzione *De pastoralis migratorum cura*, che è il documento più completo, anche se non esaustivo, riguardante la dottrina e la prassi della Chiesa nel campo delle migrazioni; il M. P. *Apostolicae charitatis*, con cui viene istituita la

« Pontificia Commissione per la pastorale delle migrazioni e turismo », con il compito di coordinare a livello centrale la cura pastorale « per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti ai trasporti aerei, i nomadi ed i turisti »¹; la Lettera della Pontificia Commissione indirizzata a tutte le Conferenze Episcopali del mondo, *La Chiesa e la mobilità umana*; la Lettera Enciclica *Populorum progressio*; la Lettera Apostolica *Octogesima adveniens*. In questa Lettera Paolo VI, rivolgendosi a tutti i responsabili, così afferma: « Pensiamo altresì alla situazione precaria di un gran numero di lavoratori emigrati, la cui condizione di stranieri rende ancora più difficile, da parte dei medesimi, ogni rivendicazione sociale, nonostante la loro reale partecipazione allo sforzo economico del paese che li accoglie. È urgente che nei loro confronti si sappia superare un atteggiamento strettamente nazionalistico, per creare uno « Statuto » che riconosca un diritto all'emigrazione, favorisca la loro integrazione, faciliti la loro promozione professionale e consenta ad essi l'accesso ad un alloggio decente, dove, occorrendo, possano essere raggiunti dalle loro famiglie »².

L'accento alla costituzione di uno « Statuto del lavoratore migrante » è una delle note peculiari del pensiero di Paolo VI. « Questo Statuto che potrà presentare delle varianti nell'una e nell'altra nazione, garantirebbe i diritti dei migranti rispetto alla loro propria personalità, alla sicurezza del lavoro, alla formazione professionale, alla vita familiare, alla idonea scolarizzazione dei figli, alle previdenze sociali, alla libertà di associazione e di espressione. Si è detto giustamente che i Paesi industrializzati cercano o accettano mano d'opera a buon mercato, ma ricevono degli uomini; uomini con una testa e un cuore »³.

« È un dovere imprescindibile — afferma Paolo VI in un discorso ai partecipanti al Convegno Europeo sulla pastorale dei migranti — che le comunità cristiane provate dall'esodo delle loro popolazioni considerino con nuova urgenza lo sforzo, che ad esse incombe di sviluppare, ringiovanire, creare, se necessario, servizi pastorali di preparazione e di accompagnamento dei lavoratori e delle loro famiglie »⁴.

Paolo VI è conscio che il rapido progresso tecnico-economico, le mutue relazioni dei cittadini e delle nazioni, i rapporti sempre più ampi e frequenti di interdipendenza, la tendenza ormai diffusa nella società civile di favorire l'unità giuridica e politica della famiglia umana e il grande incremento raggiunto oggi dai mezzi di comunicazione hanno creato un

¹ CONCILIO VAT. II, Decreto *Christus Dominus*, n. 18, A.A.S., LVIII, 1966, p. 682.

² PAOLO VI, Lettera Apostolica *Octogesima adveniens*, A.A.S., LVIII, 1971, n. 17, p. 413.

³ PAOLO VI, Discorso, 15-18 Ottobre 1973, A.A.S., LXV, 1973, p. 591.

⁴ PAOLO VI, Discorso, o.c., p. 592.

nuovo tipo di movimento emigratorio, non più esclusivamente legato ai soli fattori economici o politici. « In tal modo e senza arresto si moltiplicano i rapporti dell'uomo con i suoi simili e a sua volta questa « socializzazione » crea nuove esigenze, senza tuttavia favorire sempre una corrispondente maturazione delle persone e dei rapporti veramente personali (« personalizzazione ») ⁵

Ora « a questa mobilità del mondo contemporaneo, deve corrispondere la mobilità pastorale della Chiesa » ⁶. È questo, forse, il richiamo più originale del Papa e nello stesso tempo è un invito a tutta la Chiesa, sacerdoti e laici, a superare una visione strettamente giuridica o nazionalistica dell'attività pastorale, per sentirsi tutti coinvolti in un aspetto essenziale della Chiesa: la missionarietà.

Le migrazioni, come si presentano oggi, costituiscono un appello urgente alle Chiese locali a riscoprire il loro « essere popolo di Dio » che supera ogni particolarismo di razza e di nazionalità, « sicché nessuno può apparire estraneo » ⁷.

Pertanto è l'emigrazione stessa, in quanto fenomeno della mobilità, che interpella la Chiesa a riscoprire la sua vocazione ad essere « segno » della fondamentale unità del genere umano.

In questo senso, anche il missionario non è un assistente sociale e neppure solo un promotore dello sviluppo umano dei migranti, attento con un mirabile equilibrio a salvaguardare il patrimonio culturale dell'emigrante e a inserirlo gradualmente nella società, ma è un costruttore di una chiesa locale, viva e diversa, fatta di gente indigena e alienigena. Il suo compito è di annunciare il vangelo per far comunicare gli uomini, di riunirli come cristiani e, infine, di impegnarli come apostoli. Ma la nostra epoca contrassegnata da una maggiore sensibilità per i diritti umani non è ancora riuscita a dare una risposta sociale adeguata alle necessità del lavoratore migrante. « Troppi problemi — afferma Paolo VI — sono rimasti ancora aperti, che riguardano la tutela della dignità umana del migrante, l'esigenza di più eque condizioni di lavoro, di alloggio, di protezione, di perfezionamento professionale, nonché le sue legittime aspirazioni al pieno godimento dei diritti civili, sindacali, culturali. C'è ancora molto cammino da fare, perché da parte delle autorità civili ed anche di taluni settori della società si avverta l'importanza di tali obblighi imprescindibili verso questa categoria di cittadini e di lavoratori » ⁸.

Anche il tema dell'unità e della salvaguardia della famiglia in « questa società in movimento » è costantemente ripreso da Paolo VI: « è necessario assicurare in maniera adatta la possibilità per i migranti d'avere una

⁵ CONCILIO VAT. II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, A.A.S., LVIII, 1966, n. 6, p. 1029.

⁶ PAOLO VI, Discorso, 18 ottobre 1973, A.A.S., LXV, p. 591.

⁷ PAOLO VI, Discorso, *Insegnamenti di Paolo VI*, VII, 1967, p. 279.

⁸ PAOLO VI, Discorso, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIII, 1975, p. 186.

vita familiare, permettendo loro e ai loro figli, d'inserirsi nel mondo culturale del paese che li accoglie e di conservare la propria identità culturale, soprattutto se sono destinati a ritornare al loro paese d'origine⁹

Accenni peculiari di Paolo VI li troviamo a riguardo del problema dei rientri: « Il momento particolarmente difficile che si sta attraversando, il dramma di migliaia di emigranti costretti a rientrare in patria e l'aggravarsi, per conseguenza, del doloroso fenomeno della disoccupazione, se da una parte rendono ancora più ardua la soluzione del complesso problema dell'emigrazione, dall'altra esigono con maggiore urgenza l'intervento delle autorità responsabili »¹⁰.

Ciò che caratterizza l'emigrante non è soltanto la mobilità territoriale che lo porta ad inserirsi in un paese straniero, mettendo a repentaglio la propria identità, la propria religiosità, i propri valori ma è il suo essere inserito nel mondo del lavoro, di cui l'emigrante, più di ogni altro, è vittima nel complesso e ambivalente rapporto delle forze « capitale-lavoro ».

« L'uomo — afferma Paolo VI — è usato talvolta come strumento, secondo i calcoli spietati delle leggi economiche. Le classi lavoratrici sono tuttora escluse, in larga misura dal benessere e dalla sicurezza sociale »¹¹. « E Noi continueremo a difendere la vostra causa. Noi possiamo affermare e confermare i principi, dai quali poi dipendono le soluzioni pratiche. Continueremo a proclamare la vostra dignità umana e cristiana. La vostra esistenza possiede un valore di primaria importanza. La vostra persona è sacra. La vostra appartenenza alla famiglia umana deve essere riconosciuta, senza discriminazioni, sul piano della fratellanza »¹².

Questo è l'impegno che la Chiesa si assume alle soglie del 2000. Nuovi popoli e interi continenti, Asia, Africa e America Latina, cercano nuovi spazi vitali all'interno delle loro aree geografiche e premono alle porte delle società del benessere. Le stesse nazioni europee, oggi, si sono trasformate in paesi di immigrazione, soprattutto dal III mondo. « E noi — afferma Paolo VI — continueremo a difendere la vostra causa ».

GIOVANNI TERRAGNI

⁹ CONCILIO VAT. II, Costituzione Pastorale *Gaudium et spes*, A.A.S., LVIII, 1966, n. 66, p. 1086, 1107.

¹⁰ PAOLO VI, Discorso, *Insegnamenti di Paolo VI*, XIII, 1975, p. 187.

¹¹ PAOLO VI, Omelia, *Insegnamenti di Paolo VI*, 1 maggio 1969, VII, p. 279.

¹² PAOLO VI, Discorso, *Insegnamenti di Paolo VI*, 2 agosto 1968, VI, p. 376.

La rivista trimestrale

STUDI EMIGRAZIONE

pubblica

- **articoli di studiosi italiani e stranieri
sugli aspetti storici, sociologici,
demografici, economici e legislativi
dell'emigrazione**
- **note e discussioni sui temi di
politica migratoria**
- **documentazioni storiche
e di attualità politica**
- **segnalazioni di articoli di riviste
italiane ed estere**
- **recensioni**

a cura del



Centro Studi Emigrazione - Roma
per lo studio dei problemi migratori

L. 3.000

Spedizione in abbon. postale - Gruppo IV